

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

### 61° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 18 OTTOBRE 1994

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali .....	Pag. 28
4ª - Difesa .....	» 43
6ª - Finanze e tesoro .....	» 47
7ª - Istruzione .....	» 50
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni .....	» 67
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 76
10ª - Industria .....	» 81
11ª - Lavoro .....	» 84
12ª - Igiene e sanità .....	» 88
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 92

**Commissioni riunite**

5ª (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera) .....	Pag. 6
7ª (Istruzione) e 10ª (Industria) .....	» 8

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	Pag. 3
--	--------

**Organismi bicamerali**

RAI-TV .....	Pag. 101
Mafia .....	» 104
Stragi .....	» 123

**Sottocommissioni permanenti**

2ª - Giustizia - Pareri .....	Pag. 128
5ª - Bilancio - Pareri .....	» 130
6ª - Finanze e tesoro - Pareri .....	» 138
11ª - Lavoro - Pareri .....	» 139

---

CONVOCAZIONI .....	Pag. 140
--------------------	----------

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 1994

16ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 16,40.*

*AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DELLA MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 16 GENNAIO 1989, N. 1  
(R135 000, C21ª, 0004ª) (R135 000, C21ª, 0005ª) (R135, 000, C21ª, 0006ª)*

La Giunta prosegue l'esame congiunto delle seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

1) autorizzazione a procedere, nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di ministro dei lavori pubblici *pro tempore*, nonché del dottor Giovanni Amabile e del signor Vincenzo Lodigiani, per i reati di corruzione per un atto d'ufficio e violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (Doc. IV-bis, n. 4);

2) autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di ministro dei lavori pubblici *pro tempore* e dei signori Antonio Crespo, Franco Bonferroni, Santo Possi e Ciriaco D'Alessio per il reato di concussione; nonché autorizzazione all'emissione di misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di ministro dei lavori pubblici *pro tempore*, per il medesimo reato (Doc. IV-bis, n. 6).

Il PRESIDENTE riassume i fatti.

La Giunta ascolta quindi il dottor PRANDINI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato.

Congedato il dottor Prandini, prendono la parola i senatori LAFORGIA, RUSSO, ELLERO e il PRESIDENTE.

Relativamente al Doc. IV-bis, n. 4, la Giunta, con separate votazioni, delibera all'unanimità di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei dottori Giovanni Prandini e Giovanni Amabile nonché del signor Vincenzo Lodigiani.

La Giunta incarica, quindi, il senatore Ellero di redigere la relazione per l'Assemblea.

Relativamente al Doc. IV-bis, n. 6, la Giunta, con separate votazioni, delibera all'unanimità di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Giovanni Prandini e dei signori Antonio Crespo, Franco Bonferroni, Santo Possi e Ciriaco D'Alessio.

Con riguardo al medesimo documento, la Giunta delibera, infine, all'unanimità di proporre al Senato di dichiarare che l'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989 si riferisce esclusivamente al Presidente del Consiglio ed ai ministri in carica e che pertanto l'emissione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del dottor Giovanni Prandini non richiede l'autorizzazione del Senato, spettando all'autorità giudiziaria ordinaria - alla quale si rimettono gli atti - di provvedere, ove lo ritenga, alle misure cautelari.

Infine, la Giunta incarica il senatore Ellero di redigere la relazione per l'Assemblea anche sul Doc. IV-bis, n. 6.

La Giunta esamina inoltre la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

- Doc. IV-bis, n. 5, nei confronti del signor Armando Giovanni Pietro Ades e di altri 135 coindagati - nell'ambito di un procedimento penale a carico del professor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di ministro della sanità *pro tempore* - per i reati di associazione per delinquere, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, favoreggiamento reale, violazione di norme in materia di repressione dell'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ricettazione ed istigazione alla corruzione.

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti, ricordando che il Senato il 4 agosto 1994 ha concesso l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro Francesco De Lorenzo e dei signori Pasquale Acampora e Antonio Brenna, coindagati.

Prendono ripetutamente la parola i senatori ELLERO, BELLONI, MISSEVILLE, LUBRANO DI RICCO, PELLEGRINO, PELELLA, MARCHETTI, GARATTI e il PRESIDENTE.

La Giunta infine - accogliendo la proposta formulata in tal senso dal senatore Ellero - delibera di proporre all'Assemblea di dichiarare che, per quanto riguarda gli imputati laici a titolo di concorso, non essendosi - con la deliberazione del Senato del 4 agosto 1994 - ravvisato, nei confronti dell'ex ministro De Lorenzo alcuno dei presupposti previsti

dall'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, l'autorizzazione a procedere si pone come atto dovuto. Per quanto attiene agli imputati a titolo di connessione, la Giunta ritiene non esservi da parte del Senato la competenza a decidere e conseguentemente propone all'Assemblea la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 4, del Regolamento del Senato. Per tali motivi, non è necessario procedere all'audizione dei coindagati, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato.

La Giunta infine rinvia l'esame delle altre materie all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 18.*

**COMMISSIONI RIUNITE****5ª (Programmazione economica, bilancio)  
del Senato della Repubblica**

con la

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)  
della Camera dei deputati**

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 1994

**11ª Seduta congiunta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente della V Commissione Camera  
Silvio LIOTTA**La seduta inizia alle ore 15,35.***AUDIZIONE DEL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA****Svolgimento di audizione ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento del Senato**

(R033 004, R46ª, 0008ª) (R047 000 R46ª, 0001ª)

Silvio LIOTTA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, essendo stata avanzata richiesta in tal senso dal deputato Paolo Vigevano a nome del suo Gruppo.

Dopo il saluto e un intervento introduttivo del presidente Silvio LIOTTA, svolge la sua relazione il governatore della Banca d'Italia Antonio FAZIO.

Pongono quindi domande e richieste Silvio LIOTTA, *presidente*, Gianni MATTIOLI (Gruppo Progressisti-Federativo), Salvatore CHERCHI senatore (Gruppo Progressisti-Federativo), Daniele ROSCIA (Gruppo Lega Nord), Raffaele VALENSISE (Gruppo Alleanza Nazionale-MSI), Maria CARAZZI (Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti), Salvatore VOZZA (Gruppo Progressisti-Federativo), Roberto ROSSO (Gruppo Forza Italia), Antonio Giuseppe SORO (Gruppo PPI), Giuseppe SORIERO (Gruppo Progressisti-Federativo), Fabrizio SACERDOTI (Gruppo CCD), Benito PAOLONE (Gruppo Alleanza Nazionale-MSI), Giovanni FERRANTE (Gruppo Progressisti-Federativo), Ferdinando SCHETTINO (Gruppo Progressisti-Federativo), ai quali replicano il go-

vernatore della Banca d'Italia, Antonio FAZIO, e il capo del servizio studi della Banca d'Italia, dottor Ignazio VISCO.

*La seduta termina alle 18,40.*

#### **12ª Seduta congiunta (notturna)**

*Presidenza del Presidente della 5ª Commissione del Senato*  
Silvano BOROLI

*La seduta inizia alle ore 21,35.*

#### **AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA CORTE DEI CONTI**

**Svolgimento di audizione ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento del Senato**  
(R047 000, R46ª, 0001ª)

Manin CARABBA, Consigliere della Corte dei conti, coordinatore del Servizio relazioni al Parlamento, svolge una relazione introduttiva.

Pongono quindi domande e richieste di chiarimenti i senatori Silvano BOROLI, *presidente*, Emilio PODESTÀ (Gruppo Lega Nord), Gianni FARDIN (Gruppo socialista) e i deputati Daniele ROSCIA (Gruppo Lega Nord), Benito PAOLONE (Gruppo Alleanza Nazionale-MSI), Salvatore VOZZA (Gruppo Progressisti-Federativo), Giancarlo MALVESTITO (Gruppo Lega Nord), ai quali rispondono Manin CARABBA e Maurizio PALA, consiglieri della Corte dei conti.

*La seduta termina alle ore 23,25.*

**COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE**

**7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica  
spettacolo e sport)**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio e turismo)**

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 1994

**11<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
CARPI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Letta.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(940) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport**

**(182) PREVOSTO ed altri. Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il presidente CARPI avverte che non sono ancora pervenuti da parte delle Commissioni consultate i pareri richiesti sugli emendamenti: pertanto, nella seduta odierna, si potrà procedere solo all'illustrazione di questi ultimi e all'acquisizione dei relativi pareri dei relatori e del rappresentante del Governo, mentre la votazione dovrà essere rinviata. Rispondendo a una richiesta della senatrice Bucciarelli assicura che si procederà alle votazioni nel tempo più breve possibile e comunque entro la settimana.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati al testo del decreto-legge n. 562.

Dopo che il relatore per la 7<sup>a</sup> Commissione SCAGLIONE ha rinunciato ad illustrato l'emendamento 1.15, il rappresentante del Governo si dichiara a favore dello stesso ove sia accolta una modifica nel senso di aggiungere alla fine dell'emendamento 1.15 le seguenti parole: «facendo

comunque salva la competenza dello Stato sugli enti e le attività di interesse nazionale». Su tale proposta consente il presentatore, il quale riformula l'emendamento 1.15 e precisa che l'emendamento 1.4 è da lui presentato in via subordinata all'eventuale reiezione del primo.

La senatrice BUCCIARELLI chiede che nell'ordine di votazione venga anteposto all'emendamento 1.15 l'emendamento 1.14, da lei sottoscritto, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 102 del Regolamento.

Il presidente CARPI conviene con l'osservazione della senatrice Bucciarelli e preannuncia pertanto che nell'ordine di votazione l'emendamento 1.14 precederà gli emendamenti 1.15/1 e 1.15.

Il sottosegretario LETTA si pronuncia quindi a favore dell'emendamento 1.2, che il relatore SCAGLIONE rinuncia ad illustrare, e dell'emendamento 1.10, che la senatrice BUCCIARELLI rinuncia ad illustrare.

La senatrice BUCCIARELLI illustra quindi l'emendamento 1.14, precisando che esso si propone di raccogliere le indicazioni emerse nel corso dell'audizione informale delle rappresentanze delle regioni e di risolvere la questione relativa alla dubbia costituzionalità dell'attuale formulazione del comma 5 dell'articolo 1 laddove si rinvia a un regolamento del Governo la definizione del riparto delle competenze tra lo Stato e le regioni in materia di spettacolo. L'emendamento 1.14 va letto inoltre in relazione all'emendamento 1.0.1 al testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 562, con il quale si prevede che tale disciplina venga dettata da uno o più decreti legislativi.

Il sottosegretario LETTA e il relatore SCAGLIONE esprimono parere contrario sull'emendamento 1.14.

Il sottosegretario LETTA si pronuncia quindi a favore dell'emendamento 1.3 e dell'emendamento 1.11, a favore del quale si pronuncia anche il relatore SCAGLIONE che ritira l'emendamento 1.5.

Il sottosegretario LETTA si pronuncia a favore dell'emendamento 1.12, proponendo la soppressione, in esso, della parola «preminente». Consente con la proposta la senatrice Bucciarelli, che modifica l'emendamento nel senso suggerito.

Esprimono quindi parere favorevole all'emendamento 1.13 il rappresentante del Governo e il relatore SCAGLIONE.

Sugli emendamenti 1.1 e 1.6 esprimono parere favorevole il sottosegretario LETTA e il relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione MASIERO.

Il senatore PREVOSTO illustra l'emendamento 1.9 che si propone di quantificare l'impegno finanziario dello Stato nella costituzione del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico. Fa presente che ove vi fosse da parte del Governo un impegno esplicito a reperire adeguate risorse

finanziarie per tale Fondo, eventualmente in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 1995, egli potrebbe ritirare l'emendamento.

Il sottosegretario LETTA fa presente che il Governo ha cercato di reperire risorse per una copertura del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico, pur nelle limitate disponibilità di bilancio, nella misura di circa 200 miliardi. Nonostante le note difficoltà della finanza pubblica, il Governo è impegnato a fare il possibile per reperire risorse finanziarie nella misura sopra indicata al fine di assicurare l'operatività del Fondo.

Il relatore MASIERO sottolinea la necessità di assicurare al Fondo una adeguata dotazione finanziaria.

Il senatore PREVOSTO, preso atto delle dichiarazioni del sottosegretario Letta, ritira l'emendamento 1.9 e illustra il seguente ordine del giorno:

«Le Commissioni riunite 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>,

esaminato il disegno di legge n. 940 di conversione del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport

impegnano il Governo

ad assicurare al Fondo nazionale per lo sviluppo turistico, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una dotazione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997.»

(0/940/1/7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>)

PREVOSTO, MASIERO, WILDE

Il sottosegretario LETTA esprime un assenso di massima sull'ordine del giorno illustrato. Esprime quindi un parere favorevole sugli emendamenti 1.7 e 1.8, che i presentatori rinunciano ad illustrare. Il relatore MASIERO esprime parere favorevole all'emendamento 1.7 e contrario all'emendamento 1.8.

Dopo che il rappresentante del Governo e il relatore MASIERO si sono espressi in senso contrario all'emendamento 2.1, il senatore WILDE illustra il seguente ordine del giorno:

«Le Commissioni riunite 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>,

esaminato il disegno di legge n. 940 di conversione del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport

impegnano il Governo

a riconoscere alle piccole e medie imprese operanti nel settore turistico una posizione paritaria rispetto alle piccole e medie imprese degli altri settori produttivi e ad adottare quindi ogni misura necessaria in tempi brevi per assicurare una effettiva parità di trattamento agevolativo e creditizio.»

(0/940/2/7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>)

MASIERO, WILDE

Il senatore Prevosto conviene con il contenuto dell'ordine del giorno e ritira gli emendamenti 2.1, 2.2 e 3.0.1.

Il senatore MASIERO ritira l'emendamento 2.6.

Il rappresentante del Governo e il relatore MASIERO si esprimono quindi a favore dell'emendamento 2.4. Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l'emendamento 2.3, il sottosegretario LETTA si pronuncia favorevolmente sullo stesso e suggerisce una modifica volta ad aggiungere alla fine dell'emendamento le parole: «facendo comunque salva la competenza dello Stato sugli enti e le attività di interesse nazionale». La proposta è accettata dal relatore Scaglione, che riformula l'emendamento.

Il sottosegretario LETTA e il relatore SCAGLIONE si pronunciano quindi contro l'emendamento 2.5.

Il sottosegretario LETTA esprime quindi un parere favorevole all'emendamento 3.5 e contrario all'emendamento 3.10, contro il quale si esprime anche il relatore SCAGLIONE.

Il sottosegretario LETTA si esprime quindi in senso contrario all'emendamento 3.12.

Il senatore WILDE presenta quindi l'emendamento 3.14 e lo illustra sottolineando che esso trae origine dall'esigenza di disciplinare una fase transitoria, in vista del riordino dell'ENIT, nella quale la gestione ordinaria sia assicurata da un organo dirigente snello. Esprime perplessità, invece, sull'ipotesi di una imminente ricostituzione del Consiglio di amministrazione secondo l'ordinamento vigente.

Il sottosegretario Letta dichiara di rimettersi alla Commissione sull'emendamento 3.14, pur rilevando che esso coglie l'intento del Governo di pervenire entro sei mesi ad una riforma complessiva dell'entit, delineando una fase transitoria nella quale la gestione viene affidata a un organo collegiale ristretto, in luogo del pletorico Consiglio d'amministrazione previsto dalla normativa vigente. Il riassetto auspicato dal Governo dovrebbe mirare a garantire la natura pubblica dell'ente, rendendolo però più efficiente e assicurandone l'apertura a soggetti privati, anche attraverso la costituzione o partecipazione di società miste. Non si può non esprimere perplessità sul fatto che le regioni e i rappresentanti delle categorie produttive del turismo abbiano ritenuto di procedere alla designazione dei componenti del Consiglio d'amministrazione dell'ente, sulla base della vigente legislazione, nonostante l'invito a soprassedere rivolto loro dal Governo in considerazione del fatto che il Parlamento si accingeva a ridisciplinare l'intera materia nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo e che il trasferimento delle competenze in materia di turismo alle regioni rende comunque necessario il citato riassetto.

Il relatore MASIERO, nel pronunciarsi a favore dell'emendamento 3.14, sottolinea che la ricostruzione dei fatti svolta dal rappresentante

del Governo fa pensare a un vero e proprio colpo di mano finalizzato alla conservazione dell'assetto esistente.

Il relatore SCAGLIONE osserva che i comportamenti descritti dal rappresentante del Governo sembrano finalizzati a porre l'Esecutivo e le Camere di fronte a un fatto compiuto

Il senatore PREVOSTO fa presente che l'emendamento 3.13, di cui è primo firmatario, conferisce al Governo il potere di nomina degli organi dell'Ente, prospettando la possibilità che questo assuma la forma di una società per azioni. Illustra quindi una modifica del testo dell'emendamento volta a sostituire le parole «organi ordinari» con le altre «organi di governo».

Il sottosegretario LETTA osserva che l'emendamento 3.13 attribuisce al Governo un potere di nomina nell'ambito della disciplina vigente mentre l'emendamento 3.14 prevede per l'ENIT una fase di transizione dal vecchio al nuovo ordinamento.

Il sottosegretario LETTA e il relatore SCAGLIONE esprimono parere favorevole sull'emendamento 3.1. In senso contrario all'emendamento 3.2 si esprime il relatore SCAGLIONE mentre sullo stesso emendamento il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

Il sottosegretario LETTA e il relatore MASIERO si esprimono quindi a favore degli emendamenti 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9 e contro gli emendamenti 3.3, 3.11 e 3.13.

Il relatore SCAGLIONE ritira l'emendamento 3.4.

Il senatore PREVOSTO si stupisce per il mancato recepimento, in sede di reiterazione del decreto-legge in titolo, dell'emendamento 4.0.1, che aveva registrato l'unanime consenso delle Commissioni riunite e del rappresentante del Governo nel corso dell'esame del disegno di legge n. 702, di conversione del decreto-legge n. 477.

Il sottosegretario LETTA ribadisce il parere favorevole del Governo sull'emendamento e assicura il senatore Prevosto che quest'ultimo non è stato incluso nel testo del decreto-legge all'esame per motivi puramente tecnici.

Il relatore MASIERO si associa al parere favorevole espresso sull'emendamento 4.0.1.

Il rappresentante del Governo e il relatore SCAGLIONE esprimono parere favorevole sull'emendamento 6.1.

Il relatore MASIERO esprime parere favorevole sull'emendamento 7.3, al quale è invece contrario il rappresentante del Governo.

Dopo che il relatore MASIERO ha espresso parere favorevole sull'emendamento 7.5 del Governo, il senatore DI BENEDETTO ritira

l'emendamento 7.1 e rinuncia ad illustrare l'emendamento 7.2 sul quale esprimono parere contrario il relatore e il rappresentante del Governo.

Il relatore MASIERO esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 7.6 del Governo, e contrario all'emendamento 7.4, 7.0.2 e 7.0.1.

Il sottosegretario LETTA si associa alle valutazioni del relatore sugli emendamenti 7.4, 7.0.2 e 7.0.1, osservando che quest'ultimo ha incontrato una decisa opposizione da parte dei Ministri del tesoro e del lavoro, ampiamente giustificata dalla possibilità che l'affermazione del principio normativo ivi contenuto apra un varco tale da pregiudicare l'efficienza del sistema contributivo nel suo complesso.

Il presidente CARPI ricorda che le Commissioni riunite approvarono un emendamento di analogo tenore nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 477, non convertito per la scadenza del termine costituzionale, e preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 7.0.1.

Il rappresentante del Governo esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 8.1 e 9.2, che i presentatori rinunciano ad illustrare.

Dopo che il senatore MERIGLIANO ha ritirato l'emendamento 9.1, il relatore SCAGLIONE esprime parere favorevole sull'emendamento 9.2.

Il relatore MASIERO si pronuncia quindi in senso favorevole sugli emendamenti 10.1 e 10.0.1. A favore di quest'ultimo emendamento si pronuncia anche il sottosegretario LETTA.

Il sottosegretario LETTA e il relatore MASIERO esprimono quindi parere contrario sull'emendamento 1.0.1, presentato al disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo.

Il presidente CARPI avverte che l'illustrazione degli emendamenti è esaurita e rinvia il seguito dell'esame.

#### CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente CARPI avverte che le Commissioni riunite 7ª e 10ª torneranno a riunirsi domani 19 ottobre alle ore 18,30 per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 940 e 182.

*La seduta termina alle ore 17,45.*

## EMENDAMENTI

**Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (940)**

**al testo del decreto-legge n. 562**

### Articolo 1.

*Al comma 3, sostituire le parole da: «Sono trasferite» a: «di spettacolo:» con le seguenti: «Le regioni concorrono all'elaborazione e all'attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 del presente articolo, si provvede a regolamentare l'esercizio delle seguenti funzioni:».*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «alla precisazione delle materie indicate al comma 3» con le altre: «a regolamentare l'esercizio delle funzioni delle regioni, come stabilito dal comma 3»*

**1.15**

SCAGLIONE

*Al comma 3, sostituire le parole da: «Sono trasferite» a: «di spettacolo:» con le seguenti: «Le regioni concorrono all'elaborazione e all'attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 del presente articolo, si provvede a regolamentare l'esercizio delle seguenti funzioni:».*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «alla precisazione delle materie indicate al comma 3» con le altre: «a regolamentare l'esercizio delle funzioni delle regioni, come stabilito dal comma 3 facendo comunque salva la competenza dello Stato sugli enti e le attività di interesse nazionale».*

**1.15 (Nuovo testo)**

SCAGLIONE

*Al comma 3, sostituire le parole: «Sono trasferite alle regioni le seguenti funzioni amministrative» con le altre: «L'autorità competente in materia di spettacolo e le regioni esercitano competenza concorrente sulle seguenti funzioni amministrative».*

**1.4**

SCAGLIONE, LORENZI, FRIGERIO, MAFFINI,  
SERRA

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**1.2** SCAGLIONE, LORENZI, FRIGERIO, MAFFINI,  
SERRA

*Al comma 3, lettera d) sopprimere le parole: «che abbiano preminente carattere o interesse locale o regionale».*

**1.10** BUCCIARELLI, ALBERICI, BISCARDI, MASULLO,  
SCAGLIOSO, PAGANO

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

**1.14** BUCCIARELLI, ALBERICI, BISCARDI, MASULLO,  
SCAGLIOSO, PAGANO

*Al comma 5, sostituire le parole: «d'intesa con» con la seguente: «sentita».*

**1.3** SCAGLIONE, LORENZI, FRIGERIO, MAFFINI,  
SERRA

*Al comma 5 dopo le parole: «di Trento e di Bolzano» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che si esprimono nei termini previsti dai rispettivi regolamenti».*

**1.5** SCAGLIONE, LORENZI, FRIGERIO, MAFFINI,  
SERRA

*Al comma 5 dopo le parole: «Trento e Bolzano» aggiungere le altre: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».*

**1.11** BUCCIARELLI, ALBERICI, BISCARDI, MASULLO,  
SCAGLIOSO, PAGANO

*Al comma 5, sostituire le parole: «si provvede alla precisazione delle materie indicate al comma 3 ed alla individuazione di altre funzioni di preminente carattere o interesse locale o regionale» con le altre: «si provvede all'individuazione delle iniziative ed istituzioni di preminente carattere nazionale».*

**1.12** BUCCIARELLI, ALBERICI, BISCARDI, MASULLO,  
SCAGLIOSO, PAGANO



*Al comma 7 dopo le parole: «partecipazione pubblica.» aggiungere le seguenti: «Le convenzioni devono prevedere idonee forme di partecipazione alla gestione del Fondo da parte delle organizzazioni a carattere generale e di categoria del settore turismo, maggiormente rappresentative a livello nazionale.»*

1.8

LORUSSO, DI BENEDETTO

## Articolo 2.

*Al comma 1 sopprimere la lettera e).*

2.1

PREVOSTO, LARIZZA, MICELE, PAPPALARDO,  
STEFANO, BAGNOLI

*Al comma 1, lettera f) aggiungere infine le seguenti parole: «avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.*

2.4

WILDE

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) funzioni di sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo e gestione del Fondo unico per lo spettacolo in ragione di competenza concordate con le regioni;»

2.3

SCAGLIONE, LORENZI, FRIGERIO, MAFFINI,  
SERRA

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) funzioni di sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo e gestione del Fondo unico per lo spettacolo in ragione di competenza concordate con le regioni; facendo comunque salva la competenza dello Stato sugli enti e le attività di interesse nazionale».

2.3 (Nuovo testo)

SCAGLIONE, LORENZI, FRIGERIO, MAFFINI,  
SERRA

*Al comma 1 sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) Funzioni di indirizzo, coordinamento, promozione, sostegno e vigilanza delle attività di spettacolo non trasferite alle Regioni».

2.5

BUCCIARELLI, ALBERICI, BISCARDI, MASULLO,  
SCAGLIOSO, PAGANO

*Al comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. È attribuito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima.»

**2.2**

PREVOSTO, MICELE, PAPPALARDO, STEFANO,  
BAGNOLI, LARIZZA

*Al comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. È attribuito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima.»

**2.6**

MASIERO, WILDE

### **Articolo 3.**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «In attesa della costituzione del Ministero delle attività culturali» *con le altre:* «In attesa dell'entrata in vigore di quattro leggi-quadro riguardanti rispettivamente la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti».

**3.5**

SCAGLIONE, LORENZI, FRIGERIO, MAFFINI,  
SERRA

*Al comma 1 dopo le parole:* «Ministero delle attività culturali» *aggiungere le altre:* «e di leggi quadro riguardanti rispettivamente la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti».

**3.10**

BUCCIARELLI, ALBERICI, BISCARDI, MASULLO,  
SCAGLIOSO, PAGANO

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) prevedere la costituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una società per azioni, con la partecipazione di capitali sia pubblici che privati, rappresentati per la parte pubblica dalle Regioni e dallo Stato, cui affidare le funzioni già precedentemente attribuite ad enti ed organismi pubblici, in materia di promozione dell'offerta turistica e dell'immagine italiana all'estero.»

**3.12**

PREVOSTO, PAPPALARDO, STEFANO, BAGNOLI,  
LARIZZA, MICELE

*Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «esperti altamente qualificati» aggiungere le altre: «e rappresentanti delle associazioni degli utenti».*

**3.1**

ABRAMONTE, CANGELOSI

*Al comma 2, lettera a) aggiungere infine le parole: «sentita una Commissione nominata dalla Giunta provinciale».*

**3.2**

FERRARI KARL, RIZ, DUJANY, PERIN

*Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «dell'affidamento di» aggiungere la seguente: «specifiche».*

**3.6**

LORUSSO, DI BENEDETTO

*Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «funzioni a» aggiungere le seguenti: «società o».*

**3.7**

LORUSSO, DI BENEDETTO

*Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «anche di natura privata».*

**3.3**

ABRAMONTE, CANGELOSI

*Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole da: «In attesa del riordino di detti enti,» a: «comitato esecutivo».*

**3.4**SCAGLIONE, LORENZI, FRIGERIO, MAFFINI,  
SERRA

*Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole da: «In attesa del riordino di detti enti,» a: «comitato esecutivo».*

**3.11**BUCCIARELLI, ALBERICI, PAGANO, MASULLO,  
BISCARDI, SCAGLIOSO

*Sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) per il riordino dell'Enit si procede secondo i principi di cui alla lettera b); l'Enit riordina la propria rete di sedi estere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo criteri di economicità e funzionalità; a tal fine è autorizzato a costituire società anche con soggetti privati per la realizzazione di progetti di promozione e di commercializzazione turistica. In attesa del riordino e, comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Consiglio di amministrazione esercita le competenze di cui all'articolo 12 della legge 292 del 1990;»

**3.14**

WILDE

*Sostituire la lettera d) del comma 2 con la seguente:*

«d) in attesa della costituzione della società per azioni di cui al comma 1, lettera b)-bis entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono ricostituiti gli organi ordinari dell'Enit.»

**3.13**

PREVOSTO, STEFANO, BAGNOLI, LARIZZA, MICELLE, PAPPALARDO

*Sostituire la lettera d) del comma 2 con la seguente:*

«d) in attesa della costituzione della società per azioni di cui al comma 1, lettera b)-bis entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono ricostituiti gli organi di Governo dell'Enit.»

**3.13** (Nuovo testo)

PREVOSTO, STEFANO, BAGNOLI, LARIZZA, MICELLE, PAPPALARDO

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «dell'Enit» aggiungere le seguenti: «, ferma restando la natura pubblica dell'ente.».*

**3.8**

LORUSSO, DI BENEDETTO

*Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) L'Enit può costituire o partecipare a società miste per lo svolgimento di specifiche attività promozionali.»

**3.9**

LORUSSO, DI BENEDETTO

Dopo l'**articolo 3** aggiungere il seguente:

**«Articolo 3-bis**

*(Competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di turismo)*

1. Le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di imprese e di professioni turistiche sono esercitate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a) l'adeguamento della legislazione nazionale e regionale alla normativa internazionale e comunitaria;

b) l'armonizzazione della legislazione regionale in materia di classificazione delle imprese turistiche, di omologazione delle catene alberghiere e di regolamentazione delle professioni turistiche;

c) la ricerca e il sostegno allo sviluppo delle tecniche di gestione e delle tecnologie innovative per le imprese turistiche».

**3.0.1**

PREVOSTO, BAGNOLI, LARIZZA, MICELE, PAPALARDO, STEFANO

**Articolo 4.**

Aggiungere il seguente articolo:

**«Articolo 4-bis**

*(Misure agevolative per i disabili)*

1. Presso il Dipartimento del turismo, di cui all'articolo 2, il Presidente del Consiglio dei ministri istituisce, con proprio decreto un ufficio per favorire le persone con ridotta capacità motoria o sensoriale, quali anziani, cardiopatici, incidentati e disabili e per rimuovere ogni impedimento di carattere culturale e materiale che limiti il diritto fondamentale di ogni cittadino, di qualsiasi condizione, a fruire dei servizi turistici, culturali e ambientali.

2. L'ufficio di cui al comma 1, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) informa le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e privati, le associazioni di categoria, le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, in merito a tutte le regole e le attività attinenti l'accessibilità dei luoghi turistici;

b) propone le innovazioni tecniche ed organizzative connesse alla mobilità e al turismo delle persone con ridotta capacità motoria e sensoriale;

c) organizza, in collaborazione con gli istituti e gli enti nazionali a ciò preposti, un osservatorio sullo stato di applicazione delle normative regionali, nazionali e comunitarie sull'accessibilità dei luoghi aperti al pubblico e dei sistemi di trasporto, se utilizzati a scopo turistico».

**4.0.1** PREVOSTO, LARIZZA, MICELE, PAPPALARDO,  
STEFÀNO, BAGNOLI

### Articolo 6.

*Al comma 2 sopprimere le parole: «che abbiano carattere o interesse regionale o locale».*

**6.1** BUCCIARELLI, ALBERICI, PAGANO, MASULLO,  
SCAGLIOSO, BISCARDI

### Articolo 7.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102» aggiungere le seguenti: «nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina, le strutture alberghiere non in regola con le prescrizioni di cui all'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102 sono autorizzate a mantenere la capacità ricettiva di fatto esistente;»*

**7.3** LORUSSO, DI BENEDETTO

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**7.5** IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «in materia di pubblica sicurezza», aggiungere le seguenti: «nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina è sospeso l'obbligo, previsto dal terzo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 16 della legge 30 settembre 1993, n. 388, per gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio anche in tende, roulotte, battelli e simili, di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate mediante consegna di una scheda, fatta compilare e firmare personalmente dagli alloggianti, conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno del 5 luglio 1994. Fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina i soggetti di cui sopra potranno comunicare l'arrivo delle persone alloggiate inviando giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza, anche via telefax o modem, i dati relativi alle generalità delle persone alloggiate;»*

**7.1** LORUSSO, DI BENEDETTO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «in materia di vincolo di destinazione» aggiungere le seguenti: «Nell'atto di indirizzo e coordinamento il Presidente del Consiglio dei Ministri indicherà i casi in cui sarà consentito svincolare l'immobile dalla destinazione alberghiera»;

7.2

LORUSSO DI BENEDETTO

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. La disposizione del comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituita dalla seguente: "I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione in serie numerata progressivamente, sono conservate per cinque anni presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. I soggetti di cui al primo comma sono altresì tenuti a comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuate secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno"».

7.6

IL GOVERNO

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Fino all'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 e delle successive norme di attuazione restano salve e devono intendersi prorogate le classificazioni e le autorizzazioni amministrative rilasciate sulla base delle norme attualmente vigenti».

7.4

CORMEGNA, SCAGLIONE

*Aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Articolo 7-bis**

1. Nei comuni riconosciuti di particolare interesse turistico ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto legge 21 ottobre 1937, n. 2180, convertito in legge 7 aprile 1938, n. 475, modificato con legge 7 marzo 1950, n. 228, le aree di pertinenza e quelle immediatamente adiacenti per una fascia di cento metri ai complessi alberghieri esistenti soggetti a vincolo di destinazione alberghiera ai sensi delle vigenti norme, non potranno essere destinate all'esercizio di attività ed alla realizzazione di opere incompatibili con l'attività alberghiera se non per riconosciuti superiori motivi di interesse pubblico».

7.0.2

CORMEGNA, SCAGLIONE

*Aggiungere il seguente articolo:*

**«Articolo 7-bis**

*(Struttura ricettiva minima)*

1. Le persone che esplicano l'attività di affittacamere di cui al nono comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono soggette a contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente percepito, se inferiore al livello minimo imponibile determinato ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

2. Su richiesta degli interessati, da presentarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale procederà per i periodi pregressi alla rideterminazione dell'ammontare del contributo annuo secondo i criteri fissati dal primo comma del presente articolo».

**7.0.1**

FERRARI KARL, RIZ, ZACAGNA

**Articolo 8.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Articolo 8.**

1. L'agevolazione prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63 si applica ai datori di lavoro dello spettacolo che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente relativamente a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994 a condizione che versino i contributi o premi e o la relativa somma aggiuntiva entro il 31 marzo 1995. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.

2. Il termine del 30 novembre 1993 concernente il pagamento della seconda rete del condono previdenziale di cui al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 e successive modificazioni è fissato per le attività dello spettacolo al 31 dicembre 1994.

3. Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni il pagamento delle prime due rate del condono previdenziale di cui al comma 1 e della prima rata del condono previdenziale di cui al comma 2 del presente articolo è da intendersi sostitutivo della liberatoria da rilasciarsi da parte degli enti previdenziali.

4. Analogamente a quanto previsto dal precedente comma 3, in caso di rateizzazione concordata con gli enti interessati, è da intendersi sostitutivo della liberatoria, ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il pagamento della seconda rata delle somme complessivamente dovute».

8.1

SCAGLIONE

### Articolo 9.

*Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) le parole: "In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819 o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378 e successive modificazioni, può essere concesso a valere sullo stesso fondo" sono sostituite dalle seguenti: "In aggiunta al mutuo sul fondo di intervento di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819 o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 relativamente alla produzione e sui richiamati fondi di intervento - con esclusione della quota parte del fondo di cui al secondo comma, capoverso due, dell'articolo 2 della legge n. 819 del 1971, che resta destinata ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche - e di sostegno, rispettivamente per le industrie tecniche e le sale cinematografiche"».

9.2

MERIGLIANO

*Al comma 6, lettera a) sostituire le parole da: «In aggiunta al mutuo» fino alle parole: «e successive modificazioni,» con le seguenti: «Entro i limiti della spesa complessivamente ammissibili ed in sostituzione, totale o parziale del mutuo sul fondo di intervento di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819 o sul fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso, sul fondo e nei termini di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, o, per le sale cinematografiche, sul richiamato fondo di sostegno,».*

9.1

MERIGLIANO

### Articolo 10.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 10.

1. Al comma 2 dell'articolo 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è aggiunto il seguente periodo: «copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.

2. Il comma 3 dell'articolo 17-ter è sostituito da seguente:

“3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità indicata al comma 1 ordina con provvedimento motivato la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi. L'ordine di sospensione è revocato quando l'interessato dimostra di avere ottemperato alle prescrizioni. Fermo quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione relativo ad attività ricettive comunque esercitate è disposto trascorsi dieci giorni dalla contestazione della violazione”.

**10.1**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

**«Articolo 10-bis**

1. Tra i servizi di rilevante valore culturale di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 2 aprile 1980, n. 123, si intendono compresi anche quelli di promozione del turismo giovanile perseguiti dall'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG).

2. Ai fini dell'applicazione della legge 11 luglio 1986, n. 390, nella tabella da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, è inserita l'AIG».

**10.0.1**

CARPI, PREVOSTO

## EMENDAMENTI

presentati al disegno di legge di conversione

### Articolo 1.

*Aggiungere il seguente articolo:*

#### «Articolo 1-bis

1. Il Governo è delegato a emanare entro il 31 dicembre 1995 uno o più decreti legislativi diretti a:

*a)* modificare o integrare le funzioni amministrative in materia di spettacolo trasferite alle regioni per effetto del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562;

*b)* trasferire alle regioni ulteriori funzioni nella stessa materia attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* attribuzione allo Stato delle funzioni concernenti iniziative e istituzioni di rilievo nazionale;

*b)* omogeneità e organicità delle funzioni trasferite alle regioni;

*c)* trasferimento alle regioni di personale e risorse finanziarie, nel limite delle disponibilità di bilancio, in misura comunque sufficiente ad assicurare lo svolgimento delle funzioni trasferite;

*d)* attribuzione alle province, ai comuni e agli altri enti locali territoriali delle funzioni di interesse esclusivamente locale;

*e)* attribuzione allo Stato di poteri sostitutivi nel caso di inerzia delle amministrazioni regionali.

3. Entro 270 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, sentite le regioni, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione».

**1.0.1**

BUCCIARELLI, ALBERICI, BISCARDI, SCAGLIOSO,  
MASULLO, PAGANO

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 1994

**46<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
CORASANITI

*Intervengono i ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali Urbani e della pubblica istruzione D'Onofrio.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(777) Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il relatore PERLINGIERI illustra un testo interamente sostitutivo del disegno di legge, che ha predisposto sulla base degli orientamenti assunti dalla Commissione durante il precedente esame. Fa presente che tale testo riproduce l'oggetto e i principi e criteri direttivi contenuti nella legge n. 537 del 1993, limitandosi a modificare i termini ivi previsti sulla base di quanto indicato dal disegno di legge n. 777.

Il ministro URBANI esprime il proprio apprezzamento per l'iniziativa del relatore, che contribuisce a migliorare la formulazione del disegno di legge. Osserva che su alcuni punti concernenti l'articolo 7 la delega legislativa è stata già attuata. Pertanto, il testo potrà essere emendato per tale aspetto.

Il ministro D'ONOFRIO si sofferma, in particolare, sulle disposizioni contenute all'articolo 4, precisando che per rispettare il termine del 31 gennaio 1995 è indispensabile che il disegno di legge in esame sia approvato definitivamente entro il 15 novembre. Ciò consentirà, fra l'altro, un esame contestuale della delega e dei provvedimenti già all'ordine del giorno della 7<sup>a</sup> Commissione.

Il ministro URBANI informa che, anche in seguito ad una sollecitazione emersa nel corso del precedente esame, ha avviato una iniziativa

per la definizione di un disegno di legge generale sulle organizzazioni senza scopo di lucro.

Il senatore VILLONE ritiene condivisibile l'impostazione del testo presentato dal relatore, che consente di superare gran parte delle obiezioni che egli stesso aveva formulato. Considera, tuttavia, eccessivamente ampio l'oggetto della delega così come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) della legge n. 537 del 1993. A suo avviso ciò dà luogo a seri dubbi di legittimità costituzionale e preannuncia, pertanto, un emendamento soppressivo della stessa lettera *a*).

Il relatore PERLINGIERI osserva che l'ampio oggetto della delega può essere circoscritto in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dal comma 2. In effetti, il complesso sistema della pubblica amministrazione non può essere riformato per singoli aspetti ed è inevitabile che l'oggetto della delega venga a definirsi in relazione alle modalità di attuazione della stessa così come definite dai principi e criteri direttivi.

Nel riaffermare l'esigenza imprescindibile della riforma della pubblica amministrazione, non ravvisa l'esistenza di illegittimità costituzionali nel testo predisposto.

Il senatore PIERONI, dopo aver osservato che in effetti il contenuto dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), contribuisce a definire l'oggetto della delega, propone di inserire nella elencazione delle funzioni da unificare, che deve ritenersi non meramente esemplificativa, anche quelle in materia di viabilità e trasporti. Preannuncia un proprio emendamento in tal senso.

Si potrebbe valutare inoltre la possibilità di rendere maggiormente incisivi i pareri delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi dei decreti legislativi.

Il PRESIDENTE considera convincenti le obiezioni formulate dal senatore VILLONE sull'articolo 1, anche se è dell'avviso che l'interpretazione della lettera *b*) del comma 2 suggerita dal senatore PIERONI possa costituire un elemento di chiarificazione.

Il senatore MARCHETTI ricorda che la sua parte politica si era opposta già in sede di approvazione della legge n. 537 alla formulazione di deleghe legislative così ampie. Accanto alle obiezioni di ordine costituzionale, vanno però anche considerate ragioni di opportunità: non si comprende, infatti, come si possa prescindere, in materia di riforma della pubblica amministrazione, dalle iniziative in atto di revisione costituzionale che dovrebbero implicare, secondo quanto preannunciato dal Ministro per le riforme istituzionali, una modifica in senso federalistico dei rapporti tra Stato e regioni. Preannuncia quindi il proprio voto contrario.

Il senatore BERGONZI dichiara di non condividere l'utilizzazione dello strumento della delega legislativa per gli interventi in materia di autonomia scolastica. E' in atto un processo di trasformazione del sistema formativo che non ha precedenti e che rischia di toccare gli stessi principi fondamentali della Costituzione concernenti il diritto allo stu-

dio. Si sofferma in particolare sulle proposte di autonomia finanziaria dei singoli istituti di istruzione al fine di indicare come l'eventuale realizzazione di una tassazione supplementare possa ledere la parità di condizione degli studenti.

Ribadisce quindi l'esigenza che l'intera materia sia esaminata direttamente dal Parlamento e preannuncia l'opposizione della sua parte politica sull'utilizzazione della delega legislativa.

Il Presidente CORASANITI, dopo aver dato lettura del parere reso della 7<sup>a</sup> Commissione, osserva che il principio del diritto allo studio deve essere considerato alla stregua di una interpretazione delle norme costituzionali che tenga conto di quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 34 in ordine alla effettività di tale diritto.

Il senatore MANCINO è contrario alla previsione di pareri vincolanti da parte delle Commissioni parlamentari competenti a pronunciarsi sugli schemi dei decreti legislativi. In tal modo, infatti, si vanificherebbe il meccanismo stesso della delega legislativa.

Dopo aver ricordato che in materia di istruzione vi sono molti precedenti di utilizzazione della legge delega, fa notare che i principi e criteri direttivi contenuti all'articolo 4 appaiono estremamente analitici. Anche con riferimento all'articolo 1, è dell'avviso che le preoccupazioni avanzate dal senatore VILLONE siano eccessive.

Il senatore PERLINGIERI fa presente che il Governo si era già impegnato a presentare periodicamente un rendiconto dell'attuazione della delega. Ciò potrà contribuire al superamento delle perplessità emerse nel corso del dibattito.

Precisa quindi che le norme in materia di autonomia scolastica erano già contenute nella legge n. 537 del 1993 e, con riferimento a quanto sostenuto dal senatore Marchetti, ritiene che non sia opportuno attendere l'attuazione delle riforme costituzionali per avviare il processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione. Rileva, infine, come i principi costituzionali in materia di istruzione debbano valere sia per gli studenti che frequentano le scuole pubbliche che le scuole private.

La senatrice BRICCARELLO osserva che l'oggetto della delega non può che essere la riforma della pubblica amministrazione nel suo complesso, mentre sugli strumenti per la sua realizzazione sono stati precisati in modo sufficientemente analitico i principi e i criteri direttivi. Non condivide, pertanto, le obiezioni formulate dal senatore Villone.

Preannuncia la ripresentazione del proprio emendamento concernente la possibilità di costituire nuovi Ministeri come conseguenza delle operazioni di accorpamento che dovessero essere decise. Fa presente, quindi, che l'articolo 4 non riguarda l'autonomia finanziaria degli istituti scolastici.

Il senatore CASADEI MONTI ricorda che il disegno di legge n. 777 prevede la proroga di taluni termini stabiliti prevalentemente dalla legge n. 537 del 1993. Correttamente, il relatore ha poi riformulato il testo del disegno di legge per tener conto del fatto che tali termini erano già scaduti e che, pertanto, occorre procedere ad una nuova delega legislativa

con la fissazione del relativo oggetto e dei relativi principi e criteri direttivi e non semplicemente di nuovi termini.

A suo avviso, la conseguenza di tale modo di procedere non può che essere quella di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti e di valutare l'opportunità di chiedere anche sul nuovo testo il parere delle Commissioni consultate.

Il senatore PIERONI precisa di non avere formulato una proposta finalizzata a rendere vincolante il parere delle Commissioni competenti a pronunciarsi sugli schemi dei decreti legislativi. L'obiettivo di rendere più efficaci tali pareri può essere perseguito anche attraverso la previsione di un doppio esame in caso di non accoglimento da parte del Governo delle osservazioni formulate in prima istanza.

Il senatore VILLONE ribadisce le proprie obiezioni di principio sull'articolo 1: l'articolo 76 della Costituzione richiede, per la corretta determinazione della delega legislativa, la sussistenza di un oggetto definito, dei principi e criteri direttivi e di un tempo limitato. A suo avviso, l'articolo 1 è privo di oggetto definito ed esso non può certamente essere determinato attraverso l'utilizzazione di un elemento diverso, qual è quello dei principi e criteri direttivi. In sostanza, dovrebbe essere il Parlamento a stabilire nella legge di delega quali Ministeri debbano essere soppressi o accorpati e i decreti legislativi dovrebbero limitarsi ad attuare tali previsioni.

Precisa di non ritenere percorribile la proposta di assegnare alle Commissioni parlamentari un parere vincolante e, tutto sommato, poco utile quella di prevedere un doppio parere. Tuttavia, non si opporrebbe ad un emendamento in tal senso.

Propone, quindi, di riaprire brevemente i termini per la presentazione degli emendamenti, al fine di consentire, a chi lo considerasse necessario, di avanzare proposte di modifica del testo presentato dal relatore.

Il presidente CORASANITI concorda con tale ultima proposta del senatore Villone.

Il senatore MENSORIO esprime apprezzamento per il nuovo corso della politica scolastica e, dopo aver ricordato i precedenti in ordine alla utilizzazione della delega legislativa in questo campo, auspica una rapida conclusione dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il relatore PERLINGIERI, apprezzando le argomentazioni del senatore Casadei Monti, ribadisce il proprio avviso circa la correttezza costituzionale dell'articolo 1 così come era già formulato nella legge n. 537 del 1993. Si associa, quindi, alla proposta del senatore Villone.

Il ministro URBANI prende atto della volontà di alcuni commissari di presentare emendamenti al testo del relatore. Si augura, tuttavia, che ciò non comporti un eccessivo prolungamento dei tempi dell'esame.

Quanto alle reiterate obiezioni del senatore Villone, il Ministro ribadisce la correttezza costituzionale dell'articolo 1 e cita, a titolo di esempio, il caso delle competenze amministrative in materia di difesa del

suolo: prima di stabilire a quale Ministero esse debbano far capo, appare prioritario, infatti, dare attuazione ai criteri previsti nelle lettere a), b) e c) del comma 2.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti sul testo proposto dal relatore potranno essere presentati fino alle ore 12 di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1020) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta della relatrice D'IPPOLITO VITALE, la Commissione esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 513.

*La seduta termina alle 18.*

**TESTO PROPOSTO DAL RELATORE****Deleghe legislative e altre disposizioni normative concernenti la struttura e il funzionamento della pubblica amministrazione, nonché l'attuazione di direttive comunitarie (777)**

## Art. 1.

*(Organizzazione della pubblica amministrazione)*

1. Il Governo è delegato a emanare, entro il 31 dicembre 1995, uno o più decreti legislativi diretti a:

- a) riordinare, sopprimere e fondere i Ministeri, nonché le amministrazioni ad ordinamento autonomo;
- b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico e prevedere la possibilità di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche;
- c) riordinare i servizi tecnici nazionali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il collegamento funzionale e operativo con le amministrazioni interessate.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

- a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
- b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in materia di ambiente e territorio, quelle in materia di economia, quelle in materia di informazione, cultura e spettacolo e quelle in materia di governo della spesa;
- c) riordinamento, eliminando le duplicazioni organizzative e funzionali, di tutti i centri esistenti e le attività istituzionali svolte fuori dal territorio nazionale raccordandoli con le sedi diplomatiche italiane allo scopo di programmare le iniziative per l'internazionalizzazione dell'economia italiana, riorganizzare e programmare in maniera coordinata le attività economiche provinciali, regionali e nazionali;
- d) possibilità di istituzione del Segretario generale;
- e) diversificazione delle funzioni di staff e di line;
- f) istituzione di strutture di primo livello sulla base di criteri di omogeneità, di complementarità e di organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;
- g) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure, attraverso la riduzione dei tempi dell'azione amministrativa;
- h) istituzione di servizi centrali per la cura dell'amministrazione di supporto e di controllo interno, sulla base del criterio della uniformità delle soluzioni organizzative;

i) introduzione del principio della specializzazione per le funzioni di supporto e di controllo interno, con istituzione di ruoli unici interministeriali;

l) attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di potestà regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti principi:

1) separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di governo e amministrazione;

2) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;

3) eliminazione di concerti ed intese, mediante il ricorso alla conferenza di servizi prevista dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

4) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati nonché di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione;

5) ridefinizione degli organici e riduzione della spesa pubblica al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione;

m) attribuzione agli organismi indipendenti di funzioni di regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico, anche mediante il trasferimento agli stessi di funzioni attualmente esercitate da Ministeri o altri enti, nonché di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore del servizio e utente, fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria;

n) decentramento delle funzioni e dei servizi, anche mediante l'attribuzione o il trasferimento alle regioni dei residui compiti afferenti alla sfera di competenza regionale e l'attribuzione agli uffici periferici dello Stato dei compiti relativi ad ambiti territoriali circoscritti;

o) attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione; e alle amministrazioni periferiche, a livello regionale e subregionale, di compiti di utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture, nonché di gestione;

p) agevolazione dell'accesso dei cittadini alla pubblica amministrazione, anche mediante la concentrazione degli uffici periferici e l'organizzazione di servizi polifunzionali.

3. Entro il 30 giugno 1995, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per la materia. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal comma 2 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 30 giugno 1996.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1995, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza.

6. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 5 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali prodotte dalla complessiva riduzione degli enti, anche mediante:

1) la fusione di enti che esercitano funzioni previdenziali o in materia infortunistica, relativamente a categorie di personale coincidenti ovvero omogenee, con particolare riferimento alle Casse marittime;

2) l'incorporazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, secondo le rispettive competenze, in enti similari già esistenti;

3) l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

4) l'esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario e la privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano costituiti;

5) il risanamento degli enti che presentano disavanzo finanziario, attraverso:

5.1) l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente;

5.2) provvedimenti correttivi delle contribuzioni;

5.3) misure dirette a realizzare economie di gestione e un rapporto equilibrato tra contributi e prestazioni previdenziali;

b) distinzione fra organi di indirizzo generale e organi di gestione;

c) eliminazione delle duplicazioni dei trattamenti pensionistici, con esclusione delle pensioni di reversibilità, fatti comunque salvi i diritti acquisiti;

d) limitazione dei benefici a coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate;

e) eliminazione a parità di spesa delle sperequazioni fra le categorie nel trattamento previdenziale;

f) soppressione degli enti.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1995, un decreto legislativo diretto a promuovere l'istituzione di organizzazioni di previdenza per le categorie professionali che ne sono prive ovvero a riordinare le funzioni in materia di previdenza per dette categorie in enti già esistenti operanti a favore di altre categorie professionali, in armonia con i principi di cui al comma 6.

8. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1995, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli altri enti pubblici non economici con funzioni analoghe o collegate.

9. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 8 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonchè a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

- a) fusione degli enti con finalità omologhe o complementari;
- b) contenimento della spesa complessiva per sedi, indennità ai componenti di organi di amministrazione e revisione, oneri di personale e funzionamento e conseguente riduzione del contributo statale di funzionamento, con particolare riferimento agli enti che possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche all'estero;
- c) riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione e di revisione;
- d) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti a struttura associativa o che non svolgano funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico.

10. Nei casi di fusione o incorporazione di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del comma 6 e alla lettera a) del comma 9, i decreti legislativi potranno stabilire che il controllo della Corte dei conti si eserciti, sull'ente incorporante o risultante dalla fusione, in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

11. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi da 5 a 9 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.

12. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui ai commi 5, 7 e 8, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui, rispettivamente, ai commi 6 e 9, e previo parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 11, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 30 giugno 1996.

## Art. 2.

### *(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi)*

1. Entro il 31 dicembre 1995, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'elenco n. 4 allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centotanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 1 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 1.

3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedurali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati emanati i regolamenti previsti all'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

### Art. 3.

#### *(Trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1995, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina delle indennità di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo si atterra ai seguenti principi e criteri direttivi per quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri:

a) contenimento complessivo della spesa;

b) attribuzione delle indennità e degli assegni, che mantengono la loro natura non retributiva, sulla base degli oneri connessi al servizio all'estero;

c) individuazione dei criteri per la determinazione del trattamento economico complessivo che, per le componenti di cui alla lettera b), deve essere commisurato alle necessità di rappresentanza derivanti dalle funzioni esercitate, con speciale riguardo alle esigenze delle singole sedi, ai carichi di famiglia, al costo della vita con particolare riferimento a quello degli alloggi e del personale domestico e dei servizi, agli oneri di varia natura derivanti da condizioni ambientali o di disagio, tenuto conto altresì dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei Paesi della Comunità europea e negli altri Paesi maggiormente industrializzati; previsione, per il trattamento metropolitano del personale istituzionalmente chiamato a svolgere periodico servizio presso gli uffici all'estero, di specifiche indennità collegate alle effettive esigenze del servizio;

d) previsione di aggiornate e puntuali procedure di controllo e verifica sull'effettuazione delle spese di rappresentanza.

3. Ad analoghi principi e criteri, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti, saranno informati gli altri decreti legislativi intesi a regolare la materia per le categorie di dipendenti non disciplinate dal comma 2.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

#### Art. 4.

##### *(Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali)*

1. Il Governo, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 1995 e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui relativi schemi, uno o più decreti legislativi per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riassetto degli organi collegiali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, con l'osservanza dei principi e dei criteri sottoindicati, determinano:

a) i tempi di attuazione dell'autonomia, in relazione alla definizione di un piano di razionalizzazione e di ridimensionamento degli istituti di cui al comma 1 da formulare anche sulla base delle esigenze e delle proposte degli enti locali, nonchè le modalità di applicazione e di coordinamento delle nuove disposizioni alle istituzioni scolastiche già dotate di personalità giuridica. Il predetto piano, avuto riguardo all'età dei alunni, al numero degli handicappati inseriti, alle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, terrà in specifica considerazione la necessità e i disagi che possono determinarsi in relazione ad esigenze locali, particolarmente nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole;

b) le modalità di esercizio dell'autonomia didattica, anche attraverso progetti di istituto che consentano forme di organizzazione modulare, procedure di valutazione, ambiti di flessibilità curricolare anche in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali;

c) le modalità di attuazione della collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni;

d) le modalità di esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa, volta ad attribuire alle istituzioni scolastiche anche la diretta gestione dei beni patrimoniali, e la capacità di stipulare le convenzioni anche con gli enti locali per la eventuale gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle disposizioni vigenti;

e) le modalità per la definizione di organici di istituto, anche in relazione all'impiego del personale su reti di scuole, che consentano di rispondere alle esigenze dei progetti educativi, sulla base di criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, e sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli studi;

f) la razionalizzazione della gestione del personale e le modalità di utilizzazione, nonché le modalità di reclutamento, senza aggravio di spese, dei docenti per attività extracurricolari, tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti;

g) le modalità di erogazione alle istituzioni scolastiche del contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico, e del contributo perequativo, entrambi a carico dello Stato, nonché delle entrate derivanti dalle tasse, dai contributi e da altri proventi, salvaguardando la piena realizzazione del diritto allo studio;

h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione, promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali e di compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

i) l'utilizzazione delle strutture residenziali degli istituti di educazione e dei convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore;

l) l'applicazione delle disposizioni del presente articolo agli istituti di educazione, tenendo conto delle loro specificità ordinamentali;

m) la definizione dello statuto dello studente, con indicazione dei diritti e dei doveri, delle modalità di partecipazione alla vita della scuola, *nonché' il comitato degli studenti da istituirsi in ogni scuola secondaria superiore, il quale esprime pareri e formula proposte direttamente al consiglio di istituto;*

n) la definizione dei compiti e della organizzazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IR-RSAE), del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, quali enti di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche, con la previsione, per la Biblioteca di documentazione pedagogica, del collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato, a richiesta, del personale comandato presso di essa, ai sensi dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, che sia giunto al termine del periodo massimo di comando previsto dalla legge;

o) il potenziamento degli organi collegiali della scuola, come organi di partecipazione e di gestione delle istituzioni scolastiche nel rispetto della libertà di insegnamento, da parte delle diverse componenti e delle famiglie, da valorizzare in relazione al rafforzamento dell'autonomia scolastica, *nonché' le modalità di elezione dei componenti del con-*

siglio di circolo o di istituto e quelle di partecipazione dei componenti elettivi e non elettivi, anche mediante procedure elettorali di secondo grado.

Art. 5.

*(Riorganizzazione funzionale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1994, uno o più decreti legislativi diretti alla riorganizzazione funzionale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ed alla revisione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, alla luce della normativa comunitaria specifica per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Gli schemi dei suddetti decreti legislativi verranno inviati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti criteri:

a) adeguamento degli uffici ai contenuti della politica di cooperazione;

b) definizione delle funzioni politiche, diplomatiche, tecniche e amministrativo-contabili;

c) individuazione della responsabilità gestionale dei singoli progetti;

d) definizione del ciclo dei progetti;

e) definizione approfondita degli interventi straordinari secondo i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed in coerenza con quelli dell'Ufficio per gli interventi umanitari della Comunità europea (ECHO) e dell'omologo Dipartimento delle Nazioni Unite;

f) invarianza degli oneri di funzionamento rispetto a quelli derivanti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

*(Attività di protezione sociale)*

1. Entro il 31 dicembre 1994, i beni patrimoniali già di pertinenza delle cessate gestioni fuori bilancio dei Ministeri della difesa e dell'interno nonché del Corpo della guardia di finanza, di cui, rispettivamente, al comma 12 dell'articolo 13, al comma 4 dell'articolo 9 e al comma 6 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, fatta eccezione per i beni di consumo acquistati con l'esclusivo apporto del personale dipendente, le cui rimanenze sono destinate agli organismi di cui al comma 4 del presente articolo, sono trasferiti negli inventari dell'ente nel cui ambito le gestioni stesse sono state svolte.

2. Entro il 31 dicembre 1994, le disponibilità liquide delle gestioni di cui al comma 1, accertate alla data di cessazione delle gestioni stesse,

sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli di spesa. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni dei predetti capitoli di entrata e di spesa.

3. Per assicurare gli interventi di protezione sociale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, a favore del personale militare e civile delle Forze armate, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo della guardia di finanza e dei loro familiari, nonché a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, sono concessi in uso alle organizzazioni di cui al comma 4 i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi. Con decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare il 31 dicembre 1994, saranno determinati le consistenze ed il valore di tali apporti nonché le relative norme d'uso.

4. Per l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 3, le Amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalità che saranno stabilite con regolamento approvato dai Ministri interessati, di concerta con il Ministro del tesoro, da emanare entro il 31 dicembre 1994.

#### Art. 7.

##### *(Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1994, un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) fissare in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione il rispetto dei livelli di protezione previsti dalla legislazione nazionale, ove più favorevoli alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori;

b) fissare gli obblighi generali e le responsabilità per l'attuazione delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro e per l'osservanza delle condizioni e le altre finalità di prevenzione e tutela dei lavoratori;

c) definire le forme organizzative di sicurezza a livello aziendale e le forme di cooperazione dei lavoratori al processo prevenzionale;

d) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;

e) indicare le caratteristiche e le funzioni dei servizi sanitari e di pronto soccorso aziendale, prevedendo altresì la definizione delle competenze, dei requisiti professionali e delle responsabilità del medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

f) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;

g) prevedere, al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità di prevenzione e di tutela dei lavoratori perseguite dalle direttive da attuare:

1) il necessario coordinamento tra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle regioni, dai comuni e dalle unità sanitarie locali, anche al fine di assicurare unità di indirizzi ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;

2) che i competenti enti ed istituzioni svolgano attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e prevenzionale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, anche tramite la istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione in detta materia;

3) i criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dall'attività lavorativa;

4) che per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, l'attività di vigilanza possa essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro;

5) che le interruzioni periodiche di cui all'articolo 7 della direttiva del Consiglio 90/270/CEE, nonché le prescrizioni minime di cui all'allegato alla medesima direttiva, siano espressamente definite e quantificate nel decreto legislativo di attuazione.

2. Il decreto legislativo recante le norme necessarie per l'attuazione delle direttive di cui al comma 1 in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro deve assicurare il mantenimento dei livelli di protezione più favorevoli rispetto alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori previsti dalla legislazione italiana vigente.

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 1994

**25<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
BERTONI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Lo Porto.**La seduta inizia alle ore 15,10.***IN SEDE CONSULTIVA****(758) PASSIGLI. - Norme in materia di conflitto di interesse**(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione: in parte favorevole e in parte contrario)

Il relatore RAMPONI riferisce sul provvedimento che interviene a regolamentare la materia del conflitto di interessi, con riferimento ai membri del Governo e ai loro familiari.

Tra le diverse norme, rileva ai fini della competenza della Commissione quella per la quale si prevede l'alienazione, tramite l'intervento di banche italiane e estere e sotto il controllo della CONSOB, delle partecipazioni dei predetti soggetti in società non quotate, operanti in settori strategici, tra cui quello della difesa. Tale procedura si applica anche per i valori di società quotate quando i soggetti detengono più del cinque per cento dei valori medesimi.

Il senatore Ramponi esprime quindi perplessità di carattere generale, ritenendo che in ogni caso il diritto di proprietà non possa essere messo in discussione nei termini suggeriti dal provvedimento. Esso infatti individua una procedura di alienazione forzata che risulta insoddisfacente rispetto alle finalità perseguite, in quanto anche il ricavato delle alienazioni continuerebbe a costituire una entità patrimoniale la cui redditività resterebbe potenzialmente influenzata dalle decisioni governative.

Ferma restando la necessità di pervenire ad una normativa *antitrust* - materia che peraltro resta esclusa dal contenuto del provvedimento - deve semmai essere promosso il principio in base al quale chi è chiamato ad assolvere un incarico ministeriale (ma ciò sarebbe valido anche per ogni altro tipo di incarico pubblico) deve poter garantire la più completa dedizione alle alte funzioni pubbliche a lui demandate.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore DOLAZZA, nel dichiarare di condividere le osservazioni fatte dal relatore, ritiene che non debba essere penalizzata la partecipazione degli imprenditori nell'amministrazione dello Stato; occorre semmai procedere alla definizione di una seria normativa *antitrust* e assicurare l'assoluta dedizione di chi è chiamato ad assolvere incarichi ministeriali agli interessi del Paese, senza violare il diritto alla proprietà privata.

Il senatore REGIS sostiene che il diritto di amministrare la cosa pubblica riconosciuto ad ogni cittadino sembra invece essere ingiustamente escluso o limitato per gli imprenditori. Se dovesse prevalere il principio in base al quale chi esercita attività economica non deve occuparsi della pubblica amministrazione occorrerebbe prevederlo esplicitamente col rischio però di violare palesemente il dettato costituzionale. Viceversa costituirebbe una norma manifestamente ingiusta quella che obbligasse il soggetto imprenditore ad affidare la gestione dei propri beni a terzi non tenuti a rendere conto del proprio operato.

Il presidente BERTONI, nel precisare gli aspetti del provvedimento di competenza della Commissione, sottolinea che occorre esprimere un parere circoscritto all'opportunità o meno che tra i beni, appartenenti a membri del Governo, assoggettati ad una particolare disciplina debbano includersi anche le partecipazioni in società non quotate operanti nel settore della difesa: occorre cioè valutare se tali partecipazioni possano costituire o meno oggetto di conflitto di interessi.

Prende poi la parola il senatore TAPPARO il quale, premesso che in Parlamento possono essere rappresentati gli interessi più vari, afferma che occorre fugare il rischio di interferenze e condizionamenti che possono derivare dalla concentrazione di attività imprenditoriali in settori strategici in mano a esponenti del Governo. Sotto questo aspetto e tenuto conto della competenza della Commissione, appare vieppiù preoccupante la titolarità di partecipazioni in società operanti nel settore della difesa. Sebbene pertanto appaiano legittime le preoccupazioni che muovono il presentatore del disegno di legge, restano alcune perplessità sul meccanismo ivi individuato per dirimere e prevenire eventuali conflitti di interesse. Occorrerebbe infatti individuare una soluzione equilibrata tra tutte quelle proponibili in materia che risponda all'esigenza di garantire la collettività rispetto ai comportamenti tenuti dall'Esecutivo.

Il senatore DELFINO, pur condividendo l'esigenza di circoscrivere l'oggetto della discussione agli aspetti di più diretta competenza della Commissione, ritiene tuttavia che il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere possa essere occasione per una riflessione di carattere complessivo che coinvolge il principio stesso della tutela della proprietà privata. Ritiene che per la sua peculiarità il settore della difesa, proprio perchè gli interventi dell'Esecutivo possono essere in questo campo molto incidenti, non possa restare escluso da una disciplina generale che regoli il conflitto degli interessi ove il Parlamento ritenga di doverla varare. Nella fattispecie in esame ritiene tuttavia di dover esprimere alcune perplessità sulle modalità attraverso le quali il predetto conflitto si intende risolvere.

Dopo un breve intervento del senatore PERUZZOTTI che esprime profonda perplessità sulla mancanza di criteri precisi relativi alla individuazione dei settori strategici, prende la parola il senatore LORETO che nel concordare sull'opportunità di inserire le imprese operanti per la difesa tra quelle di carattere strategico, osserva che in generale la normativa rivolta a disciplinare i conflitti di interesse non intende certo mettere in discussione il diritto di proprietà, ma regolarne semmai il godimento e l'esercizio, al cospetto di caratteristiche peculiari che alcune proprietà, o per l'entità assai notevole o per l'oggetto, vedi le imprese di informazione, possano presentare.

Quanto alle ipotesi di compressione del diritto di elettorato passivo che da taluni sembrano essere state adombrate, va altresì fatto rilevare, conclude il senatore Loreto, che da una parte la normativa sul conflitto di interessi si indirizza agli incarichi di Governo e non a quelli parlamentari, e che dall'altra, in ogni caso, già esistono nell'ordinamento incisive e giustificate limitazioni alla stessa eleggibilità parlamentare.

Il senatore CECCATO condivide la necessità di chiarire il concetto di settore strategico, rilevando il fatto che, in termini di potenziale influenza sulla gestione della cosa pubblica, potrebbe qualificarsi come strategico anche il possesso di un'impresa a livello strettamente locale. In ogni caso ritiene un irrinunciabile principio di democrazia quello di lasciare ai cittadini la libertà di scegliere i propri rappresentanti in ogni organismo di rappresentanza politica e, in questo senso, non sussisterebbe una particolare situazione di conflitto di interessi.

Al termine della discussione generale interviene il sottosegretario LO PORTO il quale afferma che è pur vero che la competenza della 4<sup>a</sup> Commissione è circoscritta all'inclusione del settore della difesa nella disciplina di cui all'articolo 5, ma è anche vero che tale settore viene associato ad altri rendendo inevitabile l'estensione dell'oggetto della discussione. Peraltro è proprio questa la parte qualificante del provvedimento all'insieme del quale debbono ritenersi estese le giuste osservazioni critiche in precedenza espresse.

Dopo aver ricordato che sulla materia oggetto del provvedimento sta per essere presentato un apposito disegno di legge governativo e che, insieme ad esso occorrerà attendere l'evoluzione dei progetti legislativi sulle concentrazioni monopolistiche, ritiene non del tutto comprensibile - sia da un punto di vista giuridico che da quello politico - l'ipotesi di enucleare nella particolare disciplina che si intende introdurre il settore della difesa. Condivide infine l'esigenza da più parti sottolineata di precisare meglio il concetto di settore strategico o di rilevanza nazionale.

Il relatore RAMPONI, nel replicare agli intervenuti, ritiene che non sussistano dubbi sulla rilevanza, in termini di potenziali conflitti di interesse, che può rivestire la partecipazione in società operanti nel settore della difesa. Tuttavia ribadisce che anche la titolarità di cospicui patrimoni, pur se non gestiti direttamente dal proprietario, potrebbe prestarsi a potenziali interferenze. Propone pertanto l'espressione di un parere che sia favorevole a riconoscere il settore della difesa tra quelli che per la loro rilevanza necessitano di una eventuale disciplina del conflitto di interessi, ma contrario nella misura in cui le disposizioni previste

dall'articolo 5 impongono l'obbligatoria alienazione di patrimoni privati, interferendo impropriamente sul diritto di proprietà.

Tale proposta di parere viene quindi approvata, a maggioranza, dalla commissione.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 1994

**27<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

FAVILLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Berselli.*

*La seduta inizia alle ore 16,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(743-bis) VENTUCCI ed altri: Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali**, risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente, Finanze e tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743 (Esame e rinvio)

Il senatore GUGLIERI riferisce sul provvedimento in titolo, che fa seguito al disegno di legge n. 743, già approvato dal Senato, con il quale si stanziavano 12 miliardi di lire per consentire l'erogazione delle pensioni per il 1994 a circa 1950 spedizionieri doganali i quali, a causa dell'eliminazione delle frontiere interne comunitarie, avevano visto cessare la propria attività. Nel sottolineare che tale intervento non è tuttavia ripetibile in futuro, il relatore si sofferma sul disegno di legge n. 743-bis, il quale persegue la finalità di ricreare risorse di reddito tali da porre nuovamente in grado gli spedizionieri doganali di contribuire alla propria previdenza. In particolare, con l'articolo 1 si prevede la partecipazione di tali soggetti al procedimento presso le commissioni tributarie, in virtù della loro particolare esperienza nel campo dei tributi doganali, imposte di consumo ed accise; l'articolo 2 permette che le merci da importare o esportare non siano necessariamente presentate agli uffici doganali nei casi in cui questi ultimi non intendano procedere alla loro verifica: ciò al fine di porre gli operatori economici nazionali sullo stesso piano competitivo dei concorrenti stranieri. Gli articoli 3 e 4 intendono dare maggiore snellezza alle procedure previste per ottenere certificazioni, autorizzazioni e specifiche provvidenze, creando nel contempo un responsabile di fronte all'Amministrazione finanziaria in caso di abusi o errori. L'articolo 5 risponde ad un'esigenza di tranquillità fiscale sentita dagli operatori i quali, in tutta libertà, possono richiedere la certificazione delle proprie operazioni intercomunitarie in rapporto agli adempimenti previsti. Infine, con l'articolo 6 si sottopone la fissa-

zione delle tariffe praticate dagli spedizionieri al preventivo controllo del Ministro delle finanze.

Si apre il dibattito.

Il senatore ROMOLI prospetta l'opportunità di specificare, nell'ambito dell'articolo 1, la portata del termine «imposte indirette».

Il senatore VENTUCCI fa presente al riguardo che i tributi in questione sono essenzialmente quelli doganali e le accise, ma può rientrarvi anche l'IVA nel momento in cui opera come diritto doganale. Nel sottolineare l'urgenza e l'importanza del disegno di legge, ricorda poi che gli altri paesi europei hanno adeguato la propria organizzazione doganale anticipando addirittura l'instaurazione del mercato unico europeo, laddove la dogana italiana non ha assolutamente cambiato le proprie procedure, neanche dopo l'introduzione del documento unico doganale. Ciò ha comportato, da una parte, che la categoria degli spedizionieri doganali non ha avuto alcuna opportunità per evolvere sul piano professionale preparandosi ad operare in un grande mercato interno alla CEE, dall'altra che lo Stato italiano non è riuscito per complicazioni burocratiche ad incassare l'intero importo dell'IVA prevista per l'anno in corso.

Il senatore VIGEVANI auspica un attento esame delle parti del provvedimento che prevedono l'affidamento agli spedizionieri di compiti oggi rientranti in pubbliche funzioni, nonchè della prerogativa prevista all'articolo 1 in relazione ai processi tributari.

Al riguardo il senatore VENTUCCI fa presente che l'articolo 1 è nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, mentre con l'articolo 2 non vengono minimamente scalfite le competenze delle dogane, nè assolutamente modificata l'attuale organizzazione doganale. Scopo della nuova disciplina è quello di permettere finalmente l'avvio di controlli documentali, che sono gli unici realistici ed efficaci.

Il senatore FARDIN chiede quali siano le conseguenze di un'accertata difformità tra i diritti doganali pagati e quelli dovuti.

Il senatore VENTUCCI fa presente che nel caso, per esempio, di un errore di tipo merceologico scattano delle sanzioni ma la merce è posta in libera pratica, mentre nel caso di una merce soggetta a limitazione, quest'ultima può essere bloccata al fine di un'eventuale confisca e sono altresì applicabili sanzioni penali. Auspica poi che l'approvazione del disegno di legge possa finalmente adeguare la situazione italiana a quella europea, dove vige un regime generalizzato di controllo «*a posteriori*», accogliendosi il principio che l'obbligazione doganale nasce con l'immissione in consumo della merce e non con il semplice attraversamento della linea di confine. Fa presente al riguardo che i presentatori del disegno di legge hanno acquisito informazioni anche dagli organi tecnici del Ministero delle finanze per evitare discrasie rispetto alla complessiva struttura ed organizzazione di tale amministrazione.

Il senatore ROSSI esprime le proprie riserve in merito a quest'ultima affermazione del senatore Ventucci, chiedendo come mai il Governo non si assuma la responsabilità di presentare proprie proposte in materia.

Il presidente FAVILLA esprime l'avviso che non debbasi al riguardo rilevare alcunchè di anomalo sul piano procedurale, dal momento che ciascun parlamentare è libero di acquisire informazioni tecniche dalle fonti che ritiene opportune.

Il sottosegretario BERSELLI dichiara che il Governo non esclude la possibilità di presentare emendamenti al testo in esame, ovvero di presentare un proprio provvedimento.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente FAVILLA avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 19 ottobre 1994, alle ore 9, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 17,45.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 1994

**36<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Intervengono il ministro della pubblica istruzione D'Onofrio e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Aloi.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(624) Nuove norme per l'avvio dell'anno scolastico ed abolizione degli esami di seconda sessione**

**(33) BISCARDI ed altri: Nuove disposizioni per l'istituzione di scuole e istituti e per la razionalizzazione della rete scolastica**

**(691) ALBERICI ed altri: Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione; attività didattiche integrative; decentramento e nuove norme per l'avvio dell'anno scolastico**

**(849) MAFFINI ed altri: Abolizione degli esami di riparazione, razionalizzazione della rete scolastica e autonomia federale; nuove norme per l'inizio dell'anno scolastico**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, sospeso nella seduta pomeridiana del 13 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che in tale seduta si era approvato l'articolo 3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4.

Il RELATORE illustra l'emendamento 4.3, volto a recepire una condizione posta nel parere espresso dalla Commissione bilancio. A suo giudizio, tuttavia, gli oneri che l'Amministrazione scolastica dovrà sostenere per lo svolgimento dei corsi integrativi, la cui copertura è già assicurata dal decreto-legge n. 523, entro i cui limiti opera il testo unificato, sono da intendersi comprensivi del pagamento di eventuali contratti di diritto privato a docenti esterni. Egli invita

pertanto il Ministro a confermare tale interpretazione alla Commissione.

Il ministro D'ONOFRIO fa presente che la condizione posta nel parere della Commissione bilancio è motivata dalla opportunità di fare ricorso ai docenti soprannumerari prima di stipulare contratti di diritto privato con docenti esterni. In questo senso, si potrebbe sostanzialmente recepire il contenuto del parere prevedendo di esaurire innanzitutto le disponibilità dei docenti soprannumerari e solo successivamente fare ricorso alle graduatorie di istituto.

Il RELATORE, pur concordando con la possibilità di prevedere espressamente l'utilizzazione di docenti soprannumerari, invita il Ministro a chiarire se la spesa per i contratti di diritto privato con docenti esterni che si rendessero necessari a seguito della indisponibilità, totale o parziale, dei docenti interni a svolgere i corsi integrativi sia da intendersi compresa nella quantificazione originaria di 205.580 milioni annui prevista dal decreto-legge n. 523. Peraltro, egli dichiara che il recepimento del parere della Commissione bilancio, eliminando totalmente la possibilità di ricorrere a docenti esterni, potrebbe comunque rappresentare un utile incentivo alle scuole per trovare al proprio interno le risorse necessarie allo svolgimento dei corsi.

Dopo che il senatore MASULLO ha invitato il Ministro a chiarire se l'entità della spesa per lo svolgimento dei corsi sarebbe la medesima sia se questi fossero tenuti da docenti interni che qualora fossero tenuti da docenti esterni, la senatrice ALBERICI dichiara di convenire sull'ipotesi prospettata dal Ministro. A suo giudizio, l'entità degli oneri non può che essere la stessa, indipendentemente da chi svolge i corsi. Quanto al parere reso dalla Commissione bilancio, ella dichiara che i docenti soprannumerari sono comunque implicitamente compresi nel testo del Comitato ristretto, laddove menziona i docenti interni.

A giudizio del senatore BRIENZA, nel caso in cui i corsi fossero tenuti dai docenti interni (che potrebbero sfruttare la differenza tra le diciotto ore contrattuali e le ventiquattro a cui possono arrivare) gli oneri sarebbero di gran lunga inferiori all'ipotesi in cui i corsi fossero tenuti da docenti esterni.

Interviene quindi il senatore MANIS, il quale sottolinea la delicatezza dell'argomento in discussione. Mediante l'utilizzo dei docenti soprannumerari, è indubbio che gli oneri sarebbero inferiori; tuttavia si porrebbe l'esigenza di redigere una graduatoria dalla quale attingere per le chiamate, dal momento che essi sono attualmente ripartiti su base provinciale. Qualora si facesse ricorso ai docenti tenuti al completamento delle diciotto ore contrattuali, l'onere a carico dell'Amministrazione sarebbe inesistente, ma si sottrarrebbero docenti necessari per le supplenze brevi nelle istituzioni scolastiche. Con il ricorso ai docenti che potrebbero completare l'orario a 24 ore infine, il parametro retributivo resterebbe comunque ancora contenuto e comunque inferiore rispetto all'ipotesi di ricorrere a docenti esterni. La scelta operata dal Comitato ristretto di attingere i docenti dalle graduatorie di istituto rappre-

sentava pertanto un giusto punto di equilibrio, che teneva conto sia delle esigenze finanziarie che della realistica indisponibilità di molti docenti ad aumentare le proprie ore fino a ventiquattro. Egli ritiene che le obiezioni sollevate dalla Commissione bilancio potrebbero essere superate eliminando il riferimento allo strumento contrattuale di diritto privato, ma mantenendo comunque la sostanza del ricorso alle graduatorie di istituto.

Prende infine la parola il ministro D'ONOFRIO il quale, rispondendo a molti degli intervenuti, conferma che la copertura assicurata dal decreto-legge n. 523, nei cui limiti opera il testo unificato in esame, riguarda il costo orario che l'Amministrazione scolastica dovrà sostenere per lo svolgimento dei corsi integrativi, indipendentemente da chi sarà chiamato a tenerli. L'eventuale ricorso ai docenti soprannumerari potrà comportare un risparmio di spesa, ma la stipulazione di contratti di diritto privato non comporterebbe comunque oneri aggiuntivi rispetto alla quantificazione effettuata. Al fine di recepire la sostanza del parere reso dalla Commissione bilancio, egli suggerisce comunque di inserire nel testo il riferimento ai docenti soprannumerari, riservando alla sede di esame in Assemblea la possibilità di trovare una formulazione che consenta di recuperare il ricorso a docenti esterni.

Dopo interventi dei senatori MANIS, BRIENZA, ALBERICI e PRESTI, il RELATORE dichiara di mantenere il testo dell'emendamento 4.3, rinviando alla sede dell'Assemblea l'approfondimento della questione. Egli fa presente peraltro che, nel caso tale emendamento fosse approvato, occorrerebbe coordinare di conseguenza i commi 2 e 3 dell'articolo 4.

Posto ai voti, l'emendamento è quindi accolto, con l'intesa che il relatore provvederà a coordinare l'intero articolo 4.

Il senatore BERGONZI illustra quindi l'emendamento 4.1, volto ad estendere la contrattazione sindacale ad organizzazioni diverse da quelle confederali.

Sull'emendamento 4.1 il RELATORE esprime parere contrario, dal momento che la dizione «organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative» è quella tradizionalmente usata sul piano legislativo ed è ampiamente comprensiva, soprattutto nel comparto della scuola, delle organizzazioni sindacali anche non confederali.

Il ministro D'ONOFRIO si associa alle considerazioni del relatore, dichiarando che prima di emanare l'ordinanza prevista dal decreto-legge n. 523 ha incontrato ben 17 organizzazioni sindacali.

Il senatore BERGONZI, preso atto delle dichiarazioni del Ministro, ritira l'emendamento.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'articolo 4, come emendato, che risulta accolto con l'astensione della senatrice ALBERICI (a nome del Gruppo Progressisti - Federativo), della senatrice MANIERI e del senatore PRESTI.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 4.

Il senatore PERLINGIERI illustra l'emendamento 4.0.2, volto ad attuare un elementare principio di eguaglianza nella fruizione dei servizi pubblici per il diritto allo studio. Il diritto individuale di scelta dell'istituzione scolastica non deve infatti essere limitato da discriminazioni nella fruibilità di detti servizi. L'emendamento proposto rappresenta quindi un primo passo verso la realizzazione della parità tra scuola pubblica e scuola privata.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 4.0.2 non può essere posto in votazione, in quanto su di esso manca il parere della Commissione bilancio, mancanza che potrebbe essere dovuta ad una tardiva presentazione dell'emendamento. Egli invita pertanto i presentatori a ritirarlo in questa sede e a ripresentarlo in Assemblea.

Dopo che il senatore BATTAGLIA ha dichiarato di ritenere che l'emendamento potrebbe incontrare il sostegno della sua parte politica nel corso dell'esame in Assemblea, il senatore PERLINGIERI lamenta che la Commissione non possa esprimersi su un tema di così grande rilievo. Affermando di aver presentato l'emendamento nei termini fissati dalla Commissione egli dichiara comunque di ritirarlo, ma si rammarica che la prevista calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per la seduta di giovedì mattina costringa la Commissione a un dibattito frettoloso.

Il PRESIDENTE fa presente che la calendarizzazione dei provvedimenti in Assemblea è una decisione autonoma della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. Peraltro, per quanto riguarda il provvedimento in esame, è stata la Commissione unanime a richiederne un esame parallelo rispetto al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 523, il cui esame è stato avviato e concluso con l'urgenza dovuta ai decreti-legge. Si riserva peraltro di verificare i motivi per i quali sull'emendamento 4.0.2 non è stato acquisito il parere della Commissione bilancio.

La senatrice MANIERI ritira quindi a sua volta l'emendamento 4.0.1, ritenendo più opportuna una sua ripresentazione in sede di esame dei disegni di legge recanti la riforma della scuola secondaria superiore. Oltre alle iniziative preventive previste nel testo unificato attualmente in esame, è peraltro estremamente necessario individuare altresì interventi che agevolino la permanenza e incentivino il rientro nel sistema scolastico (soprattutto professionale) di studenti che abbiano avuto esperienze lavorative esterne.

Anche il RELATORE concorda con l'opportunità di affrontare la questione dei crediti formativi, così come quella relativa al diritto allo studio, in sede di esame della riforma della scuola secondaria superiore.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore LORENZI illustra il subemendamento 5.1/1, con il quale - rispetto all'emendamento 5.1 - si intende rafforzare il trasferimento di competenze alle regioni. Su di esso la Commissione affari costituzionali ha dichiarato che non è condivisibile; egli si rimette comunque alla Commissione.

La senatrice ALBERICI illustra quindi l'emendamento 5.1 che si muove, in conformità anche a quanto ipotizzato nel disegno di legge n. 849 dei senatori Maffini ed altri, nell'ottica di delegare alle regioni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative attualmente svolte dal Ministero della pubblica istruzione in materia di istituzione, fusione e soppressione di unità scolastiche. Tale emendamento appare necessario al fine di fare chiarezza in merito alla attribuzione di responsabilità per operazioni quali la ristrutturazione della rete scolastica, legando l'organizzazione scolastica alle esigenze del territorio.

Il senatore MAFFINI illustra infine l'emendamento 5.2, del quale prospetta una riformulazione.

La senatrice ALBERICI ritiene che tale riformulazione configuri in realtà una proposta emendativa sostanzialmente diversa, sulla quale la Commissione non può esprimersi in mancanza dei prescritti pareri, anche per esigenze di coerenza rispetto a quanto testè deciso rispetto all'emendamento 4.0.2 del senatore Perlingieri.

Il RELATORE rammenta che la Commissione affari costituzionali si è espressa su tre distinti testi: sul testo dell'articolo 5 elaborato dal Comitato ristretto (che rappresentava un tentativo di armonizzazione delle competenze statali rispetto all'esigenza di attribuire alle regioni funzioni inerenti alla programmazione territoriale), in merito al quale ha espresso perplessità; sull'emendamento 5.1 (che trasferisce decisamente alle regioni tutte le competenze), sul quale ha espresso parere favorevole quanto alla conformità alla Costituzione; sull'emendamento 5.2 (che pone le regioni in funzione ausiliaria rispetto al Governo, modificando la situazione attuale solo mediante una parziale accentuazione del ruolo propositivo delle regioni), sul quale ha espresso parere favorevole pur proponendone alcune modifiche.

Rispetto all'ipotesi di mantenere l'attuale situazione centralista, che ha provocato innumerevoli danni, egli dichiara di preferire comunque l'ipotesi di trasferimento delle competenze alle regioni, esprimendosi pertanto in senso favorevole all'emendamento 5.1. Si riserva peraltro di presentare in Assemblea una proposta che preveda l'intesa con gli uffici scolastici regionali.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO il subemendamento 5.1/1 è respinto.

Sull'emendamento 5.1 il RELATORE suggerisce alcune modifiche.

Dopo che il SOTTOSEGRETARIO ha espresso parere contrario sull'emendamento, interviene per dichiarazione di voto il senatore LORENZI il quale, registrata con rammarico la contrarietà della Commissione ad ogni tentativo di operare un decentramento incisivo a favore delle regioni (contrarietà dimostratasi da ultimo con la reiezione del subemendamento 5.1/1), dichiara il voto contrario della sua parte politica ad un emendamento che giudica riduttivo rispetto alla possibilità di una riforma di ben più ampia portata.

Il senatore BRIENZA invita la Commissione a stralciare da questa sede la materia del decentramento, che ben più adeguatamente potrebbe essere affrontata in sede di esame della riforma della scuola secondaria superiore.

Il senatore CASTELLANI sottolinea a sua volta la delicatezza del tema affrontato, che indubbiamente necessita di un maggiore approfondimento. Egli dichiara di apprezzare lo spirito dell'emendamento 5.1, che attribuisce la responsabilità dell'allocazione dei servizi scolastici ai soggetti competenti a governare il territorio, ma ritiene che andrebbero parallelamente individuati i poteri di indirizzo e coordinamento da mantenere comunque in capo al Governo. Inoltre, la delega di funzioni alle regioni dovrebbe essere accompagnata da adeguati trasferimenti di fondo. Pertanto, egli dichiara l'astensione della sua parte politica sull'emendamento in esame, preferendo ad esso la formulazione dell'articolo 5 elaborata dal Comitato ristretto che pure potrebbe essere migliorata, eventualmente in Assemblea.

La senatrice ALBERICI insiste per la votazione dell'emendamento 5.1, dal momento che esso prevede il trasferimento di competenze di carattere esclusivamente amministrativo, senza intaccare in alcun modo i poteri di indirizzo e coordinamento del Governo. Resta peraltro pienamente disponibile a migliorarne peraltro il testo, eventualmente in vista dell'esame in Assemblea.

In considerazione del concomitante inizio dei lavori della Commissione riunite 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>, il PRESIDENTE sospende la seduta, rinviando il seguito dei lavori alla conclusione della seduta delle Commissioni riunite.

Con riferimento alla questione sollevata dal senatore Perlingieri, egli dà atto che l'emendamento 4.0.2 è stato presentato entro il termine fissato dalla Commissione; peraltro la Commissione bilancio non si è ancora espressa sugli emendamenti trasmessi, bensì solo sul testo unificato. L'emendamento 4.0.2 - che implica evidenti oneri finanziari - non poteva quindi essere posto in votazione, non essendo ancora scaduti i termini per l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

*La seduta, sospesa alle ore 16, è ripresa alle ore 17,40.*

Il senatore FRIGERIO dichiara che il Gruppo Lega Nord apprezza l'impostazione coerentemente regionalista dell'emendamento 5.1, il quale peraltro potrebbe condurre ad un regionalismo accentrato di mo-

dello tedesco. Dopo aver fatto presente al senatore Brienza che l'asserita eterogeneità del provvedimento discende, in realtà, dall'impostazione originaria del primo disegno di legge governativo, ipotizza di sopprimere tutte le parti non concernenti gli esami di riparazione.

La senatrice ABRAMONTE esprime perplessità sull'emendamento 5.1, sul quale potrebbe semmai astenersi.

Il senatore BERGONZI esprime forte apprezzamento per l'emendamento 5.1, mirante ad ottenere quel decentramento del sistema formativo che è ormai urgente. Egli ne condivide le linee generali, ma ritiene opportuno approfondirne con attenzione i dettagli, senza lasciarsi condizionare dalla fretta che inopportuno il Ministro ha imposto alla Commissione.

Il senatore MANIS dichiara di condividere le indicazioni emerse dal dibattito in ordine al decentramento e sull'opportunità di trattare il tema più approfonditamente in altra sede. L'articolo in esame, del resto, presenta il pericolo di approfondire il divario fra regioni forti e regioni deboli nel campo dell'edilizia scolastica e dovrebbero essere accompagnato da misure di riequilibrio nella distribuzione delle risorse finanziarie. Egli sarebbe quindi favorevole ad espungere dal testo in esame lo stesso articolo 5.

Il senatore MASULLO, richiamando i primi dibattiti parlamentari sulla riforma della scuola secondaria superiore, afferma che ogni riforma rappresenta innanzitutto un esperimento da intraprendere con coraggio e che la ricerca della perfezione è sempre stata assunta a pretesto da quanti, in realtà, si opponevano al cambiamento. Anche l'emendamento 5.1, quindi, pur con i suoi limiti, rappresenta un tentativo importante.

Il senatore BEVILACQUA si dichiara favorevole all'ipotesi di stralciare la questione dal testo in esame, non certo al fine di rinviarne la trattazione *sine die*, bensì onde poterla affrontare in un contesto più adeguato quale quello della riforma della scuola secondaria superiore.

La senatrice ALBERICI ringrazia i membri della Commissione per l'attenzione rivolta ad un tema così delicato. Pur registrandosi in questa sede il consenso che sarebbe necessario per affrontare una scelta coraggiosa e delegare finalmente alle regioni quelle competenze che consentirebbero un esercizio più intimamente connesso al territorio delle funzioni in materia scolastica, ella prende atto della disponibilità dichiarata da numerosi membri della Commissione a collaborare per migliorare il testo della proposta. Ritira pertanto l'emendamento, che non avrebbe comunque potuto essere dichiarato estraneo alla materia disciplinata dal disegno di legge in esame, al preciso fine di raccogliere i contributi positivi di tutte le parti politiche, in vista della ripresentazione dell'emendamento in Assemblea.

Il senatore MAFFINI ritira a sua volta l'emendamento 5.2, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea, eventualmente nella formulazione di cui ha dato conto alla Commissione.

Il RELATORE illustra infine l'emendamento 5.3, volto a recepire una condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione bilancio. Tale emendamento, relativamente al quale il SOTTOSEGRETARIO si è rimesso alla Commissione, è posto ai voti ed accolto.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'articolo 5 come modificato, che risulta accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il RELATORE dà per illustrati gli emendamenti da lui presentati, volti a migliorare la stesura tecnica dell'articolo.

Su tali emendamenti il SOTTOSEGRETARIO dichiara di rimettersi alla Commissione.

Il PRESIDENTE pone quindi separatamente ai voti gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3, che risultano accolti.

È parimenti accolto l'articolo 6 come modificato, con l'astensione della senatrice ALBERICI a nome del Gruppo Progressisti-Federativo.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 7, il PRESIDENTE lo pone ai voti nel testo elaborato dal Comitato ristretto che risulta accolto, con l'astensione della senatrice ALBERICI a nome del Gruppo Progressisti-Federativo.

Esauritosi l'esame degli articoli, il RELATORE richiama l'attenzione della Commissione sull'esigenza di coordinare due disposizioni che appaiono tra loro in contrasto contenute nel testo approvato: da una parte la Commissione ha infatti optato di limitare l'obbligatorietà della frequenza dei corsi integrativi ai soli corsi di recupero, decidendo per la facoltatività dei corsi di sostegno (emendamento 2.6); dall'altra ha invece mantenuto la possibilità per le famiglie che lo desiderino di gestire in proprio le attività didattiche integrative dei propri figli. Occorre pertanto chiarire l'interpretazione da dare a tale ultima disposizione, alla luce dell'approvazione dell'emendamento 2.6. Rispetto all'ipotesi di sopprimere del tutto il riferimento all'intervento delle famiglie, ovvero di mantenere la possibilità per le famiglie di esonerare i figli da tutti i corsi, egli ritiene che sia più consona all'orientamento espresso dalla Commissione con l'approvazione dell'emendamento 2.6 limitare l'intervento delle famiglie ai soli corsi di sostegno; presenta in tal senso una proposta di coordinamento.

Il senatore DOPPIO ritiene che, avendo la Commissione già scelto per la facoltatività dei corsi di sostegno, l'intervento delle famiglie non possa che riferirsi ai corsi di recupero, gli unici obbligatori e pertanto suscettibili di deroga.

Alle considerazioni del senatore Doppio si associa il senatore BRIENZA.

Il senatore MAFFINI ritiene invece che non sussista contrasto tra le due disposizioni richiamate dal relatore: lasciando il testo nella sua formulazione attuale, l'intervento delle famiglie verrebbe a riferirsi ad entrambe le fattispecie dei corsi integrativi (di recupero e di sostegno), secondo un'ottica che appare del tutto condivisibile.

Dopo che il senatore MANIS ha dichiarato di condividere la necessità di un coordinamento, nei termini esposti dal relatore, il PRESIDENTE fa presente che il testo contiene indubbiamente un margine di ambiguità sul quale il relatore ha correttamente chiamato la Commissione ad esprimersi, al fine di presentare all'Assemblea un testo coerente ed organico. Invita pertanto i membri della Commissione ad esprimersi sulla proposta di coordinamento avanzata dal relatore.

Il senatore BERGONZI si dichiara nettamente contrario, dal momento che a suo giudizio i corsi di sostegno dovrebbero essere tutti obbligatori.

Il senatore MASULLO ritiene che in sede di coordinamento non si possano fare scelte di merito, ma occorra limitarsi a valutare la coerenza interna del testo, prescindendo dalla preferenza per una soluzione rispetto ad un'altra. Avendo la Commissione deciso di rendere facoltativi solo i corsi di sostegno, diventa a questo punto essenziale disciplinare le modalità di esercizio di tale facoltà, relativamente alla quale appare opportuno coinvolgere la responsabilità delle famiglie.

Dopo che il senatore MAFFINI ha ripetuto che a suo giudizio il testo non presenta contraddizioni, il PRESIDENTE fa presente che la contraddizione appare del tutto evidente anche in considerazione della diversa genesi delle norme richiamate dal relatore. Da una parte la Commissione ha infatti approvato un emendamento al testo del Comitato ristretto; dall'altra ha invece mantenuto l'impianto elaborato in sede ristretta senza chiarire il rapporto in cui dovevano porsi le due norme. Mantenendo il testo nella sua formulazione attuale, l'intervento delle famiglie verrebbe riferito alla possibilità di esonero per tutti i corsi integrativi, soluzione alla quale egli è personalmente favorevole; coerentemente con l'emendamento 2.6, detto intervento dovrebbe invece essere limitato ai soli corsi di sostegno. Nell'un caso o nell'altro, è essenziale che la Commissione si esprima chiaramente, fugando ogni possibilità di dubbio.

A giudizio del senatore BEVILACQUA tutti i corsi integrativi dovrebbero essere resi facoltativi, a condizione che la responsabilità dell'esonero sia posta in capo alle famiglie, per lo meno fino al compimento del 18° anno d'età dello studente.

Anche il senatore MERIGLIANO ritiene che tutti i corsi integrativi debbano essere facoltativi, come auspicato anche dagli operatori del settore. Naturalmente, le famiglie debbono essere espressamente coinvolte nell'esercizio del diritto di scelta.

Il senatore LORENZI, pur essendo personalmente contrario all'obbligatorietà dei corsi, ritiene che a questo punto della discussione man-

tenere la possibilità d'esonero per tutti i corsi equivarrebbe a capovolgere la decisione della Commissione conseguente all'accoglimento dell'emendamento 2.6.

Il senatore SERRA ricorda che l'abolizione degli esami di riparazione era finalizzata a sollevare le famiglie dall'onere (anche finanziario) delle ripetizioni private. Mantenere la possibilità di deroga rispetto a tutti i corsi significherebbe pertanto, nella sostanza, lasciare le cose immutate rispetto alla situazione attuale con la sola differenza che tale onere sarebbe diluito nel corso dell'anno scolastico anzichè concentrarsi nel periodo estivo. Se in linea di principio sarebbe pertanto auspicabile che le famiglie potessero decidere se gestire in proprio tutte le attività integrative, in pratica è essenziale che la frequenza di almeno una parte di esse sia resa obbligatoria per legge.

A giudizio del senatore BRIENZA dovrebbe essere sancita l'obbligatorietà della frequenza a tutti i corsi integrativi, pena l'inapplicabilità sostanziale della norma.

La senatrice ABRAMONTE ritiene al contrario che sia sostanzialmente impraticabile sancire l'obbligatorietà della frequenza ai corsi, stante la difficoltà di configurare conseguenze certe per la mancata frequenza da parte di uno studente ad un corso obbligatorio. Se tale conseguenza dovesse identificarsi con la bocciatura, occorre chiarire che cosa accadrebbe se lo studente in questione dimostrasse tuttavia alla fine delle lezioni di avere autonomamente colmato le lacune dimostrate all'inizio dell'anno.

Dopo che la senatrice ALBERICI ha sottolineato come tutto ciò derivi dall'intempestiva abolizione per decreto-legge degli esami di riparazione, interviene il senatore PRESTI, a giudizio del quale alle famiglie dovrebbe essere riservata la possibilità di esonerare i propri figli da qualunque corso integrativo.

Anche il senatore MANIS ritiene doveroso fare salvo il diritto delle famiglie ad intervenire direttamente nella gestione delle attività didattiche dei propri figli. Rendere facoltativi tutti i corsi equivarrebbe però, come evidenziato dal senatore Serra, a non aver abolito gli esami di riparazione. L'obbligatorietà dei corsi di recupero deve quindi essere intesa come un sostegno alle famiglie che non possono sostenere l'onere delle ripetizioni private, incentivando al tempo stesso la frequenza degli studenti meno motivati che sono proprio quelli che maggiormente necessitano delle attività integrative. Non essendo peraltro questa la sede per capovolgere scelte già operate dalla Commissione, diventa essenziale coordinare le disposizioni in contrasto secondo le indicazioni del relatore.

Il senatore MASULLO prende di nuovo la parola auspicando che la discussione nel merito sulla obbligatorietà-facoltatività dei corsi sia più proficuamente ripresa in sede di esame in Assemblea. Per quanto riguarda l'esigenza di un coordinamento, ritiene che se l'intervento delle famiglie si configura come una deroga, esso non può che essere riferito

ai corsi di recupero, gli unici rimasti obbligatori; se invece detto intervento si configura come una modalità di esercizio della facoltà di non frequentare i corsi, esso va correttamente riferito ai corsi di sostegno, come prospettato dal relatore.

Il PRESIDENTE ritiene che in sede di coordinamento la Commissione possa operare entrambe le scelte: prevedere una deroga totale da parte delle famiglie rispetto a tutti i corsi integrativi, ovvero limitare tale possibilità di deroga ad una sola fattispecie dei corsi. Le due norme in contrasto hanno infatti pari dignità, tanto più che la Commissione, in sede di esame dell'articolo 3, non ha ritenuto di approvare la soppressione del comma 4, come prospettato dall'emendamento 3.3 del senatore Bergonzi, con ciò operando una scelta chiara ed inequivocabile a favore del mantenimento dell'intervento delle famiglie.

Stante la delicatezza della questione, che appare evidente anche dalla diversità di opinioni emersa nel dibattito, egli ritiene peraltro di consentire una discussione estremamente ampia, anche al di là dei limiti regolamentari, al fine di pervenire ad una soluzione chiara e coerente.

A giudizio del senatore BERGONZI, il coordinamento proposto dal relatore rappresenta un mero aggiustamento tecnico che, al di là delle considerazioni di merito, può essere condiviso in quanto finalizzato ad evitare inopportune incongruenze del testo. Prevedere invece che le famiglie mantengano la facoltà di esonerare i propri figli da tutti i corsi, equivarrebbe a rovesciare completamente la scelta operata dalla Commissione con l'approvazione dell'emendamento 2.6, compiendo una valutazione politica ulteriore relativamente alla quale egli esprime il suo convinto dissenso.

Dopo che il senatore DOPPIO ha ribadito che a suo giudizio l'intervento delle famiglie deve riferirsi ai corsi di recupero, tanto più che si tratta comunque di interventi relativi alla scuola secondaria superiore e non alla scuola dell'obbligo, il senatore LORENZI dichiara che sarebbe stato più opportuno trasferire l'onere delle attività integrative degli studenti ai docenti, il cui orario settimanale avrebbe potuto essere aumentato fino a 30 ore per consentire attività di *tutoring* e di sostegno nell'ambito dell'orario scolastico.

Interviene infine il sottosegretario ALOI, il quale conviene sull'esistenza di una contraddizione di fondo. A nome del Governo, egli dichiara che obiettivo prioritario deve restare quello di conferire pari dignità ai corsi integrativi rispetto alle attività curricolari, evitando che la facoltatività dei corsi sia intesa come uno scarico di responsabilità. Il Governo è peraltro pronto a rispettare le scelte autonome della Commissione.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di coordinamento del relatore, che risulta accolta.

Per dichiarazione di voto sul testo unificato nel suo complesso interviene quindi il senatore LORENZI, il quale preannuncia il proprio

voto contrario, in dissenso dal Gruppo Lega Nord, motivato dal carattere vincolistico del testo stesso, attraverso il quale si compie una scelta sostanzialmente antistorica rispetto alle prospettive di liberismo alle quali egli dichiara di aderire con convinzione. Il testo in esame comporta altresì forti rischi di accrescimento della spesa scolastica e di appesantimento dell'apparato burocratico e non può pertanto incontrare il suo personale consenso.

La senatrice ALBERICI, a nome del Gruppo Progressisti-Federativo, dichiara la propria astensione, dal momento che il testo in esame nasce come conseguenza dell'emanazione di un decreto-legge, intempestivamente adottato dal Governo, che comporterà comunque gravi difficoltà nello svolgimento dell'anno scolastico in corso.

Il relatore BISCARDI sottolinea le difficoltà da lui incontrate alla ricerca di una mediazione tra le diverse posizioni politiche. Ritiene che il provvedimento sia un doveroso atto di supplenza rispetto alle carenze unanimemente riscontrate nel testo del decreto-legge adottato dal Governo e preannuncia conseguentemente il proprio voto favorevole. Tale dichiarazione non prelude tuttavia ad un voto analogamente favorevole in sede di esame in Assemblea, qualora in quella sede il provvedimento fosse sostanzialmente modificato nei suoi principi informativi.

Il senatore BERGONZI preannuncia il voto contrario della sua parte politica, motivato dal mancato recepimento nel testo di alcune proposte essenziali, quale la previsione della frequenza obbligatoria a tutti i corsi. Il Gruppo di Rifondazione Comunista-Progressisti si riserva peraltro di decidere successivamente l'atteggiamento finale da assumere nei confronti del provvedimento, sulla base delle modifiche eventualmente apportate in Assemblea.

La senatrice ABRAMONTE dichiara la propria astensione, dal momento che il provvedimento non garantisce quelle certezze di cui la scuola avrebbe bisogno.

Anche il senatore DOPPIO dichiara che avrebbe preferito astenersi su un provvedimento che suscita numerose perplessità; tuttavia, l'esigenza di non vanificare il faticoso lavoro del Comitato ristretto e della Commissione lo induce a esprimere un voto favorevole che contribuisca a favorire l'immediata iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il senatore BRIENZA dichiara a sua volta il proprio voto favorevole, motivato da ragioni di coerenza e rispetto nei confronti del lavoro svolto dalla Commissione; si riserva peraltro in Assemblea di valutare l'atteggiamento da assumere nei confronti delle proposte emendative che saranno presentate in quella sede.

Anche il senatore PRESTI dichiara il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale-MSI, dovuto a ragioni di rispetto del lavoro finora svolto, pur mantenendo forti perplessità soprattutto a seguito della soppressione della possibilità di fare ricorso a docenti esterni nell'assegna-

zione dei corsi integrativi. Nel caso di dichiarata indisponibilità dei docenti interni, vi è infatti così il rischio che i corsi non possano essere addirittura attivati. Per quel che riguarda l'obbligatorietà-facoltatività dei corsi, ha già espresso i propri dubbi sulla scelta di limitare l'intervento delle famiglie, alle quali dovrebbe invece essere assicurata la più ampia libertà di scelta in ordine alla formazione culturale dei propri figli.

Il senatore MANIS preannuncia infine il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. La Commissione si era infatti impegnata a regolare i corsi integrativi con autonomo provvedimento, dopo averne soppresso la disciplina nell'ambito del decreto-legge n. 523, e sarebbe a questo punto estremamente grave disattendere quel preciso impegno politico.

Prende poi la parola il sottosegretario ALOI il quale esprime, a nome del Governo, rispetto e considerazione per il lavoro svolto dal Comitato ristretto e dalla Commissione in sede plenaria. A suo giudizio, restano nel testo alcuni nodi che dovranno essere sciolti in sede di Assemblea: cita in primo luogo l'articolo 5, relativo al decentramento, sul quale invita i membri della Commissione ad un'approfondita rimediazione; anche la questione dell'obbligatorietà-facoltatività dei corsi integrativi necessiterà di ulteriori riflessioni, anche al fine di dare segnali precisi agli operatori del settore. Egli dichiara comunque di rimettersi alla valutazione che la Commissione vorrà fare sul testo nel suo complesso.

Dopo che su richiesta del senatore LORENZI il PRESIDENTE ha accertato che la Commissione è in numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Biscardi di riferire favorevolmente in Assemblea sul testo, come emendato.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*  
(R029 000, C07°, 0006°)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi è convocato per domani, mercoledì 19 ottobre, alle ore 15,15. Avverte altresì che per concomitanti impegni del ministro Podestà, la seduta prevista per domani alle ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

*La seduta termina alle ore 19,40.*

**EMENDAMENTI  
AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO  
RISTRETTO PER I DDL NN. 33-624-691-849**

**Art. 4.**

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**4.3**

IL RELATORE

*Al comma 3, sostituire la parola: «maggiormente» con la parola: «effettivamente».*

**4.1**

BERGONZI, CUFFARO

*Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Diritto allo studio)*

1. Tutti gli alunni, qualunque sia l'istituto scolastico da essi frequentato, hanno diritto di avvalersi dei servizi offerti dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per l'attuazione del diritto allo studio, a parità di condizioni e con esclusione di ogni discriminazione correlata all'ente gestore della scuola frequentata».

**4.0.2**

PERLINGIERI, DOPPIO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Agli alunni dei corsi di qualifica degli istituti professionali, che sono stati respinti al termine dell'anno scolastico, è riconosciuto un credito formativo per le materie nelle quali hanno raggiunto la sufficienza.

2. Agli stessi è consentita, nel successivo anno scolastico, la possibilità di frequentare esclusivamente gli insegnamenti per i quali la valutazione sia stata negativa.

3. In tale caso le istituzioni scolastiche forniranno agli allievi moduli di consolidamento in auto formazione per gli insegnamenti per i quali è stato riconosciuto il credito formativo.

4. Ove il numero degli alunni non consenta gli inserimenti aggiuntivi nelle classi ordinarie, le istituzioni scolastiche possono istituire appositi corsi pomeridiani e serali con le finalità di cui sopra.

5. Nel caso in cui la valutazione negativa investa materie relative all'area di indirizzo, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, potranno valutare, ai fini della concessione della promozione alla classe successiva o dell'ammissione all'esame di qualifica, anche esperienze successivamente acquisite dagli allievi interessati in attività di lavoro o in corsi di formazione professionale regionale, opportunamente integrati, ove necessario, con il curriculum scolastico».

**4.0.1**

MANIERI

### **Art. 5.**

*All'emendamento 5.1, comma 1, sostituire le parole: «sono delegate alle regioni, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione» con le seguenti: «sono demandate alle regioni».*

**5.1/1**

LORENZI, FRIGERIO, MAFFINI, SERRA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 5.**

1. A decorrere dall'anno scolastico 1995-1996 sono delegate alle regioni, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative statali in materia di:

- a) istituzione, fusione e soppressione di unità scolastiche e di sezioni staccate;
- b) formazione di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media di primo grado;
- c) aggregazione di scuole secondarie di diverso ordine e tipo;
- d) denominazione di istituti.

2. Le regioni esercitano le funzioni delegate ai sensi del comma 1 entro i limiti della risorse finanziarie e di personale di cui sia stata accertata la disponibilità.

3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 1, le regioni, sentiti gli enti locali, nonché gli uffici scolastici regionali, approvano piani triennali di razionalizzazione della rete scolastica. Tali piani assicurano una efficace distribuzione delle istituzioni scolastiche, in relazione ai bisogni formativi accertati sul territorio regionale e nel

rispetto degli obiettivi generali di programmazione scolastica definiti dalle leggi dello Stato.

4. I piani devono tener conto, per ciascuna provincia, del numero degli alunni frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle sue prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato, nonché delle specifiche esigenze socioeconomiche in esso esistenti. In particolare, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed ai fini da essa previsti, esso terrà conto altresì dell'età degli alunni, del numero degli alunni portatori di handicap, delle esigenze delle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile e, con specifica considerazione, delle necessità e dei disagi che possono determinarsi in relazione a situazioni locali, soprattutto nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole.

5. I piani devono altresì prevedere la graduale soppressione dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e degli educandati femminili dello Stato che accolgono meno di 30 convittori o semiconvittori.

6. Sono abrogati gli articoli 51 e 52 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994».

5.1

ALBERICI, PAGANO, BUCCIARELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le regioni, sentiti gli enti locali, previa intesa con gli uffici scolastici regionali, predispongono piani triennali di razionalizzazione della rete scolastica, al fine di assicurarne una efficace distribuzione sul territorio. I piani vengono inviati al Ministro della pubblica istruzione per la loro approvazione. Eventuali variazioni, nel rispetto delle leggi dello Stato sono concordate dal Ministro con le regioni proponenti».

5.2

MAFFINI, MANIS, PRESTI, VEVANTE SCIOLETTI,  
BRIENZA

*Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «L'istituzione di unità scolastiche può derivare esclusivamente da preventive soppressioni e comunque non può comportare oneri a carico dello Stato»*

5.3

IL RELATORE

## Art. 6.

*Al comma 2, sostituire le parole: «28 febbraio» con le seguenti: «31 gennaio».*

6.1

BISCARDI, *relatore*

*Al comma 7, sostituire le parole: «operazioni previste dall'articolo 1» con le seguenti: «operazioni di mobilità del personale».*

**6.2**

BISCARDI, *relatore*

*Sopprimere i commi 8 e 9.*

**6.3**

BISCARDI, *relatore*

### **PROPOSTE DI COORDINAMENTO**

*All'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: «le attività didattiche integrative» con le altre: «le attività integrative di sostegno».*

**Coord. 1**

BISCARDI, *relatore*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 1994

**31ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
FAGNI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la FRT il presidente, dottor Filippo Rebecchini, il direttore dott. Stefano Selli, il presidente dell'Associazione televisioni locali, dottor Piero Passetti, il presidente dell'Associazione radio locali, dottor Roberto Giovannini, per la Fininvest, il direttore della sede del Lazio per l'elettronica industriale e responsabile del rapporto con le istituzioni per il settore della elettronica industriale, ingegnere Mezzetti, per la Commissione delle telecomunicazioni della Camera di commercio USA, il coordinatore, Mr. John Fanti.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, C08ª, 0005ª)

Il presidente FAGNI avverte che da parte del senatore Stanzani Ghedini è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte inoltre che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla multimedialità: audizione di rappresentanti di FRT, Fininvest, Commissione delle telecomunicazioni della Camera di commercio USA**  
(R048 000, C08ª, 0001ª)

Dopo una breve introduzione del presidente FAGNI, interviene il dottor REBECCHINI, il quale osserva che, grazie alla cosiddetta rivoluzione digitale, il processo di integrazione tra i settori della televisione, delle telecomunicazioni e dell'informatica sta ricevendo un notevole impulso. Ovviamente, i veicoli di tale processo sono rappresentati sostan-

zionalmente dal cavo e dal satellite, il primo dei quali, soprattutto, permette utilizzazioni che non riguardano solo la televisione, consentendo anche l'interattività di tutto il sistema radiotelevisivo.

Per creare un ambiente favorevole allo sviluppo del nostro paese della rivoluzione multimediale e interattiva, si pone in primo luogo l'esigenza di modificare il quadro normativo, introducendo immediatamente un processo di progressiva liberalizzazione che consenta lo sviluppo e l'affermazione delle nuove tecnologie.

Tra l'altro, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni deve da più di tre anni emanare un regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 73 del 1991, che disciplina le modalità per il rilascio della concessione o l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio dei cavi. Inoltre dal 1° gennaio 1998, ogni paese appartenente all'Unione europea dovrà liberalizzare le reti di telefonia locale mettendo così fine ad ogni situazione di monopolio.

È necessario poi, per creare ulteriori condizioni favorevoli, prevedere un forte intervento statale per l'introduzione di incentivi, soprattutto di natura fiscale e creditizia, che sostengano e favoriscano le innovazioni.

Va poi sottolineato che occorre creare le condizioni per una crescita simultanea della costruzione di reti e dell'offerta di servizi, evitando così di ripetere errori già commessi in passato, quali il caso di Videotel. Ovviamente, parallelamente alla gestione ed installazione delle reti di comunicazione dovrà essere seguita l'evoluzione della domanda.

Per quanto concerne gli investimenti necessari per realizzare una totale cablatura del territorio, il dottor Rebecchini ritiene che non sia né utile né necessario affrontare subito costi elevatissimi per realizzare una rete che copra l'intero paese. In un primo momento almeno, sarà sufficiente procedere alla cablatura di aree campione, tenuto conto che, per la conformazione del nostro territorio e soprattutto con riferimento ai centri urbani con grande densità abitativa, è realistico stimare un costo medio superiore ai 2 milioni di lire ad utenza servita. È quindi più realistico ipotizzare, in un periodo di cinque-sette anni, la possibilità di effettuare un cablaggio procedendo per aree campione, comunque nel rispetto delle regole della concorrenza nella gestione della rete e quindi garantendo condizioni di parità per tutti gli operatori, pubblici e privati, che potranno, senza distinzioni né discriminazioni, offrire il proprio contributo a tale processo innovativo.

È opinione comune che l'Italia dimostri un forte ritardo rispetto ad altri paesi nell'introduzione delle innovazioni tecnologiche nel campo delle telecomunicazioni. Tale opinione non è però del tutto corretta, in quanto, ad esempio, nel settore della telefonia mobile il nostro Paese è all'avanguardia. Nel comparto radiotelevisivo, d'altra parte, l'Italia si trova in una situazione del tutto particolare, in quanto si utilizza esclusivamente la distribuzione via etere, che rappresenta un veicolo tecnologico facile, tradizionale, non costoso ed efficiente. Ciò ha consentito al nostro paese, sinora, di massimizzare i propri risultati economici. Questa anomala situazione, però, se è stata vantaggiosa in passato, appare rischiosa per il futuro. Infatti, se il ritardo accumulato può essere convertito da fattore di debolezza a fattore di forza, proprio perché non si sono investiti ingenti capitali in tecnologie e reti che rischiano di diventare presto obsolete, lo stesso ritardo può però diventare cronico e

quindi non più recuperabile se non si coglie in tempo la sfida internazionale della multimedialità e interattività per la quale gli altri paesi si stanno attrezzando.

Comunque, è realistico ipotizzare che la radio e la tv generalista rimarranno per un periodo di almeno quindici-venti anni le strutture portanti del sistema radiotelevisivo italiano; inoltre va ricordato che la quota di spese pubblicitarie sul PIL è nettamente inferiore a quella statunitense. Peraltro, la conversione del sistema radiotelevisivo, come linea di tendenza, dovrà seguire la logica dell'acquisizione dei servizi e conseguentemente dovrà avviarsi un progressivo cambiamento della cultura dell'utente radiotelevisivo, che dovrà considerare l'offerta non più come gratuita e principalmente rivolta alla informazione o allo svago, ma come offerta a pagamento per servizi altamente specializzati e quasi personalizzati.

Come conseguenza della rivoluzione multimediale, la trasformazione del sistema televisivo riguarderà soprattutto l'aspetto territoriale e locale dei servizi che possono essere offerti, tenuto conto anche dei tempi e delle modalità per l'installazione delle reti. È questo un aspetto che potrebbe finalmente attribuire un ruolo decisivo all'emittenza locale, oggi stretta nella morsa della mancanza di risorse e di ascolti. Si può configurare la costituzione di vere e proprie reti civiche territoriali nelle quali l'offerta di carattere locale costituirebbe l'elemento centrale.

Dopo aver espresso perplessità circa le possibilità di sviluppo futuro del veicolo costituito dal doppino telefonico, il dottor Rebecchini accenna alla questione della utilizzazione delle frequenze via etere nella prospettiva di una loro ottimizzazione e razionalizzazione. Infatti, tenuto conto dei tempi lunghi occorrenti per la completa attuazione delle nuove tecnologie, la trasmissione via etere sarà prevalente per lunghissimo tempo, in via esclusiva o in *simul cast*. È perciò necessario che il Ministero cominci a rispettare le scadenze imposte dall'attuale normativa, di fronte alle quali è rimasto del tutto inadempiente. Ricorda in proposito che il piano di ripartizione delle frequenze, che per legge doveva essere aggiornato ogni cinque anni, risale al 1983, mentre il piano di assegnazione per le frequenze radiofoniche doveva essere elaborato entro il maggio scorso e quello televisivo aggiornato entro il mese corrente.

Per quanto concerne la questione della concorrenza tra gestori di rete e fornitori di servizi, il dottor Rebecchini ritiene che nel nostro Paese si imponga la massima apertura ad ogni forma di liberalizzazione, sia per quanto riguarda la gestione e l'installazione delle reti via cavo, sia per quanto riguarda la fornitura dei servizi. Appare poi condivisibile, coerentemente ad un orientamento generale di mantenere una netta separazione tra i gestori delle reti e i fornitori dei servizi, per consentire il più largo accesso alle reti e, nel contempo, favorire la specializzazione anche su scala internazionale delle vocazioni imprenditoriali nei settori delle telecomunicazioni e dell'editoria.

L'esperienza italiana ha poi dimostrato che occorre senz'altro istituire una Autorità di regolamentazione del settore, di natura collegiale, e tale da riassumere in sé tutte le competenze a livello tecnico, ferma restando la sfera di attribuzioni propria dell'Autorità antitrust in materia di tutela della libera concorrenza a livello più generale. Questa autorità collegiale, unica per tutto il settore delle telecomunicazioni e delle tele-

visioni, stabilirà gli standards qualitativi del servizio e le tariffe di accesso e dovrà essere in grado di disciplinare rapidamente, seguendo l'evoluzione tecnologica, le regole e i requisiti d'accesso alle reti, nonché vigilare sul rispetto dei limiti e delle norme a tutela della pluralità complessiva di offerte del sistema.

In via operativa, potrebbe essere poi utile istituire un comitato nazionale consultivo per le nuove tecnologie con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e quindi senza necessità di ricorrere ad una legge, che richiederebbe tempi lunghi. Questo Comitato potrebbe riunire le migliori professionalità pubbliche e private provenienti dai settori di gestione di reti, dei fornitori di servizi, inclusi ovviamente gli operatori radiotelevisivi, e i produttori di *hardware* e componentistica, affinché nel giro di pochi mesi possa essere elaborata, sulla base del modello statunitense, una vera e propria «Agenda for action» sulla via italiana alle nuove tecnologie.

Interviene quindi il dottor PASSETTI, il quale sottolinea la necessità di limitarsi, in un primo momento, al cablaggio di alcune aree campione, evitando così sul nascere la proliferazione di nuove situazioni di monopolio e garantendo nel contempo più spazio al pluralismo, attraverso l'esaltazione del ruolo dell'emittenza locale.

Giudica indispensabile mantenere una netta distinzione tra gestori di reti e fornitori di servizi proprio per evitare l'affermazione di posizioni dominanti. Infatti, se il gestore della rete potesse fornire anche i servizi, non sarebbe più garantita la concorrenza e ancora una volta resterebbero penalizzate le piccole emittenti locali.

Sotto quest'ultimo profilo, infine, ribadisce l'esigenza di dare applicazione alle norme vigenti a sostegno delle tv locali, che altrimenti, in attesa della introduzione di nuove tecnologie, rischiano di scomparire.

Ha poi la parola l'ingegner MEZZETTI in rappresentanza della Fininvest. Dichiarò che il gruppo cui egli appartiene si riconosce pienamente nella relazione del dottor Rebecchini e precisa che, di fronte all'avvento di nuove tecnologie nel settore, l'industria italiana potrà ricevere benefici per quanto concerne il *software*, mentre appare troppo arretrata nella parte componentistica per poter impedire l'ingresso massiccio nel mercato italiano delle grandi imprese straniere specializzate.

Per quanto concerne la realizzazione del cavo, ritiene che occorrano elevatissimi investimenti e che quindi il rapporto iniziale costi/benefici si profila molto elevato, soprattutto assai ingente appare il cosiddetto «costo dell'ultimo miglio». Per ovviare a quest'ultimo inconveniente, ritiene che l'ultimo miglio potrebbe essere coperto utilizzando il sistema MMDS, che consiste nel percorrere il tratto finale sino alle case con microonde, utilizzando le frequenze satellitari. Questa soluzione, che consentirebbe un notevole risparmio rispetto alla cablatura completa del territorio, viene già usata negli Stati Uniti nelle aree a scarsa densità abitativa.

Seguono i quesiti da parte dei senatori e risposte degli intervenuti.

Il senatore ALÒ chiede di meglio circostanziare l'affermazione del dottor Rebecchini sulla quota di spese pubblicitarie in Italia, da cui po-

trebbe discendere la possibilità di incrementare la quota di pubblicità televisiva nel nostro Paese: con riguardo al *gap* rispetto agli Stati Uniti chiede di conoscere la differenza tra il costo contatto per la pubblicità televisiva in Italia e negli Stati Uniti. Chiede quindi una precisazione circa la concorrenza nella costruzione e gestione di reti di telecomunicazione, affermando che dalle parole del dottor Rebecchini sembrerebbe trattarsi non di competizione tra più operatori su un medesimo territorio, bensì di una pluralità di soggetti che operano ciascuno su una distinta area territoriale. Pone un ulteriore quesito circa il ruolo degli enti locali nella realizzazione di reti che interessano il loro territorio, anche in situazioni che potrebbero non garantire necessariamente un ritorno economico all'investitore privato e nella necessità invece di sviluppare il tessuto produttivo locale. Domanda altresì quali iniziative la FRT abbia assunto per sollecitare l'attuazione dell'articolo 10 della legge n. 422 del 1993 in ordine alla distribuzione di risorse a favore dell'emittenza locale, nonché circa la possibilità dell'emittenza locale di assorbire quote di pubblicità nazionale.

Il senatore GIURICKOVIC chiede di conoscere la rappresentatività della FRT in relazione alle altre associazioni di emittenti radiotelevisive, nonché l'atteggiamento con il quale viene vissuta la competizione con le tv nazionali da parte dell'emittenza locale.

Il presidente FAGNI chiede un chiarimento circa gli oneri per il pagamento del diritto d'autore che sarebbero connessi all'utilizzazione del satellite, nonché sui compiti del Comitato nazionale consultivo delle nuove tecnologie proposto dalla FRT.

Il dottor REBECCHINI afferma anzitutto che l'associazione raggruppata 250 emittenti radiofoniche e 150 televisioni, le quali totalizzano il 90 per cento dell'ascolto televisivo e il 50 per cento di quello radiofonico; nell'ambito dell'associazione, emittenti nazionali e emittenti locali convivono, trovando un'intesa su molti punti di comune interesse, con un dissenso e posizioni autonome in relazione al problema delle risorse a disposizione del mercato.

In relazione ad una richiesta di chiarimento del senatore GIURICKOVIC il dottor PASSETTI fa presente che, a norma dello statuto della FRT, un'emittente aderente non può appartenere ad altra associazione.

Riprende quindi il suo intervento il dottor REBECCHINI affermando che, in base alla normativa del diritto d'autore, un programma diffuso via satellite deve essere in regola con i diritti per ogni nazione sulla quale ricade il segnale, circostanza che comporta un aggravio di oneri per le emittenti.

Per quel che concerne il Comitato nazionale consultivo sulle nuove tecnologie, dovrebbe a suo avviso trattarsi di un organismo ove siano presenti i rappresentanti più qualificati dal punto di vista tecnologico degli operatori, per poter elaborare tecnologie di sviluppo del mercato.

Un'ulteriore crescita della pubblicità nel sistema delle comunicazioni, per raggiungere il livello statunitense (sopravanzando al riguardo molti Paesi europei), può essere possibile in primo luogo attraverso un

deciso rilancio della situazione economica generale e quindi attraverso una più organica politica tariffaria, con un accordo tra i diversi soggetti che porti alla pubblicazione di listini con voci comparabili; ricorda altresì che la RAI ha in diverse occasioni superato i limiti di affollamento pubblicitario ad essa assegnati dalla legge Mammi.

Per quanto riguarda la costruzione e gestione di infrastrutture di telecomunicazione, afferma che il problema può essere affrontato area per area, con un ruolo attivo delle amministrazioni locali per avviare il cablaggio di una singola zona, tenendo conto dei servizi che si offrono e delle possibilità di ritorno degli investimenti. Afferma inoltre che in ogni area non appare realistico ipotizzare la presenza di più di un operatore, a differenza dell'offerta di servizi. Nell'intero Paese pertanto, sotto il controllo di un'autorità pubblica, si può ipotizzare una pluralità di operatori ciascuno dei quali costruisce e gestisce in una zona assegnata un'infrastruttura per le telecomunicazioni e per la distribuzione radiotelevisiva via cavo. Dichiarò altresì che la FRT ha già provveduto a sollecitare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni a dare applicazione all'articolo 10 della legge n. 422 del 1993 (regolamento per distribuire quote del canone di abbonamento alla radiodiffusione all'emittenza locale) e che sta già predisponendo una diffida perchè il dettato legislativo sia adempiuto. Al riguardo, tuttavia, ripercorrendo il disposto del già citato articolo 10, evidenzia taluni problemi applicativi: in primo luogo si tratta di definire un regolamento che disponga un piano di interventi e di sostegno e non in via immediata un'erogazione di risorse; in secondo luogo non è definita la quota da distribuire, tenendo conto sia della convenzione con la RAI che delle risorse totali di cui la RAI dovrà disporre per effetto della sua situazione finanziaria; infine è ipotizzabile che per dare attuazione alla legge e al successivo regolamento potrebbe occorrere una copertura finanziaria da definire eventualmente in sede di sessione di bilancio. Sottolinea comunque che da parte della FRT non vi è stata alcuna remora nel sollecitare l'attuazione di una norma di legge da parte del Ministero delle poste.

Esprime quindi l'avviso che l'emittenza locale, attraverso la costituzione di circuiti possa assorbire anche quote di pubblicità nazionale. Tale circostanza potrebbe tuttavia essere più facilmente riscontrabile qualora si definissero forme di accordo tariffario; al riguardo una nuova legge, senza stabilire direttamente le tariffe, potrebbe tuttavia assegnare all'autorità il potere in taluni casi e con particolari procedure di intervenire in materia tariffaria.

Il dottor PASSETTI, dopo aver sottolineato che aderiscono alla FRT tutti i circuiti delle televisioni locali, condivide l'ultima affermazione del dottor Rebecchini, rilevando tuttavia la necessità per il legislatore di prevedere una normativa specifica per l'emittenza locale, che ha una situazione di mercato diversa da quella nazionale. Attualmente invece la pressochè totale omologazione delle normative sta comportando la sottrazione all'emittenza locale anche dello spazio delle televendite, su cui si stanno lanciando le reti nazionali. Fa presente che la FRT costituisce comunque un primo e importante tavolo di confronto al proprio interno tra emittenza locale e nazionale, componenti le quali, se non trovano un accordo, assumono anche iniziative diverse. Inoltre la FRT ha svolto e intende continuare a svolgere iniziative comuni con altre associazioni di

emittenti, soprattutto per quanto riguarda gli inadempimenti dell'amministrazione pubblica.

Il senatore FALQUI, dopo aver ringraziato i rappresentanti della FRT, presenti al loro massimo livello, per il contributo offerto all'indagine, fa presente che la Commissione aveva chiesto ad FRT e a Fininvest, separatamente, di dare risposte su un documento che prevedeva anche opzioni di carattere politico circa l'organo di regolamentazione. Al riguardo avrebbe pertanto gradito una presenza della Fininvest al massimo livello onde acquisire un contributo utile per l'indagine. Esprime pertanto rammarico per il livello di partecipazione scelto dalla Fininvest.

Il senatore SCIVOLETTO si associa alle considerazioni del senatore Falqui e ricorda che le istituzioni pubbliche e private che sono state ascoltate sin qui dalla Commissione sono state sempre rappresentate ai massimi livelli. Ora, a suo avviso anche la Fininvest, inserita dalla Commissione in quanto tale (e non come associata FRT) nel calendario delle audizioni, avrebbe dovuto per correttezza intervenire con i suoi massimi responsabili. Tra l'altro, la Commissione ha rivolte specificamente l'invito al presidente Confalonieri.

Il presidente FAGNI ricorda che i telegrammi di convocazione sono stati inviati separatamente alla FRT e alla Fininvest, pur avendo la Commissione consentito lo svolgimento di un'audizione congiunta. Osserva poi che l'ingegner Mezzetti è il responsabile per la Fininvest dei rapporti con le istituzioni nel settore dell'elettronica industriale. È probabile quindi che la Fininvest abbia effettuato una valutazione delle esigenze della Commissione esclusivamente sotto il profilo delle problematiche afferenti alle nuove tecnologie. Come emerge invece dal documento inviato ai soggetti auditi, da parte della Commissione veniva richiesta anche, se non prevalentemente, l'indicazione di strategie politiche ed economiche per lo sviluppo del settore. Era quindi opportuno che, oltre all'ingegner Mezzetti, fossero intervenuti anche i responsabili della conduzione dell'azienda.

Il senatore DEBENEDETTI osserva che il rapporto tra il mondo delle telecomunicazioni e la realtà in cui opera la Fininvest è di fondamentale importanza ai fini dell'indagine e, allo stesso tempo, l'azione del Governo in questo settore sarà determinante per la vita stessa delle aziende. E allora non può non essere considerata come centrale, ancora una volta, la questione del conflitto di interessi. Non si può ipotizzare una nuova disciplina della materia senza prima aver risolto quest'ultimo problema, che rischia di rappresentare un impedimento per il varo stesso della nuova normativa.

Il dottor REBECCHINI precisa che il documento consegnato alla Commissione e da lui illustrato è stato redatto congiuntamente dai rappresentanti della FRT e della Fininvest e contiene senza dubbio spunti di natura politica ed economica. Non ritiene poi di essere qualificato a rispondere sulle più generali questioni del conflitto di interessi o della correttezza del comportamento della Fininvest.

Il presidente FAGNI dichiara quindi conclusa l'audizione dei rappresentanti di FRT e Fininvest e, dopo averli ringraziati, li congeda.

Viene quindi introdotto, in rappresentanza della Commissione delle telecomunicazioni della Camera di commercio statunitense, Mr. John Fanti.

Dopo una breve introduzione del presidente FAGNI, ha la parola Mr. Fanti, il quale esprime apprezzamento per il documento inviato dalla Commissione, che racchiude le più importanti problematiche riguardanti lo sviluppo del settore delle telecomunicazioni in Italia.

Dopo aver premesso che, per favorire lo sviluppo di questo comparto e creare occupazione le tecnologie da sole non sono sufficienti, in quanto occorre aiutare le imprese con interventi normativi appropriati (e quindi regolamentando *ex novo* la materia), fa presente che è necessario in primo luogo istituire un organismo regolatore indipendente che sorvegli il rispetto delle regole del mercato e della libera concorrenza.

Ricorda poi che, quando nel 1984 negli Stati Uniti si è deciso di aprire il settore alla libera concorrenza, la società allora operante in regime di monopolio (AT&T) espresse ovviamente le sue perplessità. Successivamente, invece, si è accorta che lo sviluppo della concorrenza, favorendo la crescita del mercato, poteva creare giovamento anche ad essa. In effetti, oggi, la AT&T possiede circa il 65 per cento del mercato, ma è cresciuta quantitativamente e qualitativamente in quanto si è giovata, appunto, dello sviluppo stesso del mercato.

In Italia, è necessario procedere gradualmente sulla via della liberalizzazione dei servizi, cominciando da quelli a maggiore valore aggiunto.

Per quanto concerne la concorrenza nel campo delle infrastrutture, Mr. Fanti osserva che si può anche immaginare il permanere, per un certo periodo, di un regime di monopolio (considerati gli elevati investimenti che occorrono per creare nuove infrastrutture) a condizione che vi sia massima libertà di accesso alla rete in condizioni di parità, per tutti i gestori dei servizi. Tuttavia, nel lungo periodo, sarebbe preferibile la presenza di almeno due soggetti concorrenti nella gestione della rete.

Dopo aver evidenziato che l'Italia si trova in una situazione di eccessivo ritardo nel recepimento delle direttive CEE, conclude osservando che, ad avviso della Camera di commercio statunitense, le questioni principali da risolvere nel nostro Paese sono rappresentate dalla mancanza di un'autorità indipendente per le telecomunicazioni, dal problema degli addebiti compensativi e dall'elevato livello delle tariffe del traffico voce internazionale; dagli elevati canoni di affitto di linee dedicate e dal ritardo accumulato sulla strada del processo di liberalizzazione del mercato.

Seguono i quesiti dei senatori.

Il senatore GIURICKOVIC chiede se il nostro Paese non debba avviare sin d'ora un programma graduale di avvicinamento alla data del 1° gennaio 1998, che segna la completa liberalizzazione del comparto vocale. Chiede altresì se possa essere attuabile nel nostro Paese un modello di organismo di regolamentazione quale quello rappresentato dalla FCC statunitense.

Domanda infine come viene valutato negli Stati Uniti il problema del conflitto di interessi in atto nel nostro Paese.

Il presidente FAGNI chiede ulteriori delucidazioni in merito al problema della concorrenza nella gestione delle infrastrutture, alla luce anche dell'esperienza americana cui Mr. Fanti ha già accennato e domanda se la riduzione delle tariffe del traffico voce internazionale non rischi di determinare un conseguente aumento delle tariffe nazionali, con ciò penalizzando gli utenti più deboli.

Il senatore ALÒ desidera conoscere il numero dei cavi sottomarini che attualmente collegano l'Italia e gli Stati Uniti.

Risponde ai quesiti Mr. Fanti, il quale ritiene preliminarmente che sia indispensabile per il nostro Paese fissare sin d'ora un programma graduale di avvicinamento all'appuntamento del 1998, cominciando dalla liberalizzazione dei servizi di trasmissione dati e di quelli ad elevato valore aggiunto. Evidentemente, in assenza di un'Autorità di regolamentazione del settore e tenuto conto della situazione di forte monopolio che caratterizza l'Italia, l'avvio di questo processo richiede l'intervento del legislatore.

Dopo aver ritenuto che la FCC possa rappresentare un buon modello anche per il nostro Paese (che peraltro ha urgente bisogno di dotarsi di un'Autorità di regolamentazione, a prescindere da qualunque modello), fa presente al senatore Giurickovic che negli Stati Uniti prevale sempre la tendenza a minimizzare il ruolo dell'impresa pubblica e ad esaltare la presenza delle aziende private. È per questo motivo, forse, che negli Stati Uniti non si guarda con particolare preoccupazione alle problematiche attinenti al conflitto di interessi in atto in Italia.

Al presidente Fagni, Mr. Fanti fa osservare che, anche se non necessariamente nell'immediato, è possibile realizzare in Italia il pluralismo (o quanto meno il dualismo) nella gestione delle infrastrutture. È comunque essenziale che, in una situazione di monopolio nella gestione della rete, non vi sia alcuna discriminazione nell'accesso alle infrastrutture da parte di tutti gli operatori privati e per garantire ciò è necessaria l'istituzione di un'autorità.

Per quanto concerne le tariffe, si impone una rapida riduzione di quelli internazionali in quanto altrimenti si rischia di perdere tutto il traffico internazionale. Per quelle nazionali, si possono ipotizzare forme di tutela delle categorie sociali più deboli.

Conclude, in relazione alla domanda del senatore Alò, precisando che attualmente esistono cinque o sei cavi in fibra ottica e uno o due cavi coassiali che collegano l'Italia agli Stati Uniti passando per altri Paesi. È però prevista, per la prossima primavera, l'entrata in funzione del primo cavo di collegamento diretto dei due Paesi.

Il presidente FAGNI dichiara infine conclusa l'audizione di Mr. Fanti.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 1994

**25ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
FERRARI Francesco*La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE CONSULTIVA***(497) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza**

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole condizionato all'introduzione di emendamento)

Il relatore BORGIA riferisce sul disegno di legge la cui normativa è stata oggetto d'esame già nella X legislatura quando il Parlamento approvò un disegno di legge che, il 1º febbraio 1992, il Presidente della Repubblica rinviò alle Camere. Si tratta, aggiunge il relatore, di una materia la cui disciplina è rimasta un pò approssimativa ed oggetto di manifestazioni amministrative estemporanee, mentre, comunque, l'istituto dell'obiezione di coscienza, rispettoso del dettato costituzionale, può dirsi ormai consolidato.

Soffermatosi quindi su taluni aspetti procedurali (i cittadini che, per obbedire alla coscienza, intendono prestare servizio civile devono presentare apposita domanda al competente organo di leva entro 90 giorni dall'arruolamento), il relatore sottolinea che il servizio civile si configura come una sorta di alternativa totale all'uso delle armi. Il diritto all'obiezione di coscienza non è infatti esercitabile da parte di chi risulti titolare di licenza per uso d'armi (articoli 1 e 2).

Fatto quindi cenno al restante articolato, auspica che il testo che il Parlamento vorrà approvare non si discosti da quello approvato nel settembre 1993.

Successivamente, in riferimento a richiesta di delucidazioni del senatore CUSIMANO, il RELATORE sottolinea che nel testo in esame si sancisce il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare, regolamentando procedure e competenze dei vari uffici e prevedendo anche adeguate sanzioni per eventuali manchevolezze.

Conclude ribadendo che il servizio civile comprende un periodo di formazione della durata complessiva dei tre mesi ed un periodo di attività operativa di durata pari a quella del servizio militare di leva.

Si apre il dibattito.

Il senatore CORMEGNA propone che nell'esprimere il parere alla Commissione di merito, si chieda l'introduzione di un articolo aggiuntivo nel quale si riconosca ai titolari di una impresa agraria o ai figli o ad altri collaboratori il diritto di assolvere agli obblighi di leva presso l'azienda in cui prestato l'attività lavorativa. In tal modo, aggiunge l'oratore, mentre si riconosce all'attività agraria il compito di difesa del territorio e quindi un servizio civile, si viene incontro alle difficoltà di sostituire la manodopera familiare.

Il Presidente FERRARI prospetta l'opportunità di prevedere nell'emendamento anche l'attività in aziende limitrofe.

Seguono brevi interventi, per chiarimenti, dei senatori DI BELLA, CUSIMANO e del relatore BORGIA, che esprime qualche perplessità sull'emendamento, che dovrebbe, a suo avviso, essere modificato nel senso di prevedere che l'attività nell'azienda sia stata svolta da almeno due anni.

Concorda il senatore CORMEGNA.

Il senatore RECCIA interviene sottolineando, in riferimento all'articolo 2, la genericità della parola «armi», su cui occorrono chiarimenti, e dicendosi perplesso sulla equiparazione, contenuta all'articolo 6, per cittadini che prestano servizio civile e cittadini che prestano servizio militare di leva.

Il senatore BORRONI, premesso che dalla relazione del senatore Borgia emergono le finalità del disegno di legge, che ritiene rispondano alle esigenze delle nuove generazioni e dell'opinione pubblica, sottolinea che si tratta di affermare come diritto fondamentale della persona l'obiezione di coscienza al servizio militare e la possibilità di svolgere un servizio utile alla collettività.

Si dice quindi perplesso sull'emendamento proposto dal senatore Cormegna, pur condividendone i motivi, rilevando che si introdurrebbe una discriminazione verso chi non fa parte di una famiglia di coltivatori diretti.

Conclude dicendosi d'accordo per un parere favorevole sul disegno di legge.

Segue un breve intervento per chiarimento del relatore BORGIA e quindi prende la parola il senatore DI MAIO, il quale richiama l'attenzione sulla necessità di procedere, oltre che al riconoscimento del diritto di obiezione di coscienza, anche alla smilitarizzazione della gestione del servizio civile. Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Cormegna egli concorda sulla possibilità di riconoscere una certa priorità ai coltivatori diretti.

Il senatore CUSIMANO considera accettabile l'emendamento, che da una motivazione morale al problema della obiezione di coscienza, al quale molti si appigliano per esigenze non propriamente riconducibili

alla coscienza. Ritiene quindi particolarmente inaccettabile l'articolo 6, che equipara obiettori e cittadini che compiono il servizio militare, ed esprime un parere negativo sul disegno di legge.

Il senatore DI BELLA osserva che l'emendamento del senatore Cormegna può essere considerato come stimolo, ad una scelta legata non a motivi di coscienza. Per quanto riguarda i settori d'attività, egli aggiunge, l'attività da svolgere nei parchi nazionali o nelle campagne può essere considerata un servizio di solidarietà civile. Conclude auspicando l'approvazione del disegno di legge che riguarda un diritto di coscienza.

Il senatore BUCCI rileva che la normativa in esame rappresenta quanto di più avanzato ci sia nel mondo. Sottolineata quindi la positiva esperienza che egli ha potuto direttamente constatare nell'ambito familiare, per quanto riguarda il servizio civile a salvaguardia dei boschi, evidenzia la necessità di avere strutture preparate all'accoglimento dei giovani, in modo da valorizzare in pieno il loro entusiasmo. Per quanto attiene al problema del settore agricolo egli preferirebbe ridurre la durata della ferma, piuttosto che ricorrere ad escamotages.

Il senatore CORMEGNA osserva che l'attività della piccola impresa agricola va considerata non solo dal punto di vista economico, ma anche come fattore di equilibrio sociale e di tutela dell'ambiente e del territorio. È in tale direzione che va considerato l'aiuto alla agricoltura che deriverebbe dall'emendamento proposto.

Il senatore NATALI, premesso di concordare col senatore Cormegna sulla pesantezza e sulla peculiarità del lavoro agricolo, si dice perplesso sull'articolo 2 del disegno di legge che, in modo contraddittorio, impedisce il ricorso all'obiezione di coscienza a coloro che fanno uso di armi.

Sottolinea quindi gli aspetti morali del servizio militare, che egli ha accettato di compiere, come un dovere, pur con difficoltà fisiche, ed auspica che sia piuttosto ridotta la durata del servizio stesso.

Il senatore GANDINI, premesso che concorda sulla norma secondo cui il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di chi faccia uso di qualsiasi tipo di armi, giudica positivamente anche la norma sui tre mesi aggiuntivi di preparazione e la esigenza di ridurre il periodo di leva a sei mesi, con brevi richiami per aggiornamenti.

Osserato poi che il servizio militare di leva non ha più senso e che è preferibile il servizio di carriera, si dice d'accordo sull'articolo 6 e fa rilevare che i servizi civili di cui trattasi sono svolti: a vantaggio del Paese, ossia senza quei fini di lucro che sono presenti nella attività economica cui fa riferimento l'emendamento del senatore Cormegna.

Posta quindi l'esigenza di evitare discriminazioni verso lavoratori di altri settori, conclude dicendosi favorevole al disegno di legge in esame e scettico, se non contrario, all'emendamento prospettato.

Il presidente FERRARI osserva che si potrebbe dare mandato al relatore Borgia di stendere un parere favorevole tenuto conto dell'emendamento del senatore Cormegna.

Il senatore RECCIA si sofferma ad evidenziare i sacrifici - in termini di esercitazioni militari e la possibilità di contatti con la famiglia - che egli ha accettato di compiere col servizio di leva svolto. Un tale servizio, egli sottolinea, non può essere posto sullo stesso piano del servizio civile. Chiede quindi che si precisi bene cosa si intende per obiezione di coscienza e quali sono le funzioni degli enti morali.

Il senatore CARINI rileva che uno Stato deve lasciare il cittadino libero di scegliere e che, per quanto riguarda la distinzione per l'uso di armi per cacciare o contro il nemico, si tratta di compiere una scelta. Dichiarato quindi di non condividere la logica dell'intervento del senatore Reccia, osserva che si tratta di regolamentare aspetti rimasti finora non chiari, evitando di lasciare il problema dell'obiezione di coscienza a soluzioni discrezionali offerte dagli enti pubblici.

Si dichiara infine contrario all'emendamento del senatore Cormegna, che potrebbe accettare solo se riferito alle aree limitrofe.

Il senatore CUSIMANO annuncia il voto contrario dei senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale-MSI sul disegno di legge.

Seguono ripetuti brevi interventi dei senatori CORMEGNA e BORRONI, del relatore BORGIA e del presidente FERRARI su come ulteriormente procedere.

La Commissione delibera quindi di sospendere brevemente i lavori.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,25 riprende alle ore 16,50).*

Il relatore BORGIA illustra quindi la seguente proposta di parere, sottoscritta da lui e dal senatore Cormegna: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in oggetto indicato, esprime parere favorevole. Il suddetto parere favorevole è condizionato all'introduzione del seguente emendamento: dopo l'articolo 23 aggiungere l'articolo 23-bis: «In deroga all'articolo 11 è riconosciuto ai titolari di impresa agraria e silvo-forestale, ai figli dei titolari e ai collaboratori da almeno due anni, che siano obiettori di coscienza, il diritto di assolvere gli obblighi di leva presso l'azienda in cui prestano la propria attività lavorativa».

Posto il parere ai voti per parti separate, la prima parte dello stesso è approvata a maggioranza.

Sulla seconda parte (riguardante la condizione dell'introduzione dell'emendamento) interviene, per annunciare voto contrario, il senatore BORRONI, che ne evidenzia il carattere discriminatorio.

Il Presidente FERRARI osserva che l'emendamento non comprende le aree limitrofe.

Posta ai voti la seconda parte del parere è approvata a maggioranza.

La Commissione, sempre a maggioranza, dà quindi al relatore Borgia mandato di trasmettere alla Commissione di merito il parere come sopra approvato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(939) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, recante misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 13 ottobre 1994.

Il presidente FERRARI comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1ª (favorevole) e 5ª (favorevole con osservazioni).

La Commissione quindi, senza discussione, approva all'unanimità il disegno di legge, nel testo proposto dal Governo, dando al relatore Di Bella mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea, chiedendo eventualmente l'autorizzazione alla relazione orale.

*La seduta termina alle ore 17.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 1994

**55<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CARPI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato PONTONE.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(988) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recanti provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Introduce l'esame il relatore LADU il quale ricorda preliminarmente che il provvedimento in titolo, giunto alla sua quarta reiterazione, nell'ambito del processo di privatizzazione si propone in primo luogo di realizzare una progressiva riduzione del livello di indebitamento delle società direttamente controllate dallo Stato, dando anche attuazione a quanto stabilito dall'accordo del 9 settembre 1993 intervenuto tra la Commissione CEE e il Governo italiano, con il quale quest'ultimo si è impegnato a quantificare l'indebitamento degli ex enti di gestione trasformati in società per azioni, a ridurre progressivamente tale indebitamento e il livello della partecipazione pubblica nelle varie società. In sede di terza reiterazione, inoltre, vennero inserite nuove disposizioni relative al processo di liquidazione del soppresso EFIM.

Il relatore passa quindi ad esaminare il contenuto dei singoli articoli e si sofferma in particolare sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. All'articolo 1 sono state introdotte disposizioni con le quali si specifica che gli interventi della Cassa depositi e prestiti ivi previsti sono disposti solo a favore dell'IRI spa e delle società da questa controllate. All'articolo 2 la Camera dei deputati ha innalzato per il triennio 1994-1996 il livello entro il quale la CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, può fissare il contributo che le società di intermediazione mobiliare sono tenute a versare al Fondo nazionale di garanzia istituito dalla

legge n. 1 del 1991, portandolo dal 2 al 5 per cento dei proventi di dette società.

Il relatore si sofferma quindi sugli articoli 4 e 5, recanti rispettivamente l'autorizzazione al commissario liquidatore dell'EFIM a predisporre un programma di prepensionamenti e le disposizioni per l'attuazione del programma stesso; sull'articolo 6, che si propone di garantire la titolarità dei contratti di appalto conclusi dalle società controllate dall'EFIM, poste in liquidazione coatta amministrativa; sull'articolo 7, recante disposizioni volte a meglio regolare la sospensione dei pagamenti dei debiti del soppresso EFIM e delle società controllate, già disposta con il decreto-legge n. 487 del 1992; sull'articolo 8, con il quale si dispone lo scorporo dei rapporti giuridici attivi e passivi e delle poste patrimoniali attive e passive inerenti ai contratti di forniture di materiale bellico per l'Irak, l'Iran, la Libia, il Perù e il Venezuela, stipulati da società controllate dall'EFIM, e il loro trasferimento in una o più società appositamente costituite, anche mediante scissione.

Dopo aver dato conto del contenuto dell'articolo 9, in materia di cessione delle partecipazioni bancarie delle Cassa depositi e prestiti, il relatore si sofferma sull'articolo 10, con il quale vengono introdotte norme dirette a consentire il pagamenti di crediti vantati dalle Ferrovie dello Stato nei confronti del Tesoro, facendo presente che detto articolo sostituisce il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, decaduto per la mancata conversione in legge nei termini costituzionali, e reiterato con il decreto-legge n. 547, nel quale non è riprodotta la disposizione che l'articolo in esame intende sostituire. Occorrerà quindi modificare questa disposizione poichè essa, nell'attuale formulazione, risulterebbe priva di effetti, novellando una disposizione non più esistente.

Vanno altresì segnalate le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 11, relativo alle modalità di erogazione dei contributi a valere sul Fondo rotativo di cui alla legge n. 782 del 1980, con le quali è stato introdotto un principio di flessibilità, prevedendosi che la misura dei contributi potrà essere variata con decreto del Ministro del tesoro, compatibilmente con la disciplina comunitaria in tema di aiuti alle imprese.

L'articolo 12, infine, abroga le disposizioni in virtù delle quali solo dirigenti dello Stato potevano rappresentare l'Italia nel consiglio di amministrazione della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Si apre il dibattito.

Il PRESIDENTE richiama preliminarmente l'attenzione sull'imminente scadenza del termine costituzionale per la conversione in legge del provvedimento in titolo.

Il senatore LOMBARDI CERRI esprime preoccupazione circa le sorti delle società operanti nel settore della difesa trasferite dal soppresso EFIM alla Finmeccanica. Propone pertanto che l'amministratore delegato della Finmeccanica venga ascoltato dalla Commissione su questo tema.

Il PRESIDENTE propone che tale problematica venga esaminata in un'audizione da prevedersi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle privatizzazioni.

Sulla proposta del Presidente conviene unanime la Commissione.

Il senatore LARIZZA, pur convenendo, a nome della sua parte politica, sull'esigenza di concludere in tempi brevi l'esame del provvedimento in titolo, non esclude la possibilità che il Gruppo progressisti federativo presenti in Assemblea alcuni emendamenti intesi a far sì che le misure di prepensionamento, già previste per i dipendenti delle società controllate dall'EFIM, possano essere estese anche ai dipendenti delle società già cedute, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento.

Il senatore DEMASI si riserva di presentare emendamenti in Assemblea, miranti anch'essi a prevedere la possibilità di applicare il programma di prepensionamenti, previsto per le società controllate dall'EFIM, alle società cedute e sottolinea l'esigenza di assicurare il rispetto degli accordi stipulati in materia nel dicembre 1993.

Replicando agli intervenuti il senatore LADU fa presente che l'approvazione da parte del Senato di modifiche al provvedimento in titolo e un eventuale ritorno di esso all'altro ramo del Parlamento comporterebbe quasi di sicuro la sua decadenza e una ulteriore reiterazione. Occorre peraltro tenere presente le aspettative suscitate dal decreto-legge in titolo e l'esigenza che la sua conversione in legge dia certezza alle situazioni giuridiche già sorte. Conviene inoltre con la proposta di inserire tra le audizioni da tenere nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle privatizzazioni anche quella del vertice della Finmeccanica.

La Commissione conferisce infine al relatore Ladu il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge n. 516, con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, e a richiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto concernente la nomina dei componenti il Comitato consultivo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 febbraio 1992, n. 222.**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: favorevole)  
(R139 b00, C10ª, 0002ª)

La Commissione accoglie la proposta del relatore ZANOLETTI di esprimere un parere favorevole al Presidente del Consiglio dei Ministri sullo schema di decreto in titolo.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 1994

**42ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE REFERENTE*

**(1) Disegno di legge di iniziativa popolare: Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali**

**(104) SALVATO ed altri: Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro**

**(328) SMURAGLIA ed altri: Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale**

**(765) MULAS ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentatività sindacale**

**(847) MARCHINI: Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali**

**(909) SPISANI ed altri: Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività sindacale e di efficacia della contrattazione aziendale**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Dopo aver dato brevemente conto dell'*iter* dei provvedimenti in titolo, il PRESIDENTE propone un rinvio dell'esame per dar modo al Governo (di cui auspica la presenza più assidua alle sedute della Commissione) di poter intervenire in sede di replica al termine della discussione generale.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: contrario)  
(L014 078, C11ª, 0001ª)

Il relatore, senatore DE LUCA, illustra brevemente il *curriculum vitae* del Professor Gian Maria Fara, proposto quale Presidente

dell'ISFOL. I titoli riportati nel *curriculum* appaiono poco adeguati al fine di ricavare l'idoneità del candidato a ricoprire l'incarico. Propone pertanto di esprimere parere contrario alla proposta di nomina.

Interviene per esprimere il voto favorevole alla proposta del relatore il senatore BARRA mentre il senatore MULAS annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere contrario che risulta approvata con undici voti favorevoli e quattro contrari.

Partecipano alla votazione i senatori BARRA, BEDIN, CARNOVALI, DANIELE GALDI, DE LUCA, GRUOSSO, MANFROI, MANZI, MARCHINI, MULAS, PELELLA, SMURAGLIA, SPISANI, TAPPARO e ZACCAGNA.

#### IN SEDE REFERENTE

##### **(781) Misure intese a favorire nuova occupazione**

(Seguito esame e rinvio)

Riprende la discussione generale sul provvedimento in titolo, sospesa nella seduta del 13 ottobre 1994.

Prende la parola il Presidente SMURAGLIA per esprimere in primo luogo una perplessità di ordine generale in merito al presupposto sul quale si fonda il provvedimento in esame, ovvero che la flessibilità del mercato del lavoro sia meccanismo idoneo, da solo, a far crescere l'occupazione. Tale giudizio negativo peraltro è suffragato anche dalla relazione al piano Delors per l'occupazione all'interno della quale si richiama la necessità di porre in essere una molteplicità di misure, tra le quali anche la flessibilità, per aggredire efficacemente il problema della disoccupazione. Richiama quindi il parere espresso dal Governo italiano, nel 1993, proprio in merito al piano Delors nel quale si sottolinea la necessità di rendere più flessibile il mercato del lavoro, mantenendo però fermo il rispetto per il nucleo fondamentale dei diritti dei lavoratori. L'oratore fa quindi presente la necessità di una strategia complessiva e coordinata che certo non sembra essere quella prefigurata nel disegno di legge. Per quanto riguarda poi gli specifici contenuti dell'articolo, esprime forti preoccupazioni anzitutto in merito al contratto di lavoro a tempo determinato che, introdotto nel modo previsto dall'articolo - ovvero privo di qualunque causa giuridica - contrasta con un principio da sempre tenuto presente nell'ordinamento e inoltre rischia di confliggere con un istituto da sempre basilare nel mercato del lavoro nazionale e cioè quello del contratto a tempo indeterminato. A questo problema è inoltre legata anche la preoccupazione di ciò che potrebbe accadere a tutta la disciplina sui licenziamenti, vanificabile così nella sostanza. In merito poi al contratto a tempo parziale non minori sono le preoccupazioni per le discriminazioni che ciò può comportare, per come viene disciplinato, nei confronti del lavoro femminile. Anche per questo tipo di contratto è inoltre da chiedersi se esso sia adeguato per

produrre nuova occupazione. Fa infine rilevare come la contrattazione collettiva sia sempre stata ammessa in linea di principio per un miglioramento delle condizioni del lavoratore. Quando a questo principio alcuni anni fa si è derogato riguardo al problema della scala inobile sono sorti moltissimi problemi di ordine giudiziale che non hanno mai trovato soluzioni unitarie. Esprime quindi preoccupazione per le norme che vedono il sindacato operare per peggiorare la situazione del lavoratore, inserite in vari articoli del provvedimento, anche in relazione a tutto il contenzioso cui esse possono dar luogo. Riguardo infine alla richiamata necessità di soluzioni alternative invocate da qualche membro della Commissione rispetto al provvedimento in esame, sottolinea come sarebbero sufficienti un esame più attento del piano Delors e la considerazione di politiche del lavoro che privilegino lo sviluppo strutturale del sistema produttivo e l'aggiornamento continuo dei lavoratori.

Prende quindi la parola la senatrice DANIELE GALDI che esprime grande preoccupazione riguardo a tutte le norme del provvedimento volte a rendere precario e scarsamente retribuito il lavoro piuttosto che a creare nuova occupazione. Il disegno di legge riduce inoltre fortemente i diritti dei lavoratori e toglie spazio al sindacato. La filosofia ad esso sottostante mostra peraltro di sottovalutare la crisi in atto in quanto non è certamente con provvedimenti come quello in esame che l'Italia può recuperare competitività nei confronti dei paesi del Terzo mondo in via di sviluppo, la cui manodopera sarà comunque sempre più sfruttata e meno tutelata. Sottolinea quindi come soltanto attraverso una costante ricerca tecnologica e una formazione continua si possano recuperare spazi di competitività e che occorrerebbe anche una seria riforma del costo del lavoro, la cui diminuzione non può essere sempre messa solo a carico dei lavoratori dipendenti. Giudica inoltre negativamente il ruolo che il sindacato dovrebbe svolgere nei confronti dei lavoratori per peggiorare la loro situazione contrattuale. Esprime poi forti preoccupazioni sull'effetto discriminatorio ulteriore che la norma potrà comportare nei confronti della manodopera femminile. Detto ciò l'oratrice afferma di non voler esprimere un giudizio negativo sui criteri di flessibilità del mercato del lavoro in generale, ma solo ribadire che essi devono necessariamente accompagnarsi alla tutela di alcuni fondamentali diritti e al rispetto dei momenti della vita degli individui. Chiede infine perchè il Governo non sia intervenuto, dal momento che si intende regolare il mercato del lavoro in modo più efficiente, sulla questione dei lavoratori extracomunitari.

Il senatore BARRA afferma anzitutto di ritenere il provvedimento in esame insufficiente a creare nuova occupazione, poichè ben altri interventi sarebbero necessari a questo fine. Si richiama in proposito ai contenuti del piano Delors e sottolinea anche come gli accordi del luglio 1993 sul costo del lavoro rappresentino tutt'ora la base necessaria per ogni azione efficace riguardo al problema della disoccupazione. Il disegno di legge in esame invece si discosta pesantemente dalle ricette volte a creare nuova occupazione nei Paesi dell'Unione Europea. Certamente non è trasformando il lavoro stabile in lavoro precario che si può operare una riforma del mercato, peraltro comunque non accettabile se collocata del tutto al di fuori da ogni sistema di tutela dei lavoratori. La ri-

sposta alla domanda di nuova occupazione non può essere per esempio trovata nell'articolo 2 del disegno di legge che si sovrappone alla disciplina sui contratti di formazione e lavoro, mentre sembra comunque necessario un riordino complessivo degli accessi al lavoro. Sottolinea infine che, pur essendo necessaria la modernizzazione del sistema riguardante il mercato del lavoro, ciò non può tuttavia avvenire fuori da un contesto di relazioni industriali in cui la tutela dei lavoratori rimanga un elemento certo e non astratto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

**IGIENE E SANITÀ (12ª)**

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 1994

**28ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
ALBERTI CASELLATI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità NISTICÒ.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(868) Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 540, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente ALBERTI CASELLATI propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, in attesa di acquisire il parere della 5ª Commissione sugli emendamenti presentati.

Convieni la Commissione.

**(385) SIGNORELLI ed altri: Proroga del programma cooperativo Italia-USA nella terapia dei tumori**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La Commissione conferisce al relatore Brugnellini il mandato di riferire in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

**(882) ALBERTI CASELLATI ed altri: Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre, con lo svolgimento della discussione generale.

Il senatore MANARA condivide le finalità e il contenuto del disegno di legge, con particolare riguardo all'apprezzabile distinzione funzionale e istituzionale nella valutazione dell'efficacia terapeutica dei farmaci e in quella dei valori di prezzo. Rileva, quindi, che il disagio determinatosi nel settore può essere rimosso con un tempestivo e radicale intervento di riordino nelle competenze amministrative.

Il senatore BINAGHI condivide il principio di separazione delle valutazioni tecnico-scientifiche da quelle inerenti i prezzi dei farmaci, mentre prospetta l'opportunità di integrare le competenze di cui all'articolo 1 anche in riferimento all'identificazione e alla classificazione dei principi attivi. Paventa, quindi, la possibilità di disaccordi tra le società scientifiche per le designazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1, rilevando altresì una eccessiva rappresentanza di esperti del settore farmacologico. Si dichiara perplesso, inoltre, sulla formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c) e auspica una estensione dei meccanismi di garanzia indicati nell'articolo 3.

Il senatore MARTELLI dissente dalla proposta di attribuire ad un apposito comitato costituito presso il CIPE responsabilità in materia di determinazione dei prezzi dei farmaci, ritenendo preferibile un maggiore coinvolgimento delle industrie farmaceutiche.

Il senatore TORLONTANO ritiene apprezzabile il miglioramento prodottosi in materia con la Commissione unica del farmaco attualmente in carica e auspica una particolare considerazione per le esperienze applicative anche nei paesi stranieri. Reputa discutibile, comunque, l'esclusione della rappresentanza dei consumatori dalla Commissione unica per il farmaco ricordando in proposito la positiva esperienza maturata in Gran Bretagna. Sottolinea, quindi, l'importanza dell'eventuale apporto degli esperti stranieri e auspica lo sviluppo della utilizzazione dei preparati galenici.

Il senatore DI ORIO ritiene che il disegno di legge in esame sia complessivamente migliorativo dell'attuale situazione, con particolare riguardo alla condivisibile separazione tra valutazioni scientifiche e valutazioni economiche, la cui commistione ha costituito il principale fattore di distorsione nell'esperienza trascorsa. Prospetta, quindi, l'opportunità di integrare i compiti di cui all'articolo 1 con specifico riferimento alle pratiche internazionali e alle esperienze applicative, documentate dalle sperimentazioni cliniche. Auspica, inoltre, una maggiore distinzione tra i compiti di accertamento della validità terapeutica dei farmaci e quelli di elaborazione del prontuario farmaceutico. Quanto ai meccanismi di designazione di cui all'articolo 1, comma 2, ritiene che essi abbiano un tenore velleitario, considerata l'attuale situazione delle società scientifiche. In riferimento all'articolo 3, esprime il proprio disaccordo poichè tale disposizione risulta comunque inefficace.

A tale riguardo il presidente ALBERTI CASELLATI richiama la funzione pedagogica delle norme legislative.

Il senatore DI ORIO ribadisce la propria opinione e dissente altresì dal proposito di ricorrere ad esperti stranieri considerato il livello delle competenze maturate in ambito nazionale.

La senatrice BETTONI BRANDANI ricorda che con la legge n. 537 del 1993 fu introdotto un profondo cambiamento nella disciplina dei farmaci e apprezza la sensibilità dimostrata da alcuni gruppi di maggioranza nel proposito di sviluppare tale indirizzo. Condivide, in particolare, la separazione tra valutazioni tecnico-scientifiche e compiti amministrativi in tema di definizione dei prezzi, laddove le reciproche interferenze, che coinvolgevano altresì una impropria commistione di decisioni politiche, amministrative e tecniche, è stata certamente all'origine delle note distorsioni verificatesi in materia.

Occorre, pertanto, rimuovere le persistenti valutazioni di natura economica attribuite alla Commissione unica per il farmaco, che determinano notevoli inconvenienti anche in tema di classificazioni. Quanto alla composizione dell'organismo, auspica una ulteriore riflessione, tale da assicurare la massima autorevolezza scientifica del consesso. Paventa, peraltro, che la collocazione presso il CIPE del comitato di cui all'articolo 2 possa riprodurre le negative esperienze del CIP farmaci. Quanto alla determinazione dei prezzi, si dichiara contraria all'assunzione del parametro del prezzo medio europeo, che appare improprio e astratto e comunque assolutamente fuorviante, considerato che non esiste un mercato continentale dei farmaci. Ritene preferibile, pertanto, l'adozione di un meccanismo che, nell'ambito del vincolo complessivo di spesa pubblica, determini le quote rimborsabili e demandi ai meccanismi di mercato la fissazione di eventuali prezzi eccedenti. Ritene importante, inoltre, promuovere lo sviluppo della ricerca nazionale e incentivare la riconversione industriale nel settore. Annuncia, infine, la presentazione di un disegno di legge su materia connessa da parte del proprio Gruppo, chiedendo che la Commissione non proceda all'esame degli articoli del disegno di legge in titolo in attesa di tale iniziativa.

Il presidente ALBERTI CASELLATI fornisce assicurazioni al riguardo.

Il senatore LAVAGNINI ritiene che la crisi del settore farmaceutico non sia un motivo sufficiente per sovvertire l'attuale assetto della Commissione unica per il farmaco, nel quale vi è una apprezzabile e prevalente rappresentanza delle regioni. Quanto alla determinazione dei prezzi, paventa l'istituzione di organismi che possano riprodurre l'esperienza del CIP farmaci, mentre auspica una revisione delle fasce dei farmaci anche in relazione ai costi, nell'ambito dei vincoli di spesa determinati dalla legge finanziaria. Si riserva, quindi, di presentare specifiche proposte di modifica.

Il senatore CAMPUS non condivide le obiezioni rivolte alla funzione dei comitati tecnici consuntivi, che reputa indispensabili per le consapevoli determinazioni comunque demandate alla responsabilità politica del Governo. La composizione della Commissione unica per il farmaco, di cui all'articolo 1, postula la maggiore qualificazione scientifica dell'organismo. Quanto alle designazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ritiene che le società scientifiche debbano essere adeguatamente responsabilizzate, prospettando, peraltro, l'opportunità di coinvolgere anche la società scientifica di chirurgia. In ordine all'articolo 2, sottolinea la necessità di un organo tecnico per le valutazioni economiche in materia di

prezzi, soprattutto al fine di razionalizzare la spesa pubblica nel settore; considera particolarmente importante, in proposito, il controllo da esercitare anche nel corso dell'esercizio finanziario sulla dinamica della spesa farmaceutica. In tema di contributo a carico dei pazienti e di prezzi di mercato, ritiene che una integrale liberalizzazione sia impossibile, con particolare riguardo ai farmaci assolutamente nuovi. Osserva, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 3 costituiscono una forma di garanzia già nota in altri settori dell'ordinamento. In ordine alla consultazione di esperti stranieri, di cui all'articolo 5, essa consentirebbe la disponibilità di aggiornamenti immediati ed è comunque da considerare a carattere occasionale. I rappresentanti delle industrie farmaceutiche, inoltre, possono fornire il loro contributo ai sensi del medesimo articolo 5, senza la necessità di integrare la composizione degli organismi pubblici competenti in materia.

Il senatore DIONISI si dichiara perplesso sulla complessiva impostazione del disegno di legge, pur riconoscendo che la materia esige una ulteriore regolamentazione. In particolare, occorre ridefinire il meccanismo di determinazione dei prezzi, anche al fine di rimuovere le cause del tradizionale sperpero di risorse pubbliche, da annettere ad una responsabilità diffusa in tutti i settori istituzionali e politici.

Quanto all'articolo 1, trova discutibile il proposito di liquidare sommariamente l'esperienza dell'attuale Commissione unica per il farmaco, peraltro non integralmente commendevole. La composizione dell'organismo prospettata nel comma 2 evoca alcune perplessità, con particolare riguardo alla rappresentanza dei farmacisti e dei titolari di farmacia, che ritiene inopportuna. Quanto all'articolo 2, ne censura l'effetto di sostanziale deresponsabilizzazione per le autorità di Governo, poichè la lettera c) del comma 1 attribuisce sostanziali poteri di politica sanitaria e sociale ad un organismo tecnico dissimulando in tal modo un proposito di apparente neutralizzazione delle scelte in una materia particolarmente critica. Ritiene, al riguardo, che in via di principio sia da escludere la partecipazione dei cittadini alla spesa per i farmaci, almeno per i casi di asserita utilità terapeutica, e trova comunque inaccettabile la determinazione delle quote contributive da parte di un organo tecnico. L'articolo 3, inoltre, denota una attitudine alquanto ipocrita, già manifestata in riferimento a casi di conflitto d'interesse ben più rilevanti. Quanto all'articolo 5, ritiene non persuasiva la partecipazione, sia pure nella forma della semplice consultazione, di esperti stranieri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,45.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 1994

**42ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
BRAMBILLA*Interviene il ministro dell'ambiente Matteoli.**La seduta inizia alle ore 15,30.***IN SEDE REFERENTE****(866) Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature****(199) GIOVANELLI ed altri: Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 ottobre scorso.

Il senatore CARCARINO ritira gli emendamenti 1.2 e 4.3, concordando con il punto di equilibrio raggiunto nel comitato ristretto e ricevuto negli emendamenti del relatore.

Il relatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 1.1.

Il senatore RIANI illustra gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Il senatore RONCHI interviene sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, giudicando pleonastico l'emendamento 1.3 e difendendo i contenuti del comma 3 dell'articolo: la soluzione contenuta nell'emendamento 1.1 non appare pienamente soddisfacente, ma il Gruppo Progressisti Verdi-La Rete auspica che sul punto di equilibrio raggiunto in comitato ristretto si raggiunga il più ampio consenso ed in tale ottica si dichiara disponibile a votare l'emendamento del relatore.

Il relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.3 e contrario sull'emendamento 1.4.

Il ministro MATTEOLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.3, mentre si dichiara contrario sull'emendamento 1.4.

Il senatore CARCARINO dichiara voto favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.3.

La Commissione accoglie all'unanimità l'emendamento 1.1. È quindi accolto anche l'emendamento 1.3, mentre risulta respinto l'emendamento 1.4.

Il relatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 2.1, che integra il contenuto dell'articolo 2 consentendo il pretrattamento e l'adeguamento delle tariffe idriche.

Il ministro MATTEOLI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1, suggerendo peraltro di integrarlo con una norma che ne disciplini l'entrata in vigore in rapporto alla legge «Galli» sulle risorse idriche.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono i senatori SENESE, RONCHI e SPECCHIA, il relatore GIOVANELLI non accoglie l'invito del ministro MATTEOLI, che si riserva di presentare in Assemblea idonee proposte emendative.

La Commissione conviene quindi sull'emendamento 2.1.

Il relatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 3.2.

Il senatore SENESE illustra gli emendamenti 3.3 e 3.0.1.

Il senatore RIANI illustra gli emendamenti 3.8, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.9.

Il presidente BRAMBILLA, dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 3.1, ricorda che l'eventuale approvazione dell'emendamento 3.2 del relatore implicherebbe la preclusione o l'assorbimento di tutti gli altri emendamenti riferiti alla medesima norma; invita pertanto i proponenti ad esplicitare la loro eventuale intenzione di presentare subemendamenti ovvero di suggerire al relatore riformulazioni del suo emendamento.

Il senatore SENESE presenta il subemendamento 3.2/1, volto ad evitare un capovolgimento dell'onere della prova gravante sul soggetto responsabile dell'esercizio delle fognature. La soluzione offerta dal comitato ristretto sul punto appare lacunosa; invita anche ad una maggiore ponderazione della tematica del mandato di cattura, che in taluni degli emendamenti presentati appare ispirarsi ad un rigorismo contraddittorio col sistema vigente, che considera con assai maggiore moderazione la possibilità di misure cautelari in materia contravvenzionale.

Concorda il senatore LUBRANO DI RICCO, secondo cui anche la disciplina della recidiva proposta in taluni emendamenti all'articolo 4 è inestensibile agli illeciti amministrativi: non è infatti dato riscontrare

nell'ordinamento di diritto positivo un casellario che elenchi i casi di violazione delle sanzioni amministrative, ai fini del controllo di una loro eventuale reiterazione.

Il senatore GRIPPALDI dichiara che nulla vieta al magistrato l'esercizio della facoltà di emissione dell'ordine di custodia cautelare, senza irrigidire con la previsione di un obbligo una materia, come quella in esame, alla quale dovrebbe applicarsi la più ampia possibilità del giudice di apprezzare le circostanze concrete.

Il senatore RONCHI interviene a difesa del compromesso raggiunto nel comitato ristretto: le sanzioni proposte dall'emendamento 3.2 sono graduate secondo la gravità dell'illecito, a partire dalla sanzione amministrativa per la violazione delle norme regionali che regolano gli scarichi civili e le fognature; al contrario, per gli scarichi da insediamenti produttivi il sistema sanzionatorio resta di diritto penale. Tale soluzione appare equilibrata, anche alla luce delle modifiche dell'articolo 4 proposte dal relatore; ciò non esclude che si possa accedere alle proposte contenute nell'emendamento del senatore Riani sulla recidiva, aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 4, unificandone il contenuto con quello dell'emendamento 3.9.

Il relatore GIOVANELLI si rimette alla Commissione sul subemendamento 3.2/1, mentre esprime parere contrario agli emendamenti 3.3, 3.8, 3.4, 3.5 e 3.6. Sull'emendamento 3.7 ricorda che è già sin d'ora possibile attivare azione per il risarcimento del danno ambientale ai sensi della legge n. 349 del 1986, per cui esprime parere contrario; analogo parere esprime sull'emendamento 3.0.1, che potrebbe coinvolgere delicati profili di costituzionalità. Quanto all'emendamento 3.9, esprime parere favorevole, giudicando preferibile il suo testo rispetto all'ipotesi, formulata nel dibattito, di una riformulazione nel senso previsto dall'emendamento del senatore Riani aggiuntivo all'articolo 4.

Il ministro MATTEOLI giudica negativamente il subemendamento 3.2/1, mentre sottolinea le insormontabili difficoltà applicative che produrrebbe l'emendamento 3.7, pur giudicandone con interesse il principio ispiratore.

Dichiara peraltro di non poter presenziare oltre alla seduta in ragione della concomitanza con i lavori dell'VIII Commissione della Camera dei deputati, che esamina la parte di competenza dei disegni di legge di bilancio e finanziaria; anche rispetto a frequenti richieste di una maggiore presenza in Commissione, precisa che le assenze lamentate non sono da addebitarsi a sua volontà ma ai concomitanti impegni parlamentari, per i quali auspica un coordinamento tra i due rami del Parlamento.

Il presidente BRAMBILLA rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 17.*

## EMENDAMENTI

**Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (866)**

### Art. 1.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dai seguenti:

“La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature è definita dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge e dei principi di cui alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991 e si uniformano, comunque, alle disposizioni contenute nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981. Qualora le regioni non abbiano provveduto a definire questa disciplina entro il 13 giugno 1995, gli scarichi di cui al primo comma devono essere comunque adeguati alle disposizioni direttamente applicabili della citata delibera, a partire dalla data sopra indicata.

Fatte salve le disposizioni penali previste per l'inosservanza degli obblighi connessi al rilascio dell'autorizzazione degli scarichi attivati dopo il 13 giugno 1976, in caso di violazione della disciplina e delle disposizioni di cui al comma precedente si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 22 della presente legge”.

1.2

CARCARINO

*Al comma 1, nel novellato secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sostituire l'ultimo periodo col seguente: «Le regioni, nel definire tale disciplina, nell'esercizio della loro autonomia, tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla*

presente legge, in senso più o meno restrittivo, secondo i principi ed i criteri della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, tenendo conto delle indicazioni contenute nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981, fatti comunque salvi i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile».

*Conseguentemente al comma 2 le parole:* «Fino all'adozione delle direttive di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituite dal comma 1 del presente articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «Fino alla definizione della disciplina degli scarichi di cui al comma 1 da parte delle Regioni».

1.1

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, aggiungere il seguente:

“Sono salvi le competenze, i divieti di immissione ed i limiti di accettabilità stabiliti da leggi che disciplinano materie specifiche”».

1.3

STANZANI, RIANI

*Sopprimere il comma 3.*

1.4

STANZANI, RIANI

## Art. 2.

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:*

«1-bis. Le regioni possono disporre l'obbligo al pretrattamento, da parte delle aziende, degli scarichi da insediamenti produttivi che recapitano in pubbliche fognature che o non siano conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C, o possano compromettere il buon funzionamento dell'impianto centralizzato di depurazione, in relazione alla migliore tutela delle qualità del corpo idrico ricettore.

1-ter. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come inserito dall'articolo 25, comma 4, della legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

“Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del comitato regionale di controllo, possono elevare la tariffa fissata dal comma precedente per adeguarla ai maggiori costi di esercizio e di investimento, al fine di migliorare il controllo e la depurazione degli scarichi e la tutela dei corpi idrici ricettori. Per l'anno 1995 la deliberazione può essere adottata entro il 31 dicembre 1994”».

2.1

IL RELATORE

**Art. 3.**

*All'emendamento 3.2, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli scarichi delle pubbliche fognature, serviti o meno da impianti pubblici di depurazione, le sanzioni di cui al quarto comma si applicano solo ove risulta accertato che il soggetto responsabile dell'esercizio delle fognature abbia colposamente omesso, nel quadro del piano regionale di risanamento, le misure idonee ad impedire l'evento».*

**3.2/1**

SENESE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 3.**

1. Il terzo comma dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

“Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma, l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è punita con la sola sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 30 milioni, salvo diversa disposizione della legge regionale. Per gli scarichi da insediamenti produttivi, in caso di superamento dei limiti di accettabilità delle tabelle allegate alla presente legge e, se recapitano in pubbliche fognature, di quelli fissati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'art. 12, si applica la pena dell'ammenda da lire 15 milioni a lire 150 milioni o dell'arresto fino ad un anno. Si applica la pena dell'ammenda da lire 25 milioni a lire 250 milioni e la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile, di cui all'allegato 1 della delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della presente legge, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981”.

**3.2**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 3.**

1. Il terzo comma dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650,

e dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dai seguenti:

“Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma, per gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi o adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria, l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 14 o, in mancanza, dalle tabelle allegare alla presente legge, ove non costituisca reato o circostanza aggravante di altro reato connesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire trenta milioni.

Per gli scarichi diversi da quelli di cui al terzo comma, in caso di superamento dei limiti di accettabilità previsti dalle tabelle allegare alla presente legge, o di quelli stabiliti dalla regione ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, e, se recapitano in pubbliche fognature, di quelli fissati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 12, si applica la pena dell'ammenda da lire 15 milioni a lire 150 milioni o dell'arresto fino ad un anno. Si applica la pena dell'ammenda da lire 25 milioni a lire 250 milioni e la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile, di cui all'allegato 1 della delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981.

Per gli scarichi delle pubbliche fognature, serviti o meno da impianti pubblici di depurazione, le sanzioni di cui al quarto comma si applicano solo ove risulti accertato che il soggetto responsabile dell'esercizio delle fognature abbia colposamente omissso, nel quadro del piano regionale di risanamento, le misure idonee ad impedire l'evento”.

**3.3**

SENESE

*Al comma 1, nel novellato terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, dopo le parole: «articolo 14, secondo comma,» inserire le seguenti: «ovvero di quelli più restrittivi stabiliti dai comuni o dai consorzi intercomunali, ai sensi dell'articolo 12, primo comma, n. 2),».*

**3.8**

STANZANI, RIANI

*Al comma 1, nel novellato terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sostituire la cifra: «3 milioni» con la seguente: «6 milioni».*

**3.4**

STANZANI, RIANI

*Al comma 1, nel novellato terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sostituire le parole: «con la sola sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 30 milioni» con le seguenti: «con la sola sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 60 milioni».*

**3.1**

SCALONE, MENSORIO, BATTAGLIA, MAGLIOZZI,  
FONTANINI, ELLERO

*Al comma 1, nel capoverso del novellato terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sostituire la cifra: «10 milioni» con la seguente: «20 milioni».*

**3.5**

STANZANI, RIANI

*Al comma 1, nel capoverso del novellato terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sostituire la cifra: «20 milioni» con la seguente: «40 milioni».*

**3.6**

STANZANI, RIANI

*Al comma 1, dopo il capoverso del novellato terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, aggiungere il seguente comma:*

«Con la sentenza che definisce i procedimenti di cui al precedente comma, il titolare dello scarico, a titolo di parziale compenso per i danni provocati al corpo idrico, è condannato al pagamento a favore del comune di una somma compresa tra lo 0,50 per cento ed il 10 per cento del fatturato annuo riferito all'anno precedente all'illecito, commisurata alla quantità ed alla qualità dell'acqua restituita ed alla natura dell'illecito, nonchè tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di depurazione utilizzati. Le predette somme sono utilizzate dai comuni per il finanziamento di interventi tecnologici di innovazione nei processi produttivi volti a migliorare la qualità degli scarichi, di interventi di recupero ambientale del corpo idrico nonchè per il finanziamento della realizzazione di un efficace sistema di depurazione degli scarichi delle pubbliche fognature, in attuazione della direttiva 91/272/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991».

**3.7**

RIANI, STANZANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è abrogato.»

**3.9**

STANZANI, RIANI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Al primo comma dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sostituire le parole: "è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni" con le seguenti: "è punito con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 150 milioni"».

**3.0.1**

SENESE

**Art. 4.**

*Sopprimere l'articolo.*

**4.3**

CARCARINO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 1994

*Presidenza del Presidente*  
TARADASH

*Interviene il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Giuliano Ferrara.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, B60°, 0021°)

Il Presidente Marco TARADASH avverte che, come richiesto da molti componenti la Commissione, l'odierna seduta sarà trasmessa con il mezzo della ripresa audiovisiva a circuito chiuso. Avverte altresì che del primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta, il quale concerne un'audizione effettuata nell'ambito di una indagine conoscitiva, sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**  
(A007 000, B60°, 0014°)

Il Presidente Marco TARADASH comunica che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, riunitosi nelle giornate del 7, 11 e 13 ottobre 1994, ha deliberato, quanto al prosieguo dell'indagine conoscitiva in corso sullo stato della RAI nel quadro del sistema radiotelevisivo, di ascoltare il Ministro per i rapporti con il Parlamento nella seduta odierna, ed il direttore generale del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri nella seduta già convocata per giovedì 20 prossimo, alle ore 16,30.

Quanto al piano triennale di ristrutturazione della RAI, le relative problematiche potranno essere dibattute nel corso dell'audizione dei ministri delle Poste e telecomunicazioni, e del Tesoro, la quale, secondo accordi intercorsi con il ministro delle Poste, avrà luogo non appena il piano stesso sarà stato approvato. Successivamente a tale audizione, la Commissione ascolterà sullo stesso tema anche il Consiglio di Amministrazione della RAI, che in analoghi termini ha parimenti manifestato la sua più ampia disponibilità.

Quanto alla formulazione di nuovi indirizzi relativi al piano editoriale della RAI, il tema è oggetto del secondo punto all'ordine del giorno della seduta odierna. Nelle prossime settimane, inoltre, la Commissione provvederà ad ultimare l'indagine conoscitiva in corso, e ad eleggere la sottocommissione per l'accesso.

Comunica infine che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato di effettuare una visita alla sede RAI di Aosta, allo scopo di approfondire le questioni relative alla tutela della minoranza linguistica francofona.

Il deputato Giuseppe ROSSETTO, intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda due proteste da lui rappresentate al Presidente, concernenti la prima una trasmissione nel corso della quale si dava notizia dell'ingresso sul mercato di modelli di *scooter* di una sola marca; e la seconda, la circostanza che le riprese della gara del campionato mondiale di motociclismo per il 1994 non siano state trasmesse dalla RAI, ma solo da una televisione privata, per di più «criptata». Alla prima segnalazione la RAI ha dato una risposta del tutto insoddisfacente; si augura che la risposta alla seconda sia quanto meno molto approfondita.

Il Presidente Marco TARADASH fa presente di avere già segnalato alla RAI le proteste del collega.

Il senatore Antonio FALOMI, intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che gli *spot* in materia di normativa sulle pensioni, recentemente trasmessi dalla RAI su richiesta del Presidente del Consiglio, sono sicuramente illegittimi, non risultando essere comunicazioni di utilità sociale, nè di interesse delle Amministrazioni statali, come richiesto invece dalla normativa in merito. Essi, oltretutto, concernono provvedimenti sui quali il Parlamento non si è ancora pronunciato.

Ritiene che la Commissione debba occuparsi di tale questione: per tale motivo, anche a nome di altri colleghi, presenta alla Commissione il seguente documento, chiedendo che esso sia esaminato nel corso della seduta di oggi, al termine dell'audizione che sta per avere inizio:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

- visto il comma 2 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, che autorizza la Presidenza del Consiglio a far trasmettere dalla Concessionaria pubblica messaggi di «utilità sociale» ovvero di «interesse delle Amministrazioni dello Stato»;

- poichè gli *spot* sulle pensioni predisposti dal Dipartimento Informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri non hanno alcun carattere di utilità sociale nè sono configurabili come messaggi «nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato»;

- poichè tali *spot* riguardano provvedimenti tuttora all'esame delle Camere e non rivestono carattere di informazione al cittadino, bensì di mera propaganda politica unilaterale,

chiede

che la trasmissione degli *spot* di cui sopra venga sospesa».

FALOMI, SPINI, BINDI, PASSIGLI, DE NOTARIS,  
MAFAI, GALLIANI, MANIERI

Il Presidente Marco TARADASH, nel riservarsi il giudizio sull'ammissibilità del documento presentato dai colleghi Falomi ed altri, fa presente che la richiesta testè avanzata, essendo finalizzata ad inserire all'ordine del giorno della seduta odierna un argomento che non vi figura, richiede una deliberazione specifica della Commissione, assunta a maggioranza qualificata, come richiede il regolamento. Prima di porre in votazione tale richiesta, peraltro, darà la parola ad un oratore ad essa favorevole e ad uno contrario, che la richiedano.

Il deputato Valdo SPINI, parlando a favore, sottolinea l'importanza politica della questione, e ricorda che l'oggetto dello *spot* governativo concerne una norma non ancora approvata dal Parlamento.

Il deputato Francesco STORACE, parlando contro, fa presente che l'argomento è del tutto estraneo a quelli oggetto della seduta di oggi, e richiederebbe comunque, prima di essere dibattuto, una più approfondita conoscenza dei suoi presupposti di fatto e di diritto.

La Commissione respinge quindi la proposta di inserire all'ordine del giorno l'esame del documento presentato.

*INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DELLA RAI NEL QUADRO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO:*  
(R048 000, B60\*, 0001\*)

**Audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Giuliano FERRARA, svolge una relazione concernente i temi oggetto dell'indagine.

Pongono quindi quesiti i deputati Giuseppe ROSSETTO, Rosy BINDI, Alfredo MEOCCI, Fabrizio DEL NOCE, Francesco STORACE ed i senatori Antonio FALOMI, Stefano PASSIGLI, Sergio Augusto STANZANI GHEDINI, Giorgio CAVITELLI.

Ad essi risponde il ministro per i rapporti con il Parlamento, Giuliano FERRARA.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN ORDINE AD EVENTUALI INDIRIZZI DELLA COMMISSIONE RELATIVI AL PIANO EDITORIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA RAI*  
(A008 000, B60\*, 0009\*)

Il Presidente Marco TARADASH ricorda che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, ha manifestato l'orientamento di emanare nuovi indirizzi relativi al piano editoriale del Consiglio di amministrazione della RAI, esaminando in proposito la possibilità di costituire un gruppo di lavoro che predisponga un testo-base per l'esame della Commissione. Peraltro, apprezzate le circostanze, propone - e la Commissione vi consente - che l'esame di tali questioni, all'ordine del giorno della seduta di oggi, sia rinviato alla seduta di dopodomani, giovedì venti ottobre.

*La seduta termina alle ore 18,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni  
criminali similari**

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 1994

*Presidenza del Presidente*  
Tiziana PARENTI

*La seduta inizia alle ore 9.*

**Seguito dell'esame del programma dei lavori**  
(R033 004, B53<sup>a</sup>, 0008<sup>o</sup>)

Tiziana PARENTI, Presidente, ricorda che la pubblicità della presente seduta sarà assicurata, in base al comma 7 dell'articolo 13 del regolamento provvisorio, mediante l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Ricorda poi che la seduta odierna prevede al primo punto dell'ordine del giorno l'esame del programma di lavoro della Commissione. Ritiene quindi opportuno illustrare la proposta di programma da lei predisposta, anche sulla scorta di quanto emerso nelle precedenti sedute dell'Ufficio di Presidenza. Dà quindi lettura di tale documento, che risulta del seguente tenore.

**PROGRAMMA GENERALE SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI**  
(A010 000, B53<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

L'azione della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari deve attuarsi, secondo la legge 30 giugno 1994 n. 430, secondo tre grandi linee direttrici:

- 1) Verifica dell'attuazione della legge 13/9/1982 n. 646 sulle misure di prevenzione e delle altre leggi dello Stato concernenti il fenomeno mafioso, nonché degli indirizzi del Parlamento nella medesima materia;
- 2) accertamento della congruità della vigente normativa e dell'azione dei pubblici poteri, con conseguente formulazione di proposte di carattere legislativo e amministrativo per rendere più coordinata e incisiva l'azione dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali e più adeguate le intese internazionali;

3) accertamento e valutazione dell'evoluzione del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni.

Un così ampio campo d'azione richiede un programma di lavoro da realizzare in modo continuo, partendo da quelle che saranno individuate come le necessarie priorità. Esso si articolerà nell'ambito delle tre grandi linee direttrici in diversi settori di intervento che dovranno comunque trovare una stretta connessione tra di loro, così da realizzare la conclamata esigenza di un'analisi unitaria del fenomeno mafioso e criminale sia a livello nazionale che internazionale.

Nell'ambito delle prime due direttrici sopra indicate è imprescindibile l'esame degli attuali strumenti legislativi ed operativi al fine di accertare la validità, la congruità ed efficacia nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, anche alla luce delle diverse esperienze maturate nell'arco della loro rispettiva vigenza.

1) Analisi ed elaborazione dei modi di attuazione del disposto di cui all'articolo 41-bis ordinamento penitenziario.

Costituisce un'esigenza prioritaria affrontare le tematiche inerenti tale strumento di contrasto, sia perchè è prossima la scadenza di questa normativa, per il quale è stata espressa la concorde esigenza di una proroga, anche dagli organi istituzionali già auditi da questa Commissione, sia per la necessità di avere una approfondita conoscenza, che permetta di valutare la effettiva applicazione, e la eventuale proposta: o di modifiche che ne incrementino l'efficacia o della stabilizzazione della normativa con mantenimento della disciplina attuale con le modifiche ritenute di maggiore incisività.

(Per l'analisi di tale tematica si fa riferimento allo schema di ricerca allegato)

(All. A)

2) Collaboratori di giustizia: loro gestione e protezione. Analoga problematica per i testimoni e le vittime della mafia.

In ordine al fondamentale strumento di contrasto alla criminalità mafiosa che i collaboratori di giustizia hanno costituito e costituiscono, varie problematiche sono state poste dall'A.G. e dagli operatori che hanno maturato un'ampia esperienza nel settore. Tali problematiche, derivanti per lo più da una normativa di cui è necessario vagliare l'adeguatezza, sono da analizzare con urgenza, affinché, previa approfondita conoscenza del fenomeno si possa pervenire ad una proposta di legislazione organica che consenta che tale strumento conservi ed incrementi incisività ed efficacia, che anche una maggiore trasparenza può contribuire a dare.

Peraltro le problematiche inerenti la protezione e la gestione economica dei collaboratori e rispettivi familiari si pongono con pari, se non con superiore urgenza per i testimoni e vittime del crimine mafioso, che allo stato subiscono gravi situazioni di sofferenza per la carenza di un tempestivo e adeguato intervento anche rispetto alle ordinarie esigenze di vita quotidiana.

(All. B)

3) Direzione Nazionale Antimafia. Distrettuali. Strutture giudiziarie. Modifiche del processo penale. Tribunali distrettuali.

Primo bilancio dell'attuazione del D.L. 20 novembre 1991 n. 367 (conv. L. 20/1/1992 n. 8) istitutivo della direzione nazionale antimafia e delle Direzioni distrettuali.

In tale ambito occorre accertare quale sia, allo stato, la composizione e quali le strutture utilizzate dalle varie D.D.A. e se esse risultino adeguate, quale il lavoro realizzato dalla loro istituzione ad oggi (statistiche, relazioni...), quali risultati sono stati conseguiti anche in termini di procedimenti definiti e con quale esito, con particolare riguardo ai dibattimenti; qual è l'attuale struttura della D.N.A. e se essa è risultata adeguata alla luce delle esperienze maturate; quale tipo di lavoro è stato svolto e se sia possibile ottenere un maggior rendimento, anche attraverso modifiche legislative relativamente alle competenze dell'ufficio.

Verifica della funzionalità delle altre strutture giudiziarie, con riferimento in generale alla professionalizzazione dei magistrati, all'edilizia giudiziaria e all'informatizzazione dei servizi nonché agli organici del personale tutto, ma con una particolare attenzione:

alla questione della istituzione di Tribunali distrettuali per i reati di mafia, su cui vi è tuttora un ampio dibattito nonostante la relazione contraria approvata dal C.S.M. nel luglio 1993;

alla sufficienza del numero dei G.I.P. addetti a settore corrispondente a quello di competenza delle Procure distrettuali;

al coordinamento tra attività «ordinarie» e «antimafia» nelle procure distrettuali e al raccordo tra queste ultime e le procure circondariali;

all'attività delle Procure generali in fase di appello, anche nella prospettiva di possibili riforme;

alla possibilità di sollecitare riforme su taluni aspetti del processo penale che sembrano presentare rilevanti inconvenienti per l'azione di contrasto al fenomeno mafioso (per esempio, reale autonomia del G.I.P., effettivo coordinamento delle indagini tra diversi PM) o che potrebbero favorire un accorciamento dei tempi processuali ed una deflazione dei procedimenti.

(All. C).

4) Direzione Investigativa Antimafia. Servizi centrali di polizia. Coordinamento delle forze di polizia.

Verifica dell'attuazione e della congruità delle norme sul coordinamento delle forze di polizia, con particolare riferimento:

1) alla Direzione Investigativa antimafia, anche in relazione ai settori della normativa istitutiva della stessa (L. 30/12/91 n. 410);

2) all'attuazione del collegamento operativo e informativo e dell'obbligo di cooperazione degli Uffici e della struttura delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico;

3) alla diversificazione delle competenze e all'organicità dei rapporti e delle strutture di collegamento tra gli altri servizi centrali e periferici (S.C.O. della P.S.; R.O.S. dei C.C., S.C.I.C.O. della G.d.F.).

La verifica dovrà comprendere le linee direttive del loro intervento; l'oggetto delle principali indagini e gli sbocchi giudiziari dell'attività svolta.

Verifica ulteriore della funzionalità delle strutture investigative ed in particolare della D.I.A., cui inerisce il raccordo informativo ed operativo con l'A.G. e specificatamente con la Procura Nazionale Antimafia (ex articolo 371 bis. co 1° c.p.p. D.M. 12/9/92) articolo 12 att. c.p.p.) e le D.D.A.

5) Misure di prevenzione patrimoniali e personali.

Verifica dell'attuazione della L. 646/82 nelle misure di prevenzione, strumenti essenziali in un più efficace contrasto della criminalità organizzata, ed essenzialmente di quella di tipo mafioso, il che ha indotto il legislatore ad emanare nel corso degli anni, una serie di provvedimenti normativi che si renderanno via via più adeguati.

In particolare è necessario verificare se la normativa frammentaria, più volte intervenuta negli ultimi anni su aspetti procedurali e sostanziali (cfr. da ultimo il D.L. n. 306/92 n. 2), abbia inciso sulle misure di prevenzione personale e se esse mantengano una reale efficacia. A tale riguardo andrà esaminata anche la congruità e la funzionalità delle norme che prevedono perquisizioni e intercettazioni preventive, nonché dell'istituto del soggiorno cautelare.

Quanto alle misure patrimoniali occorre verificare la effettiva efficacia della normativa in merito, individuando i correttivi tecnici atti a superare incongruenze e lacunosità generate da una normativa di urgenza per eventi di eccezionale gravità.

Sarà opportuno accertare nello specifico quanti beni siano stati confiscati e non solo sequestrati, almeno nell'ultimo biennio, quale sia stata l'utilizzazione dei beni confiscati e i conti di gestione degli stessi, in pendenza del procedimento e se, allo stato, appaiano sufficienti ed adeguate le tecniche di individuazione delle accumulazioni illegali.

6) Modifiche al codice di procedura penale.

Più che verificarne in generale il funzionamento, sarebbe utile accertare se sia fattibile l'introduzione di strumenti deflattivi nei procedimenti per reati di mafia.

Come indicazione di massima, salvo valutare ulteriori proposte degli operatori del settore, tali strumenti potrebbero riguardare la modifica degli attuali artt. 415 e 419, relativi all'udienza preliminare. Tale udienza, che spesso nei reati di mafia, per la complessità dei fatti-reato, il numero degli imputati e gli stretti legami e interconnessioni tra gli stessi, si trasforma in una mera formalità con dannoso dispendio di tempo, potrebbe tenersi solo previa richiesta motivata di una delle parti e se il G.U.P. ritenga di poter decidere allo stato degli atti.

Consequente modifica potrebbe riguardare gli artt. 418 e 419 c.p.p. circa la notifica del G.I.P. alle parti private della richiesta di rinvio a giudizio del P.M., con termine per la presentazione di motivate istanze per la formazione dell'udienza preliminare, o per esigenze probatorie o per l'adozione di riti differenziati, e circa la fissazione da parte del G.I.P. dell'udienza preliminare nel caso della sussistenza delle due previste ipotesi (richiesta fondata; non decidibilità allo stato degli atti).

Modifica dell'articolo 445 c.p.p. inerente alla richiesta di patteggiamento da formularsi fino alla conclusione dell'udienza preliminare.

Modifica dell'incidente probatorio con riferimento alla ricognizione di persona nel senso di ampliare l'applicazione non solo ai casi di «urgenza», ma anche a quelli di prevedibile grave inquinamento della fonte di prova (articolo 392 lett. a).

Modifica dell'articolo 511 c.2 e 3 c.p.p. nel senso di prevedere l'esame della persona che ha reso la dichiarazione e del collaboratore solo come atto successivo alla lettura del verbale assunto con incidente probatorio e del tutto eventuale, e solo nei casi in cui vi siano questioni nuove e diverse da quelle già trattate.

Nell'ambito della terza linea direttrice (accertamento e valutazione del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, si impongono molteplici settori di analisi e di inchiesta. Questi argomenti dovranno essere sviluppati in modo prioritario, attraverso il ricorso a strumenti operativi di maggiore agilità, quali appositi gruppi di lavoro.

(A)

Appare assolutamente imprescindibile, partendo dalla ricostruzione dei molteplici aspetti dei rapporti tra mafia e politica e tra mafia ed economia, che si possa pervenire, nei tempi più solleciti, ad un quadro completo della evoluzione del fenomeno mafioso e ad una approfondita analisi della sua attuale estensione e ramificazione nazionale e internazionale per settori di attività illecite, non trascurando a tal fine di accertare la completezza dell'intervento sinora attuato dalle D.D.A sugli «organici» delle associazioni mafiose già individuate (verifica dei procedimenti contro *killer* e singoli associati, oltre che contro i capi e promotori delle diverse organizzazioni) anche nella prospettiva di impedire il rinnovo dei quadri e la rigenerazione delle associazioni.

In tale disamina si terrà conto della specificità dei soggetti criminali Mafia e Cosa Nostra; 'Ndrangheta e altre formazioni criminali calabresi; Camorra; raggruppamenti criminali della Puglia; Mafia Turca; Sole Rosso e altre organizzazioni criminali disomogenee e relative interconnessioni che si siano create nelle diverse attività delinquenziali e nella conquista e ripartizione dei mercati illegali nazionali e mondiali.

(B)

Mafia e stragi: sarà espletata una indagine conoscitiva sulle nuove strategie attuate o attuabili e ai possibili interventi di prevenzione contro il terrorismo mafioso.

(C)

Nell'ambito dell'organigramma delle organizzazioni tradizionali e non, reiscritto nella sua attualità, dovranno essere individuate le attività illecite volte all'acquisizione di capitali e al loro reimpiego nei diversi mercati illegali sia nel territorio nazionale, nelle diverse specifiche peculiarità territoriali, sia a livello internazionale.

Come sopra rilevato, dovrà pertanto avviarsi prioritariamente un serio lavoro conoscitivo sulle connessioni tra mafia e politica, e tra mafia ed economia, non trascurando di verificare anche l'influenza e l'organicità di poteri occulti, quali la massoneria deviata e le associazioni segrete similari, nei seguenti settori di inchiesta:

1) Evoluzione delle relazioni mafia-politica, con particolare riferimento alle infiltrazioni negli organi dello Stato e presso Regioni ed enti locali, anche nella prospettiva di una possibile valorizzazione del potere di inchiesta della Corte dei Conti e degli altri organi di controllo.

2) Flussi di spesa pubblica - imprese mafiose; impossibilità di imprenditoria libera da condizionamenti, pressioni e prevaricazioni da parte delle organizzazioni mafiose;

3) Criminalità organizzata e sistema degli appalti in particolare nelle regioni a «rischio», anche nella prospettiva di una riforma normativa in materia di appalti pubblici.

4) Criminalità organizzata, in particolare nelle 4 regioni meridionali ad elevato rischio mafioso e perpetrazione di frodi comunitarie, attraverso la percezione illecita di erogazioni CEE.

5) Contrabbando di tabacchi, di oro e preziosi, individuazione delle rotte, tradizionali e non, di provenienza e organizzazioni criminali (in particolare della Puglia, Campania, Calabria e Sicilia) importatrici e distributrici; mezzi e capitali impiegati e reinvestimenti dei relativi proventi in altri settori criminali.

6) Acquisizione-reimpiego di risorse e contestuale controllo del territorio da parte delle organizzazioni criminali mafiose nelle attività estorsive e usurarie, anche quale sistema di appropriazione di attività imprenditoriali e, in particolare per l'usura, quale sistema di riciclaggio.

7) Utilizzo e gestione delle case da gioco da parte della criminalità organizzata in Italia e all'estero per acquisizione di capitali, ed anche di beni mobili, immobili e imprese attraverso il prestito usurario e il riciclaggio di ingenti capitali illeciti.

8) Mercato immobiliare in aree anche non tradizionali del territorio nazionale e all'estero, con particolare riguardo ai paesi dell'est europeo, quale mezzo di investimento di capitali illeciti.

9) Mercati degli stupefacenti e delle armi, quest'ultimo con riferimento al materiale bellico in genere ma anche al materiale radioattivo.

Di particolare interesse è l'analisi di questi due mercati, nell'ambito dei quali è necessario individuare il livello di coinvolgimento delle organizzazioni criminali tradizionali nazionali con i mercati esteri. In particolare per quanto riguarda gli stupefacenti particolare interesse hanno i collegamenti con il centro ed est Europa, Sud-est Asiatico; l'Afghanistan, il Pakistan e l'Iran, il Libano, la Turchia, il centro e sud-America e i diversi gruppi emergenti, anche per individuare i clan referenti, quale strumento di collegamento sia presente nel territorio nazionale e quali siano le alleanze e gli accordi che si stabiliscono con i soggetti criminali mafiosi territoriali.

Analoga problematica deve essere attentamente vagliata per il mercato degli armamenti da guerra, e del materiale esplosivo, che, sempre più sofisticati e in quantitativi sempre più rilevanti sono in possesso delle organizzazioni mafiose, e di materiale radioattivo.

Urgente appare ormai la necessità di evidenziare linee di tendenza, metodi di importazione, paesi esportatori, in particolare quelli dell'est europeo e quelli, quali Belgio e Svizzera, privi di una legislazione sufficientemente restrittiva, e il livello di coinvolgimento di organizzazioni mafiose, importatrici per uso proprio o come strumento della triangolazione nella quale, in particolare, riescono a consolidare i legami tra ambiente governativo, militare, apparati di sicurezza e informativi.

10) Investimento di capitali di origine illecita attraverso il sistema del credito nazionale. Gli intermediari finanziari. Le società finanziarie. I centri finanziari *off-shore*. Le transazioni estero su estero.

Nell'ambito delle attività di contrasto ai molteplici sistemi di infiltrazione mafiosa, attuati attraverso il reinvestimento dei capitali provenienti dai diversi mercati e attività illecite sopra individuati, nel circuito dell'economia legale nazionale e internazionale, particolare attenzione merita l'esame del sistema bancario e finanziario.

In particolare l'esame dovrà essere rivolto alla vigilanza esercitata dagli istituti bancari e ancor più alla connivenza di operatori del settore e alla acquisizione da parte di famiglie mafiose di partecipazioni azionarie in aziende di credito. In particolare dovrà valutarsi la adeguatezza e la applicazione della normativa sugli intermediari finanziari, e sul volume di affari svolti dagli intermediari finanziari non bancari.

Deve peraltro riconoscersi che il denaro «sporco», attinge soprattutto a canali finanziari *off-shore*, come le Bahamas, Panama, Hong Kong, le isole Caraibiche, senza trascurare la impermeabilità e inaccessibilità del sistema bancario europeo a qualsiasi controllo e indagine anche solo conoscitiva (V. per tutti l'Austria), paradisi fiscali che, privi di restrizioni o controlli, sono divenuti ormai centro di deposito o di transito, mediante operazioni estero su estero, di ingenti capitali criminali.

Il fenomeno della criminalità organizzata nelle sue diverse strutturazioni tradizionali e non, è evidentemente un fenomeno che non investe soltanto il territorio nazionale, ma che, per i rilevanti interessi finanziari accumulati attraverso le molteplici attività criminali, evidenziate nel contesto del programma di lavoro, ha trovato ampi spazi mondiali di mercati illeciti e ampi spazi di reinvestimento di capitale illecito e quindi di acquisizione di risorse buone.

È indispensabile perciò che questa Commissione analizzi in modo ampio e approfondito la evoluzione del crimine organizzato a livello internazionale in tutti i suoi aspetti e ramificazioni; verifichi l'applicazione degli accordi di cooperazione giudiziaria penale già stipulati, facendosi promotrice di ulteriori perfezionamenti e ulteriori accordi (ad es. nella unificazione del sistema normativo bancario e creditizio in genere), in vista di una politica criminale comune e di un diritto penale uniforme per l'intera Comunità europea quale ulteriore e fondamentale strumento di contrasto al crimine mafioso.

Sarà poi necessario per questa Commissione continuare e approfondire il lavoro svolto nella precedente legislatura, analizzando, anche attraverso visite in loco, il generale tessuto socioeconomico delle regioni maggiormente «a rischio», con riferimento anche al problema, di sempre maggiore rilevanza, della devianza minorile. Non può infatti essere dimenticato che il proliferare della microcriminalità in questi ambiti costituisce un pericoloso serbatoio per tutta la criminalità organizzata.

Partendo da tale esigenza di approfondimento, la Commissione potrà quindi costituire un importante punto di riferimento anche per l'azione dei gruppi e delle associazioni della società civile maggiormente impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, elaborando proposte e iniziative in materia di ambiente, di scuola, di qualità di vita, che possano contribuire ad una più profonda cultura antimafia e ad un rapporto più forte e costruttivo con le istituzioni democratiche.

*PROPOSTA DI PROGRAMMAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Per l'attuazione del programma di lavoro la Commissione utilizzerà anche l'articolazione in gruppi e sottogruppi di lavoro, di cui il Presidente avrà il coordinamento. Attraverso l'immediato avvio dell'attività di questi ultimi, sarà possibile sviluppare rapidamente l'esame degli argomenti che dovessero evidenziarsi come quelli di maggiore urgenza.

Ciò consentirà in ogni caso di analizzare il fenomeno della criminalità mafiosa organizzata nelle sue diverse strutturazioni nazionali e internazionali e di formulare proposte legislative nei rispettivi settori di intervento, mantenendo una visione e conoscenza unitaria e sistematica del fenomeno stesso.

La ulteriore suddivisione di ciascun gruppo di lavoro in sottogruppi contribuisce ad agevolare e ad approfondire i diversi settori di analisi che integrano le più ampie tematiche.

Peraltro la proposta articolazione consente di individuare le interconnessioni tra i diversi settori nell'ambito di ciascuna tematica e delle diverse tematiche tra di loro, in una circolarità che eviti un lavoro a compartimenti stagni o a sovrapposizioni e ripetizioni di attività che contraddirebbero la planetarietà del fenomeno mafioso.

Nell'ambito delle prime due linee direttrici indicate nel programma si ritiene opportuno procedere alla costituzione di un unico gruppo di lavoro, articolato in due sottogruppi:

*Gruppo 1:* Verifica della congruità degli strumenti legislativi e dell'azione dei pubblici poteri, e degli indirizzi del Parlamento nel contrasto al fenomeno mafioso.

I due sottogruppi articoleranno il rispettivo lavoro sui seguenti temi:

Il primo sottogruppo:

- 1) Analisi ed elaborazione dei modi di attuazione del disposto di cui all'articolo 41-*bis* ord. pen.;
- 2) Misure di prevenzione patrimoniali e personali;
- 3) Attività di ricerca dei grandi latitanti;
- 4) Indagine conoscitiva sulle nuove strategie attuate o attuabili e strumenti di prevenzione sul contrasto al terrorismo mafioso.

Il secondo sottogruppo:

- 1) Collaboratori di giustizia. Testimoni e vittime della mafia.
- 2) Direzione Nazionale Antimafia. Distrettuale. Strutture giudiziarie. Tribunali distrettuali.
- 3) Direzione investigativa antimafia. Servizi centrali di polizia. Coordinamento delle forze di polizia.
- 4) Modifiche al codice di procedura penale.

Nell'ambito della terza linea direttrice e quindi dell'accertamento e della valutazione della evoluzione del fenomeno mafioso, e di tutte le sue connessioni, sui quali appare necessario avviare con la massima rapidità un approfondito lavoro conoscitivo, si individuano due grandi tematiche:

- 1) MAFIA-POLITICA-POTERI OCCULTI;

2) MAFIA-ECONOMIA, con riferimento sia all'acquisizione di risorse illecite sia al loro reimpiego.

Si ritiene quindi opportuno procedere alla costituzione di un secondo gruppo di lavoro (Gruppo 2) - che potrà evidentemente articolarsi al proprio interno tramite la creazione di sottogruppi di struttura più agile - il quale avrà come proprio oggetto l'analisi delle seguenti tematiche:

1) Connessioni tra mafia e politica negli organi dello Stato e presso Regioni e enti locali, alla luce degli sviluppi delle indagini e delle risultanze processuali dell'A.G., nonché dei provvedimenti amministrativi adottati per gli Enti territoriali.

2) Linee evolutive di tendenza delle predette infiltrazioni e connessioni.

3) Organicità di poteri occulti, quali massoneria deviata e associazioni segrete similari, alle strutture degli organi centrali e periferici dello Stato.

Un terzo gruppo di lavoro (Gruppo 3) riguarderà poi i seguenti punti, sempre con la possibilità di costituire gli opportuni sottogruppi:

1) Flussi di spesa pubblica-impresе mafiose; sistema degli appalti e criminalità organizzata.

2) Criminalità organizzata e frodi comunitarie.

3) Estorsioni - usura.

4) Contrabbando di tabacchi, oro e preziosi.

5) Criminalità organizzata e mercati nazionali di stupefacenti; collegamenti con organizzazioni e mercati internazionali; traffici internazionali di stupefacenti nei diversi ambiti mondiali. Gruppi emergenti.

6) Mercati delle armi, e di materiale radioattivo gestito dalla criminalità organizzata sul territorio nazionale; collegamenti con gruppi e mercati internazionali; traffici internazionali di materiale bellico e di materiale radioattivo e collegamenti nazionali.

7) Modalità di investimento di capitali di origine illecita attraverso il sistema del credito nazionale; operazioni finanziarie dall'estero e verso l'estero attraverso il sistema bancario nazionale.

8) Intermediari finanziari.

9) Case da gioco.

10) Mercato mobiliare e immobiliare.

11) Reimpiego dei grandi capitali attraverso società finanziarie internazionali e centri finanziari *off-shore*. Transazioni estero su estero.

12) Verifica dell'applicazione degli accordi operativi e normativi internazionali e sviluppo di trattati di cooperazione internazionale nella lotta al crimine organizzato e al riciclaggio di capitali illeciti e proposte di una normativa unitaria europea.

Dichiara quindi aperta la discussione generale sul programma.

Il senatore Gianvittorio CAMPUS (gruppo forza Italia) concorda con la proposta di programma illustrata dal Presidente, rilevando comunque che, quando si parla di poteri occulti, occorrerebbe attenersi alla maggiore precisione possibile nel linguaggio: il riferimento ad entità e a sog-

getti definiti in modo impreciso e vago non può che danneggiare seriamente la trasparenza e il rigore dei lavori che la Commissione dovrà intraprendere.

Il senatore Nicola MANCINO (gruppo PPI) ritiene che, pur apparendo condivisibile l'impianto programmatico appena delineato dal Presidente, sia necessario sfruttare al meglio tutte le indicazioni e i suggerimenti che potranno emergere nel corso del dibattito. Ciò potrà condurre anche ad un modo di lavorare proficuo e produttivo, in grado di evitare artificiose distinzioni all'interno della Commissione. Per questo ritiene che sia necessaria la più alta presenza dei commissari, al fine di raccogliere tali suggerimenti dall'ambito più vasto possibile.

Tiziana PARENTI, Presidente, avverte che la Camera sta per procedere a votazioni: propone quindi di sospendere la seduta e di rinviarne il seguito alle ore 18.

La Commissione concorda.

*(La seduta sospesa alle ore 10,10 riprende alle ore 18).*

Tiziana PARENTI, Presidente, comunica che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

«La Commissione,

ritenuto che le linee programmatiche illustrate dal Presidente non contengono in modo chiaro priorità, tempi e strumenti per la realizzazione degli obiettivi strategici;

considerata la necessità di avviare con immediatezza e incisività i lavori della Commissione e dei gruppi di lavoro;

valutata l'opportunità di definire l'assetto organizzativo della Commissione stessa ai fini del suo più efficace funzionamento

si impegna

alla immediata costituzione dei tre gruppi di lavoro indicati nel programma e designarne i coordinatori;

alla urgente definizione di audizioni, accessi e sopralluoghi della Commissione per la sua attività esterna;

a prevedere relazioni entro tre mesi dei gruppi di lavoro sullo stato della loro attività per consentire al *plenum* della Commissione di svolgere la funzione di coordinamento e di sintesi;

prevedere l'audizione dei giudici di sorveglianza e dei direttori dei più importanti istituti penitenziari al fine di verificare lo stato di applicazione dell'articolo 41-bis;

prevedere altresì l'audizione di collaboratori di giustizia e dirigenti del servizio protezione sulle modalità di applicazione del programma di protezione;

prevedere entro la prossima settimana una visita della Commissione in Calabria per verificare lo stato dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata e acquisire ulteriori elementi per una relazione sulla *'ndrangheta* su cui manca ancora un puntuale approfondimento;

prevedere una specifica indagine con le necessarie audizioni e sopralluoghi sulle attività delle case da gioco per accertare la loro eventuale utilizzazione ai fini del riciclaggio del denaro sporco;

confermare integralmente lo *staff* interno assegnato alla Commissione della passata legislatura e provvedere con urgenza alla individuazione dei collaboratori esterni.

BARGONE, ARLACCHI, SCOZZARI, BERTONI, DI BELLA, STAJANO, BONSANTI, GRASSO, VIOLANTE, BRUTTI, IMPOSIMATO, SCIVOLETTO, VENDOLA, TRIPODI, SERENA, CASELLI, CONTI.

Il senatore Raffaele BERTONI (gruppo progressisti-federativo) dichiara di condividere nella sostanza la puntigliosa proposta di programma presentata dal Presidente, anche perchè in essa non si trova traccia della spiacevole tendenza a minimizzare la realtà della mafia. La criminalità organizzata ha una presenza ben definita nel nostro paese, e costituisce un pericolo che sarebbe assolutamente scriteriato sottovalutare: lo stesso ricorso a superficiali campagne pubblicitarie, secondo le quali «tutto va bene» non può mascherare questa realtà. Rileva però che la proposta presentata manca di incisività, apparendo sotto questo profilo inidonea a sviluppare e a proseguire gli importanti contributi forniti dal lavoro delle ultime due Commissioni antimafia. Non è un caso che ad esempio vi sia una grande attenzione a problemi di carattere prettamente legislativo e giudiziario: in realtà la Commissione antimafia ha finalità sue proprie che la rendono radicalmente diversa da un organo impegnato nell'attività giudiziaria, rivolta per sua natura al passato, mentre invece la Commissione dovrebbe avere lo sguardo rivolto anche verso il futuro, e verso le linee di evoluzione del fenomeno mafioso.

Occorre quindi non ripetere alcuni errori del passato, che avevano condotto ad una certa stanchezza nelle relazioni che venivano presentate dalle Commissioni antimafia dell'epoca, e pensa in questo senso ad alcuni casi degli anni sessanta e settanta.

Un punto essenziale di intervento da parte della Commissione è rappresentato ad esempio dalla disciplina relativa all'articolo 41-bis, sul cui mantenimento occorre pronunciarsi in modo chiaro e netto, sì da non lasciare alcun dubbio sulle effettive volontà di lotta senza quartiere alla criminalità organizzata.

Richiama poi la necessità che la Commissione costituisca una presenza valida ed autorevole per tutte le popolazioni del Mezzogiorno ed in particolare per quelle delle zone maggiormente a rischio. Si tratta cioè di continuare quella battaglia per i diritti che era stata intrapresa in modo forte e significativo dalla precedente Commissione. Sottolinea come l'ordine del giorno presentato dal gruppo progressista risponda – in uno spirito costruttivo ed aperto ai contributi altrui all'esigenza di rendere pienamente visibili queste necessità, fissando fin dall'inizio un calendario ed uno scadenario dei diversi impegni, e proponendo quindi una presenza ben diversa dal basso profilo che secondo alcuni la Commissione dovrebbe assumere.

Il senatore Nicola MANCINO (gruppo PPI) osserva anzitutto che il fenomeno mafioso rappresenta oggi una realtà diffusa in tutto il territo-

rio nazionale, e non limitata solamente alle regioni cosiddette a rischio, per quanto queste ultime continuino ad avere loro particolarità e loro specificità del tutto peculiari.

Dichiara di essere d'accordo con la rapida costituzione di gruppi di lavoro, ritenendo che questi dovrebbero essere in numero di quattro, e rilevando che anche il lavoro che dovesse sfociare in eventuali proposte di carattere legislativo dovrebbe trovare la propria sede più adatta, per lo meno inizialmente, in un gruppo di lavoro.

Per quanto concerne l'articolo 41-*bis*, occorre essere molto chiari sulla necessità di mantenere tale articolo, per non dare segnali assai negativi a tutto il mondo della criminalità organizzata. Richiama a questo proposito gli attentati dell'estate 1993, sulla cui origine si può oggi ragionevolmente presumere vi fosse una grave ipoteca mafiosa volta a intimidire i pentiti e a ottenere una modifica della disciplina sui regimi carcerari speciali. In questo senso è necessario che il Governo si attivi in modo univoco, evitando dichiarazioni che potrebbero assumere un significato ambiguo: la Commissione antimafia, nella pienezza dei suoi poteri, potrà quindi avere una funzione importante nel mostrare al Governo una via chiara e coerente.

Accanto a tale problema, ricorda che recentemente il Parlamento ha approvato un disegno di legge sulle società a responsabilità limitata, inserendovi anche norme sulle società per azioni. Sarebbe assai importante che la Commissione antimafia potesse assumere al più presto, ad esempio dalle autorità pubblica sicurezza, i dati disponibili in tale campo, anche per quanto riguarda intestazioni e operazioni avviate. Attraverso un'indagine sui risultati della nuova disciplina sulle S.r.l. sarebbe quindi possibile giungere a risultati assai interessanti anche per quanto concerne la conoscenza dei flussi di ricchezza.

Un terzo punto da approfondire sembra essere quello della prosecuzione dei rapporti con gli organi omologhi creati in altri paesi, rapporti già avviati nella precedente legislatura. È necessario a questo proposito mantenere contatti stretti con alcuni paesi, e seguire con attenzione l'evoluzione legislativa in quelle realtà, e cita a questo proposito l'esempio della Germania - la quale non ha aggiornato in modo completo la propria normativa contro la criminalità organizzata - e quello dell'Austria, che costituisce un esempio oggi inquietante per la facilità di passaggio dei flussi di denaro di provenienza illecita.

Occorre poi esaminare anche il problema della DIA, e porsi la questione di un rafforzamento di tale struttura, non solo dal punto di vista degli organici, ma anche da quello delle previsioni normative. In questo quadro potrebbe essere utile sentire prossimamente, oltre al Presidente del Consiglio, anche il ministro dell'interno ed il Capo della polizia. Un altro settore nel quale occorrerà procedere con grande sollecitudine per disporre di un quadro conoscitivo adeguato è quello relativo alla possibilità di scioglimento dei consigli comunali: i risultati della nuova legge appaiono per molti aspetti controversi, e si avverte la necessità di disporre di riferimenti valutativi precisi. Riterrebbe infine utile acquisire anche l'opinione del giudice Vigna per quanto concerne l'attività della Commissione sui collaboratori di giustizia: questi ultimi rappresentano uno strumento di indagine fondamentale, che la Commissione non può in alcun modo sottovalutare.

Riconferma infine lo spirito assolutamente collaborativo con il quale vengono presentate queste proposte sulla priorità di alcuni obiet-

tivi, augurandosi che la Commissione possa quindi procedere nel modo più costruttivo.

Il senatore Luigi RAMPONI (gruppo alleanza nazionale-MSI) concorda con le proposte del senatore Mancino e anche con lo spirito dell'intervento del senatore Bertoni; occorre che la Commissione, più che fare la storia del fenomeno della mafia, sappia anticiparne i futuri sviluppi. Gli pare che proprio in questo senso vada il programma proposto dal Presidente che, nella sua globalità, indica tutti gli aspetti all'interno dei quali andranno definite le priorità. La costituzione di gruppi di lavoro non espropria il *plenum* della Commissione, che può dare indicazioni ai gruppi sull'importanza e sull'urgenza degli argomenti.

Quanto all'ordine del giorno Bargone ed altri, ne condivide molti contenuti, ritenendo però improprio il giudizio negativo sul programma proposto dal Presidente, che era stato sostanzialmente condiviso dall'Ufficio di Presidenza. Così pure, non ritiene opportuno prefissare termini per l'attività dei comitati, o un preciso elenco delle attività che essi dovranno svolgere.

I gruppi, e la stessa Commissione, potranno definire il proprio quadro di attività sulla base delle esigenze, senza un rigido schema predefinito. Conclude sottolineando l'adesione del suo gruppo alla proposta di quattro gruppi di lavoro.

Il senatore Saverio DI BELLA (gruppo progressisti-federativo) ritiene che l'idea di fare una Commissione che anticipi o prevenga gli eventi, condivisa da più parti, qualificherebbe questa Commissione in modo nuovo. È da vedere come ciò possa avvenire. Ad esempio si può citare la vicenda dell'articolo 41-bis. Tutti sono apparentemente d'accordo sulla sua proroga. Ma il vero problema è che esso, tuttora vigente, è svuotato in via amministrativa con la continua diminuzione del numero di detenuti ad esso assoggettati. Che cosa intende fare la Commissione? E quale atteggiamento prendere di fronte alle preoccupanti dichiarazioni del Presidente del Consiglio a Mosca? La Commissione si è già recata a Reggio Calabria, ma le indicazioni sulla crisi della giustizia in quella sede, trasmesse al ministro della giustizia, sono state disattese. La Commissione dovrebbe chiedere il trasferimento d'ufficio e l'applicazione temporanea di magistrati in numero tale da consentire un radicale miglioramento della situazione, come richiesto dalle popolazioni locali. È un fatto il sostegno espresso all'attuale maggioranza dal boss Piro-malli. Come evitare il sospetto che la pessima situazione della giustizia in Calabria sia il prezzo pagato per tale sostegno? La conquista dell'intera Calabria da parte della *'ndrangheta* di Reggio è in corso: è per questo che l'ordine del giorno segnala l'assoluta priorità della situazione calabrese.

Il senatore Girolamo TRIPODI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) ricorda che il gruppo di rifondazione comunista-progressisti si era espresso in Ufficio di Presidenza contro la bozza di programma del Presidente. Prendendo atto di talune modifiche già inserite dal Presidente, comunica che il suo gruppo deciderà la posizione da assumere sul programma dopo l'esame degli emendamenti.

Il deputato Giuseppe ARLACCHI (gruppo progressisti-federativo) sottolinea che il lungo dibattito non ha portato a grandi risultati, pur nel consenso di massima sull'attività futura. La farraginosità dei lavori di questa Commissione è stata più volte lamentata. L'ordine del giorno intende fissare alcune priorità nell'ambito del programma proposto dal Presidente, cui ribadisce la sua adesione. Propone di inserire nell'ordine del giorno la previsione di una sollecita audizione di alcuni pentiti che hanno fornito elementi sul riciclaggio di denaro sporco in sede nazionale ed internazionale.

L'onorevole Maurizio BERTUCCI (gruppo forza Italia) ricorda che il Presidente del Consiglio Berlusconi ha preso un solenne impegno, proprio a Palermo, per la lotta contro la mafia. Le dichiarazioni rese a Mosca sono soltanto un invito a non criminalizzare un'intera popolazione per le colpe di pochi. L'impegno a lottare contro la mafia è di tutta la Commissione e in questo senso si può raggiungere facilmente un accordo sui tempi e priorità.

Il senatore Antonio SERENA (gruppo lega nord) sottolinea che il programma di lavoro proposto dal Presidente dimostra impegno e buona volontà. Lo condivide in linea di massima (pur preferendo, come il senatore Bertoni, la formazione di tre soli gruppi di lavoro) e ne auspica l'adozione come indirizzo generale. Ritiene però che il programma di dettaglio vada deciso dai singoli gruppi, senza che essi siano vincolati da decisioni assunte in anticipo.

Tiziana PARENTI, Presidente, passa alle proposte emendative alla bozza di programma, precisando che esse sono riferite alle pagine del dattiloscritto.

Il senatore Girolamo TRIPODI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) precisa che il suo gruppo aveva predisposto numerosi emendamenti riferiti ad una prima bozza. Poichè molti di essi sono già stati recepiti, presenta all'approvazione della Commissione solo quelli tuttora rilevanti.

Tiziana PARENTI, Presidente, pone in votazione il seguente emendamento sottoscritto dal senatore Tripodi e dal deputato Vendola:

Pag. 1, aggiungere la seguente premessa:

«La Commissione parlamentare antimafia della XII legislatura intende promuovere una indagine a tutto campo sul fenomeno mafioso avvalendosi, nello spirito della legge n. 430/1994, dei poteri dell'autorità giudiziaria, rimuovendo - ove occorra e nei limiti della legge istitutiva - ogni segreto d'ufficio, professionale, bancario e di Stato, opposto da qualunque autorità.

È intendimento della Commissione, infatti, acquisire in modo diretto dati e documenti, promuovere ed effettuare indagini, procedere all'audizione di autorità, magistrati, forze dell'ordine, collaboratori di giustizia e di ogni altro soggetto che si rivelasse utile. L'attività di raccolta, analisi e proposta legislativa non trasformerà la Commissione nè in un ufficio statistico, nè in un ufficio studi e, tanto meno, in un ufficio legislativo. Su tali presupposti, nella continuità del lavoro svolto nella

trascorsa legislatura, l'azione della Commissione parlamentare di inchiesta...».

La Commissione approva.

Si passa al seguente emendamento Tripodi e Vendola:

Pag. 1, punto 3, sostituire con:

«3) accertamento e valutazione dell'evoluzione del fenomeno mafioso e delle sue connessioni con la politica, le amministrazioni pubbliche, la massoneria deviata. In tale contesto, la Commissione si occuperà anche delle organizzazioni criminali di stampo non mafioso operanti nel territorio nazionale e delle attività dalle medesime poste in essere, al fine di individuare gli ambiti ove già si verificano e più ancora potrebbero verificarsi nel futuro, forme di collaborazione, complicità, scambi di favori, tali da accrescere, di fatto, il potere mafioso e le coperture di cui esso può avvalersi, in particolare nelle regioni così dette a non tradizionale insediamento mafioso e con riferimento, anche, ad attività criminali, quali, ad esempio, il *racket* della prostituzione e l'usura».

La Commissione approva.

Si passa al seguente emendamento Tripodi e Vendola:

Pag. 3) punto 2, sostituire con:

«In ordine al fondamentale strumento di contrasto alla criminalità mafiosa che i collaboratori della giustizia hanno costituito e costituiscono, occorre prioritariamente prendere atto che i rilevanti risultati conseguiti nel corso della XI legislatura sono per lo più dovuti alla diffusione del fenomeno del cosiddetto «pentitismo» e che, pur con le dovute cautele, occorre procedere ulteriormente per il cammino intrapreso. Ciò anche ai fini di un adeguamento della normativa allo stato vigente. Con una più approfondita conoscenza del fenomeno si potrà pervenire ad una proposta di legislazione organica che consenta che tale strumento conservi ed incrementi incisività ed efficacia pur garantendo maggiore trasparenza ed un più efficace controllo».

La Commissione respinge.

Si passa al seguente emendamento Tripodi e Vendola:

Pag. 4), punto 3, primo capoverso, aggiungere:

«Ai fini di una ulteriore modifica dell'attuazione del D.L. 20 novembre 1991, numero 367 (conv. L. 20 gennaio 1992, n. 8), istitutivo della Direzione Nazionale Antimafia e delle Direzioni Distrettuali, occorre promuovere un secondo *forum* con la partecipazione dei suddetti organismi antimafia.»

La Commissione approva.

Si passa al seguente emendamento Tripodi e Vendola:

Pag. 6, secondo capoverso, quarta riga, dopo la parola «GIP», aggiungere la seguente frase:

«Depenalizzazione di alcuni reati minori».

La Commissione respinge.

Si passa al seguente emendamento Tripodi e Vendola:

Pag. 8, quinta riga, dopo «eccezionale gravità» aggiungere:

«Ciò soprattutto al fine di potenziare l'attività di confisca (da allargare anche ad altre ipotesi di reato, quali, ad esempio, l'usura) e di dare idonea disciplina alle misure cautelari rivolte verso beni produttivi.

La Commissione approva.

Si passa al seguente emendamento Tripodi e Vendola:

Pag. 8, sopprimere il punto 6.

La Commissione respinge.

Si passa al seguente emendamento Parenti:

Pag. 12, dopo le parole «nei seguenti settori di inchiesta» inserire le seguenti:

«e con riferimento alle peculiari manifestazioni del fenomeno nelle aree del centro-sud e nelle aree meridionali».

La Commissione approva.

Si passa al seguente emendamento Tripodi e Vendola:

Pag. 12, punto 3, aggiungere la seguente frase:

«A tale proposito dovrà procedersi ad una riflessione sull'operato del Governo che ha sospeso l'attuazione della legge quadro sui LL.PP. (Legge Merloni)».

A tale emendamento il deputato Sandra BONSANTI propone il seguente sub-emendamento:

sostituire le parole: «sull'operato del Governo che ha sospeso l'attuazione» con le parole «sulla sospensione dell'attuazione».

La Commissione approva il sub-emendamento Bonsanti e successivamente l'emendamento così modificato:

Si passa al seguente emendamento Tripodi e Vendola:

Pag. 17, dopo l'ultima riga aggiungere:

«la Commissione, per altro, non potrà esimersi dal denunciare, ove occorra, la violazione degli accordi internazionali».

La Commissione approva.

Si passa al seguente emendamento Parenti:

Pag. 23, in fine, inserire il paragrafo seguente:

**«ORGANIZZAZIONI CRIMINALI OMOGENEE E  
NON OMOGENEE NELLE AREE DEL CENTRO-NORD»**

Appare infine necessario formare un quarto gruppo di lavoro che incentri i suoi compiti di analisi e di investigazioni nelle aree del centro-

nord, per la peculiarità con la quale ivi si attuano i collegamenti con le amministrazioni e l'economia locale e in particolare le modalità di organizzazione e ancor più di investimento di capitali illeciti.

Peraltro proprio nelle regioni del centro-nord più che nelle aree tradizionali, forti sono gli stanziamenti di associazioni criminali non omogenee, originarie dell'oriente, dell'Africa, dell'America Latina, che hanno assunto via via un peso preponderante nel traffico degli stupefacenti e nel traffico di armi, dando quindi alla mafia tradizionale un più facile e sistematico accesso alla internazionalizzazione dei grandi traffici illeciti e al riciclaggio dei relativi profitti attraverso operazioni per lo più su diverse banche estere.

È evidente che questo quarto gruppo di lavoro articolerà i settori di indagine sulle medesime tematiche degli altri due così da far emergere, da un lato, le peculiarità del fenomeno mafioso e similari nelle aree non tradizionali e, dall'altro, da permettere una visione integrata e d'insieme del fenomeno stesso.

La Commissione approva.

Terminata la discussione degli emendamenti, la Commissione passa all'esame dell'ordine del giorno presentato.

Il Presidente Tiziana PARENTI dichiara inammissibile l'ultimo punto del dispositivo, in quanto palesemente in contrasto con l'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva della Commissione, che assegna la competenza sull'organico del personale interno esclusivamente ai Presidenti delle Camere.

Il senatore Raffaele BERTONI (gruppo progressisti-federativo) si riserva di sollevare tale questione, anche con una diversa formulazione, nel corso di una prossima seduta.

Il Presidente Tiziana PARENTI prende atto di tale intenzione.

Dopo interventi del deputato Giacomo GARRA (gruppo forza Italia), del Presidente Tiziana PARENTI, del deputato Antonio BARGONE (gruppo progressisti-federativo), del deputato Vittorio TARDITI (gruppo forza Italia), del deputato Nicola VENDOLA (gruppo rifondazione comunista-progressisti) e del senatore Nicola MANCINO (gruppo PPI), il senatore Corrado STAJANO (gruppo progressisti-federativo) propone di modificare nel modo seguente il primo punto della motivazione dell'ordine del giorno:

«La Commissione, che accoglie le ipotesi di ampio lavoro contenute nel programma presentato e illustrato dal Presidente,

ritenuto che esista la necessità di fissare in modo rigido tempi e strumenti per la realizzazione degli obiettivi strategici;».

Il deputato Giuseppe ARLACCHI (gruppo progressisti-federativo) propone di inserire dopo il quarto punto del dispositivo dell'ordine del giorno il punto seguente:

«Approfondire nei tempi più rapidi lo studio del fenomeno del riciclaggio, organizzando le audizioni che dovessero rendersi opportune ed

in particolare, entro le prossime settimane, quella di alcuni collaboratori di giustizia coinvolti in fenomeni di riciclaggio».

Il deputato Maurizio BERTUCCI (gruppo forza Italia) propone di sostituire, all'interno dell'ordine del giorno, l'espressione «si impegna» con la seguente: «Impegna l'Ufficio di Presidenza».

La Commissione approva quindi la proposta modificativa dell'ordine del giorno presentata dal senatore Stajano, quella presentata dal deputato Arlacchi e respinge quella presentata dal deputato Bertucci.

Approva quindi l'ordine del giorno così modificato, che risulta del seguente tenore:

«La Commissione,

che accoglie le ipotesi di ampio lavoro contenute nel programma presentato e illustrato dal Presidente,

ritenuto che esiste la necessità di fissare in modo rigido tempi e strumenti per la realizzazione degli obiettivi strategici;

considerata la necessità di avviare con immediatezza e incisività i lavori della Commissione e dei gruppi di lavoro;

valutata l'opportunità di definire l'assetto organizzativo della Commissione stessa ai fini del suo più efficace funzionamento

si impegna

alla immediata costituzione dei quattro gruppi di lavoro indicati nel programma e designarne i coordinatori;

alla urgente definizione di audizioni, accessi e sopralluoghi della Commissione per la sua attività esterna;

a prevedere relazioni entro tre mesi dei gruppi di lavoro sullo stato della loro attività per consentire al *plenum* della Commissione di svolgere la funzione di coordinamento e di sintesi;

prevedere l'audizione dei giudizi di sorveglianza e dei direttori dei più importanti istituti penitenziari al fine di verificare lo stato di applicazione dell'articolo 41-bis;

approfondire nei tempi più rapidi lo studio del fenomeno del riciclaggio, organizzando le audizioni che dovessero rendersi opportune ed in particolare, entro le prossime due settimane, quella di alcuni collaboratori di giustizia coinvolti in fenomeni di riciclaggio;

prevedere altresì l'audizione di collaboratori di giustizia e dirigenti del servizio protezione sulle modalità di applicazione del programma di protezione;

prevedere entro la prossima settimana una visita della Commissione in Calabria per verificare lo stato dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata ed acquisire ulteriori elementi per una relazione sulla *'ndrangheta* su cui manca ancora un puntuale approfondimento;

prevedere una specifica indagine con le necessarie audizioni e sopralluoghi sulle attività delle case da gioco per accertare la loro eventuale utilizzazione ai fini del riciclaggio del denaro sporco.

Approva infine il testo del programma così come modificato dagli emendamenti approvati in precedenza.

Il Presidente Tiziana PARENTI, valutate le circostanze, rinvia quindi il seguito dell'esame del regolamento interno ad una prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 21,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul terrorismo in Italia e sulle cause**  
**della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 1994

**3ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PELLEGRINO

*La seduta inizia alle ore 18,15.*

In apertura, il presidente PELLEGRINO dà conto dei documenti pervenuti, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Comunica poi che il senatore Scalone è stato designato quale membro della Commissione in sostituzione del senatore Curto che ha cessato di farne parte.

(A007 000, B55ª, 0002ª)

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A007 000, B55ª, 0003ª)

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di presidenza allargato, nella riunione dell'11 ottobre scorso, ha elaborato un primo programma dei lavori della Commissione. Si è ritenuto opportuno uno sforzo di aggiornamento sui filoni di indagine già aperti, attraverso audizioni mirate e preparate, anche in connessione con nuove evenienze processuali. A tal riguardo invita tutti i commissari ad avanzare argomentate proposte operative. Su un altro versante di attività, l'Ufficio di presidenza ha ritenuto di avviare fin da ora un lavoro di ricostruzione storica finalizzato alla formulazione di un giudizio politico sul terrorismo in tutte le sue forme ed espressioni. Lo schema della relazione conclusiva, che dovrebbe abbracciare il periodo compreso fra il 1969 ed il 1984, contemplerà un inquadramento storico e sociale dei fenomeni del terrorismo, sia rosso che nero, e particolare attenzione sarà dedicata alla risposta dello Stato ed al fenomeno dei depistaggi.

Il Presidente informa inoltre che l'Ufficio di presidenza allargato ha indicato il professor Giuseppe De Lutiis come la persona più adatta per fornire alla Commissione elementi di analisi storica sul fenomeno del terrorismo; lo stesso De Lutiis articolerà un adeguato

piano di studio suggerendo i nomi dei componenti di una equipe che lavorerà insieme a lui nella ricerca.

Il Presidente sottolinea l'opportunità che si proceda rapidamente, sulla base delle opzioni e delle segnalazioni delle varie parti politiche, alla costituzione di gruppi di lavoro sui singoli oggetti della indagine: invita pertanto i membri della Commissione a fargli giungere i suggerimenti necessari. Al riguardo egli sottolinea l'utilità che la Commissione proceda nei suoi lavori secondo il criterio della maggiore collegialità possibile. Esprime l'opinione che la dimensione più adeguata dei gruppi di lavoro sia di tre unità con la possibilità di avvalersi di ricercatori, di studiosi e di magistrati i cui nominativi saranno attentamente vagliati dall'Ufficio di presidenza allargato.

Per quanto concerne i recenti sviluppi dell'indagine giudiziaria sul disastro di Ustica, egli suggerisce che la Commissione attenda che la situazione si chiarisca e si decanti prima di assumere proprie iniziative: nel frattempo si continueranno ad acquisire tutti gli elementi e i documenti utili all'inchiesta. Il Presidente fa inoltre menzione delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza per quanto riguarda le audizioni, fra le quali sono state indicate quelle del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Letta e dei ministri Maroni e Previti. Seguiranno poi incontri con i magistrati. Formeranno oggetto di particolare attenzione le affermazioni contenute nel libro della ex terrorista Adriana Faranda, di recente pubblicazione, concernenti il caso Moro.

Interviene l'onorevole PASETTO il quale sottolinea l'importanza che la scelta degli esperti che forniranno la loro collaborazione avvenga secondo criteri di chiarezza e di rigore. Esprime poi l'opinione che il lavoro della Commissione debba iniziare dalle vicende processuali che risultano allo stato ancora aperte e suscettibili di sviluppi importanti.

Prende la parola il senatore BRIGANDÌ il quale esprime l'opinione che ci si debba avvalere prevalentemente di funzionari di polizia e di ufficiali dei carabinieri, nonchè di altro personale qualificato dell'amministrazione statale anche a fine di realizzare economie nelle spese per le consulenze.

Interviene il senatore BATTAGLIA il quale ricorda come sono stati avanzati, nel passato, ed anche di recente, forti dubbi sul ruolo che alcuni settori dello Stato hanno svolto nelle vicende del terrorismo e che è giunto il momento di fare chiarezza al riguardo. Anche a tale fine occorrerebbe che la Commissione escludesse contatti ed audizioni di persone sulle quali pesano sospetti o ipotesi di responsabilità dirette o indirette e che ci si avvalga invece dell'apporto di pentiti, poichè il fenomeno del pentitismo si è rivelato di grande utilità in altre indagini. Conclude affermando che è necessario andare ben oltre le acquisizioni delle indagini ufficiali.

Prende la parola il senatore GUALTIERI che ricorda le motivazioni che indussero il Parlamento nel 1988 a costituire la Commissione d'inchiesta. Ricorda altresì che l'indagine prioritaria è stata e resta quella relativa al terrorismo e le stragi anche se gli altri temi che si sono aggiunti nel tempo - disastro di Ustica, l'attività dell'organizzazione Gla-

dio, il fenomeno, ancora attuale, della cosiddetta Falange armata, gli attentati di oscura matrice in Alto Adige ed i relativi depistaggi - meritano ancora una grande attenzione.

Il senatore MORANDO valuta positivamente il programma dei lavori approvato dall'Ufficio di Presidenza e raccomanda che sia avviata senza indugio la stesura della relazione conclusiva sul terrorismo e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, in maniera da non disperdere il limitato tempo di cui la Commissione dispone e da valorizzare il patrimonio documentale ed il lavoro di analisi già proficuamente compiuto nelle passate legislature. Attività indagative in senso stretto potranno essere svolte relativamente a fatti nuovi di grande rilevanza, collegati ai filoni di inchiesta tradizionalmente aperti presso la Commissione, ma non dovranno rallentare il lavoro di sintesi. Il dibattito generale sulla bozza di relazione potrà quindi fare emergere propositivamente i suggerimenti che la Commissione vorrà avanzare al Parlamento affinché le disfunzioni evidenziate nel corso delle indagini, svolte a vario livello, sui casi di strage, non abbiano a ripetersi.

Il deputato MAGRONE solleva alcune questioni legate al metodo dei lavori della Commissione: in particolare chiede se il lavoro già svolto e confluito nelle relazioni approvate costituisca una base di partenza o se possano essere nuovamente aperte questioni di merito relative a particolari spunti investigativi. Chiede inoltre se le audizioni del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri della difesa e dell'Interno, programmate dall'Ufficio di presidenza, si inquadrino in una particolare direttrice di inchiesta e, infine, se sia ammissibile l'acquisizione delle informazioni che - a quanto risulta da ambienti giudiziari - alcuni collaboratori di giustizia stanno fornendo anche in materia di terrorismo stragistico.

Interviene brevemente il PRESIDENTE, il quale richiama l'attenzione dei presenti sulla opportunità di non pregiudicare gli esiti di delicate inchieste in corso divulgando nominativi di testimoni o pentiti e sovrapponendo attività di inchiesta parlamentare alla gestione dei collaboratori di giustizia.

Il deputato DELLA VALLE mette in guardia dal rischio di un approccio ideologico ai temi oggetto della attività della Commissione; del resto egli non fa mistero di nutrire uno scetticismo di fondo sulle funzioni che, di fatto, gli organismi parlamentari di inchiesta finiscono per svolgere: o essi surrogano l'azione di una autorità giudiziaria nei cui confronti coltivano una sorta di sfiducia, ovvero cercano di condizionare l'azione per fini prettamente politici. Per arginare tali rischi occorrerà un approccio nuovo e diverso all'indagine parlamentare, concentrando l'attenzione su singole fattispecie che dovranno essere riconsiderate senza che possano essere oggi dati per acquisiti atti di indagine e conclusioni interlocutorie condotte finora secondo logiche differenti e non sempre condivisibili.

Il senatore SCALONE raccomanda che la Commissione attui il programma dei lavori deliberato dall'Ufficio di presidenza; in particolare

dovranno essere evitate audizioni condotte al solo scopo di pubblicizzare o enfatizzare il lavoro della Commissione.

Il senatore concorda con l'impostazione dei lavori illustrata dal presidente Pellegrino in apertura di seduta, soprattutto per quanto concerne l'opportunità di inserire in un contesto storico-politico sufficientemente approfondito il corpo della relazione conclusiva sul terrorismo e sulle stragi che la Commissione si appresta a varare. Suggestisce inoltre che sia svolto uno snello programma di audizioni su alcuni limitati temi che l'attualità imporrebbe di affrontare: in particolare sarebbe opportuno ascoltare l'onorevole Galloni relativamente alla vicenda Moro come pure su temi di scottante attualità.

Il senatore ARMANI interviene brevemente per suggerire che tutti i componenti della Commissione dichiarino solennemente la propria imparzialità rispetto ai temi di indagine.

Il deputato DEL GAUDIO considera ingiustificata la sfiducia che il deputato Della Valle ha manifestato nei confronti dell'istituto della commissione d'inchiesta, in specie per quanto concerne le acquisizioni passate di questa Commissione; essa invece ha ricevuto un mandato a disegnare un quadro complessivo - e quindi a esprimere proprio un giudizio politico - sulla lunga stagione del terrorismo in Italia.

Il senatore FABRIS svolge un breve intervento e concorda con l'impostazione dei lavori illustrata dal presidente Pellegrino.

Il deputato BARESI si sofferma sulla necessità di ancorare le conclusioni della Commissione o precisi riscontri processuali.

Il deputato MAZZUCA esprime preoccupazione per il senso di sfiducia che alcuni tra gli intervenuti hanno manifestato nei confronti del lavoro fin qui svolto, a partire dalla X legislatura, dalla Commissione sul terrorismo e le stragi; è necessario stabilire e rafforzare una linea di continuità con l'azione passata della Commissione, senza peraltro perdere di vista la funzione propositiva che è stata richiamata in un intervento precedente, così da valorizzare ulteriormente le conclusioni che saranno rassegnate al Parlamento. Propone infine che il programma dei lavori sia integrato con un breve ciclo di audizioni di coloro che a vario titolo hanno subito intralcio nel corso delle indagini sui fatti di terrorismo e di strage.

Anche il senatore ALÒ concorda circa la necessità di non disperdere il patrimonio di acquisizioni e di risultati che la Commissione ha accumulato nelle passate legislature; quanto alle preoccupazioni in ordine al filtro ideologico che condizionerebbe l'agire dei commissari, occorre distinguere la disonestà intellettuale da quel «pregiudizio buono» che è sinonimo di pluralismo e di ricchezza di differenti posizioni culturali e metodi di approccio. Esprime infine una valutazione favorevole sul programma dei lavori come illustrato dal presidente Pellegrino.

Il deputato SCANU concorda con le osservazioni testè svolte dal senatore Alò e valuta positivamente la ricchezza e la differenza culturale

dei contributi emersi nel corso della seduta odierna. Concorde poi circa l'opportunità di impiegare lo strumento dei gruppi di lavoro per approfondimenti specifici, sottolineando comunque l'esigenza che il frutto dei singoli approfondimenti sia fatto rifluire in sedi collegiali, per evitare il rischio della marginalizzazione del contributo di alcuni rispetto al nucleo centrale dell'attività della Commissione.

Il senatore STANZANI GHEDINI concorda con l'impostazione dei lavori della Commissione deliberata dall'Ufficio di presidenza e propone, ad integrazione, che sia ascoltato il Capo della polizia di Stato.

Esaurita la discussione, interviene nuovamente il presidente PELLEGRINO il quale ribadisce l'intendimento di imprimere una direzione collegiale alle attività di inchiesta e manifesta quindi ampia disponibilità ad integrare - specie attraverso l'azione dei singoli gruppi di lavoro - le attività già in calendario; rileva come sia emersa una presa d'atto sostanzialmente favorevole degli indirizzi unanimemente approvati dall'Ufficio di presidenza.

Con riferimento al rischio, da alcuni sollevato, di un condizionamento ideologico delle attività della Commissione, occorre che ciascuno promuova uno sforzo di terzietà rispetto alle vicende indagate, per fare emergere non già le singole responsabilità fattuali quanto piuttosto le responsabilità collettive di fronte ai fenomeni del terrorismo e dello stragismo; si tratta di episodi storicamente non lontani ma non più attuali, sui quali è quindi possibile formulare un giudizio storico-politico i cui limiti e le cui eventuali approssimazioni fisiologiche possono essere serenamente accettati quando e se supportati da una seria attività di ricerca e di indagine.

Al riguardo il Presidente ricorda come lo staff dei collaboratori sarà utilmente arricchito per decisione dell'Ufficio di presidenza allargato, una sede nella quale sono rappresentati tutti i Gruppi parlamentari.

Il Presidente invita tutti i componenti della Commissione a trasmettere all'Ufficio di presidente allargato la scelta del gruppo di lavoro. In cui essi intendono confluire e le eventuali proposte di integrazione del programma dei lavori che saranno in quella sede valutate.

#### *COSTITUZIONE DI GRUPPI DI LAVORO*

Su proposta del Presidente la Commissione approva la costituzione di gruppi di lavoro che saranno specificati nell'ambito dell'Ufficio di presidenza.

*La seduta termina alle ore 20,35.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **GIUSTIZIA (2ª)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 1994

#### **15ª Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione Belloni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alle Commissioni 10ª e 13ª riunite:*

**(744) LARIZZA ed altri: Disciplina dell'attività di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore:** rinvio dell'emissione del parere

*alla 4ª Commissione:*

**(237) BOSO ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:** parere favorevole

**(360) DE NOTARIS ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:** parere favorevole

**(369) DELFINO: Norme sul servizio civile alternativo:** parere favorevole

**(373) SALVATO ed altri: Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare:** parere favorevole

**(497) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:** parere favorevole

*alla 10ª Commissione:*

**(253) GIOVANELLI: Norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose:** parere favorevole con osservazioni

*alla 11ª Commissione:*

**(781) Misure intese a favorire nuova occupazione:** parere favorevole con osservazioni

**(642) CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili:** rinvio dell'emissione del parere

**(260) DANIELE GALDI: Norme per il diritto al lavoro dei disabili:** rinvio dell'emissione del parere

**(514) GEI ed altri: Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili:** rinvio dell'emissione del parere

**BILANCIO (5°)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 1994

**22° Seduta***Presidenza del Presidente della Commissione*

BOROLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Mongiello e per la sanità Nisticò.*

*La seduta inizia alle ore 17,55.*

**(905) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego**

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Riferisce il senatore ZACCAGNA, che ricorda che l'esame era stato rinviato per consentire al Governo di trasmettere un'integrazione della relazione tecnica relativamente all'articolo 5 del provvedimento, riguardante la proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato per l'anno 1994.

Nel frattempo sono sopraggiunti emendamenti da parte della Commissione di merito. Quelli 5.1 e 7.4 erano già stati oggetto di parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in riferimento alla precedente versione del decreto. Quello 2.1, oltre ad essere estraneo alla materia, in quanto verte in tema di supplenze scolastiche, disciplina le supplenze e le rende obbligatorie in alcune fattispecie, tra l'altro con riferimento alle vacanze negli organici. Si deve ritenere pertanto che tale emendamento sia oneroso e privo di quantificazione e copertura.

Il sottosegretario MONGIELLO fa presente, circa l'articolo 5, che il personale di cui all'articolo 4-bis della legge n. 236 del 1993 risulta da tempo in servizio presso varie pubbliche amministrazioni, con un onere annuo ormai stabilizzato. Con la norma in questione il legislatore ha inteso regolarizzare le diverse posizioni di precariato, immettendo in

ruolo il personale interessato mediante concorsi. La norma di cui all'articolo 3, comma 23, della legge n. 537 del 1993 va vista pertanto come strumento atto ad evitare per il futuro nuove forme di precariato, mentre l'articolo 5 in esame si limita a consentire la conclusione delle procedure concorsuali in atto. Circa gli emendamenti, si dichiara contrario a quelli 2.1, 5.1, 7.4 e 7.5, relativamente al primo comma del medesimo, che costituisce ingiustificata deroga all'articolo 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Il senatore GRIPPALDI prega la Sottocommissione di rinviare l'esame dell'emendamento 5.1, poichè intende riformularlo al fine di reperire adeguata copertura.

Il senatore Karl FERRARI illustra l'emendamento 2.1.

Conclusivamente, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole con osservazioni sul testo, in armonia col parere già reso sull'argomento in occasione del precedente decreto-legge, ed un parere contrario, per mancanza di copertura, sugli emendamenti 7.4, 2.1 e 7.5, limitatamente al primo comma, rinviando l'esame dell'emendamento 5.1.

#### *SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE*

Il presidente BOROLI fa presente, al senatore Karl Ferrari, sopraggiunto nel frattempo, che non è possibile sostituire altro senatore del proprio Gruppo che ha già fatto constatare la propria partecipazione ai lavori della Sottocommissione.

Il senatore Karl FERRARI precisa che la propria sostituzione deve essere riferita esclusivamente all'esame di uno o più disegni di legge, che si riserva di specificare.

Il senatore MANTOVANI osserva che le sostituzioni devono pervenire dai presidenti dei Gruppi.

**(868) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 540, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie**

(Parere alla 12ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore ZACCAGNA osservando che dopo che in data 27 settembre 1994 la Commissione ha trasmesso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 2, comma 2, e sull'articolo 3, comma 4, giunge dalla Commissione di merito una richiesta di riesame del parere stesso, alla luce degli emendamenti trasmessi.

Posto che nessun emendamento prevede la soppressione del comma 2 dell'articolo 2, si deve osservare che gli emendamenti 3.2 e 3.3 se ac-

colti, varrebbero a rimuovere la contrarietà sul comma 4 dell'articolo 3.

Degli altri emendamenti trasmessi quello 2.1, prevedendo la restituzione delle 85.000 lire e rinviando semplicemente alla finanziaria 1995 per il reperimento delle relative risorse, si deve ritenere privo di copertura.

Il sottosegretario NISTICÒ illustra gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Il sottosegretario MONGIELLO si dichiara contrario agli emendamenti 1.1 e 2.1.

Conclusivamente la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere nel senso proposto dal relatore.

**(940) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport**

(Parere alle Commissioni riunite 7ª e 10ª su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su emendamenti )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Riferisce il senatore PODESTÀ che ricorda che l'esame è stato rinviato al fine di chiarire le implicazioni finanziarie dell'emendamento 7.0.1, che verte in tema di trattamento contributivo degli affittacamere. Il presentatore ha sostenuto che fissare il livello dei contributi previdenziali in relazione ai redditi effettivi non implica oneri, in quanto i trattamenti pensionistici sono correlati ai versamenti. Il rappresentante del Tesoro aveva dichiarato che avrebbe approfondito la questione in occasione dell'esame in Assemblea del provvedimento. La Sottocommissione ha ritenuto tuttavia di rinviarne l'esame al fine di ottenere più precisi dati tecnici dal Tesoro.

Oltre al citato emendamento resta da esprimere il parere sul testo e sugli altri emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito (1.9, 4.0.1 e 10.0.1).

In data odierna è pervenuto l'emendamento 3.12, che prevede la costituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una società per azioni, con la partecipazione di capitali sia pubblici che privati, rappresentati per la parte pubblica dalle Regioni e dallo Stato, cui affidare le funzioni già precedentemente attribuite ad enti ed organismi pubblici, in materia di promozione dell'offerta turistica e dell'immagine italiana all'estero.

Esso quindi determina un onere a carico del bilancio dello Stato che appare in qualche modo innovativo, in quanto si tratta di svolgere funzioni precedentemente attribuite ad enti e organismi pubblici presumibilmente diversi dallo Stato. Pertanto l'emendamento necessita di una copertura finanziaria e al momento, in assenza, il parere non potrebbe essere di segno positivo.

Il presidente BOROLI fa presente che l'emendamento 1.9 è stato ritirato.

Il senatore ZACCAGNA osserva che l'emendamento 7.0.1 non necessita di copertura, in quanto le spese relative sono quantificate e non legittimano pretese dell'INPS circa il livello dei contributi.

Il sottosegretario MONGIELLO chiede di rinviare l'esame dell'emendamento 7.0.1, che necessita di un approfondimento in sede tecnica.

Il senatore Karl FERRARI dissente sulla procedura adottata per l'emendamento in questione. In proposito ricorda di essersi lungamente adoprato per esaminare gli aspetti finanziari di detto emendamento, che non comportano aggravii di spesa, come dimostra il fatto che gli affittacamere sono sottoposti a un regime fiscale che tiene conto dei loro redditi reali. In ogni caso, la decisione della Sottocommissione deve essere rapida e tale da consentire la sollecita conclusione dell'esame del provvedimento, mentre dovrebbero essere motivate le posizioni contrarie al suo accoglimento sotto un profilo tecnico.

Il senatore CHERCHI condivide l'esigenza di definire il livello dei contributi sull'attività effettiva dei soggetti in questione. Ritiene poi che l'emendamento 10.0.1 non comporti problemi di copertura.

Il sottosegretario MONGIELLO dichiara di non avere osservazioni su tale ultimo emendamento.

Conclusivamente, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole con osservazioni e condizionato sul testo e contrario, per mancanza di copertura, sugli emendamenti 4.0.1 e 3.12, rinviando l'esame dell'emendamento 7.0.1.

*(975) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile (Parere alla 2ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)*

Riferisce il senatore ZACCAGNA, facendo presente che si tratta di un'altra reiterazione del decreto-legge riguardante il giudice di pace, sulle cui precedenti versioni è stato espresso un parere di nulla osta, ad eccezione dell'articolo 18, comma 1, su cui il parere è stato contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto sono previste deroghe alla legge n. 537 del 1993, che comportava determinati risparmi iscritti in bilancio. La norma infatti presenta un problema di copertura finanziaria; anche ritenendo infatti che le assunzioni avrebbero avuto corso a partire dagli esercizi successivi, nel presupposto che il bilancio a partire dal 1995 già scontasse gli effetti di tali assunzioni, la procedura sarebbe stata ugualmente non accettabile in quanto si sarebbero coperti ampliamenti di organico con risorse di bilancio, ciò che è vietato dall'articolo 81 della Costituzione.

È stata poi prevista nel precedente parere una perplessità sull'articolo 15, commi 2 e 3, per la deroga ivi prevista alla normativa in tema di prepensionamento.

Poichè i testi non sono mutati, nonostante che il parere descritto sia stato già espresso più volte, si tratta di decidere se confermarne il contenuto.

Il sottosegretario MONGIELLO dichiara di ribadire il parere già espresso nella precedente occasione.

La Sottocommissione concorda di trasmettere un parere nel senso proposto dal relatore.

**(988) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonchè ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore PACE, osservando che perviene dalla Camera dei deputati un'ultima versione del decreto-legge che riguarda la concessione da parte della Cassa Depositi e Prestiti di mutui a società interamente costituite dallo Stato che presentino un rilevante indebitamento, nonchè disposizioni per quanto concerne il programma di prepensionamenti per il personale delle società controllate dall'EFIM.

Sulla prima versione del decreto, che sostanzialmente riproduceva il solo articolo 1 di quella attuale, fu già espresso un parere di nulla-osta in data 18 gennaio 1994.

Per quanto concerne le parti aggiuntive, occorrono chiarimenti del Governo sull'articolo 4, comma 3, in merito alla possibilità per le società controllate dall'EFIM di prolungare il trattamento di cassa integrazione fino alla liquidazione delle società, sull'articolo 4, commi 1, 2, 4 e sull'articolo 5, in relazione agli oneri a carico della gestione liquidatoria dell'EFIM del programma di prepensionamenti di anzianità e di vecchiaia per il personale delle società controllate, nonchè infine sull'articolo 9, in relazione agli oneri derivanti dal mancato perfezionamento di operazioni di dismissione di partecipazioni della Cassa Depositi e Prestiti negli istituti speciali di credito.

Il sottosegretario MONGIELLO fa presente, circa l'articolo 4, commi 1, 2 e 4, e l'articolo 5, che l'onere relativo al programma di prepensionamenti dei lavoratori dipendenti dalle società controllate dall'EFIM è quantificato in 451 miliardi nel decennio 1994-2003, di cui 49 miliardi nel 1994, 96 miliardi nel 1995 e 99 miliardi nel 1996. Tale onere è a totale carico della gestione liquidatoria e trova copertura nell'ambito delle risorse globalmente assegnate al commissario liquidatore, che ammontano complessivamente a 14.000 miliardi. Circa l'articolo 4, comma 3, fa presente che gli oneri relativi alla previsione di un ulteriore periodo di sei mesi di cassa integrazione rientrano nell'ambito dei trasferimenti annualmente previsti a favore dell'INPS per tali interventi. Circa l'articolo 9, infine, l'onere per operazioni di dismissioni non perfezionate si aggira in circa 1,5 miliardi ed attiene ad obbligazioni contratte con la società incaricata della valutazione dell'IMI, prima che il Governo avesse optato per l'offerta pubblica delle azioni dell'Istituto medesimo.

La Sottocommissione concorda conclusivamente di trasmettere un parere favorevole.

**(1020) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta,** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Su richiesta del sottosegretario MONGIELLO, l'esame del provvedimento è rinviato, al fine di permettere al Tesoro la sua valutazione tecnica.

**(732) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 20 dicembre 1990** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore COPERCINI e con il parere favorevole del sottosegretario MONGIELLO, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

**(738) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo, fatta a Roma l'8 luglio 1991,** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore COPERCINI e con il parere favorevole del sottosegretario MONGIELLO, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

**(739) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con Protocollo, fatta ad Algeri il 3 febbraio 1991,** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore COPERCINI e con il parere favorevole del sottosegretario MONGIELLO, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

**(740) Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indonesiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Giacarta il 18 febbraio 1990,** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore COPERCINI e con il parere favorevole del sottosegretario MONGIELLO, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

**(164) SALVI ed altri: Sequestro e confisca dei beni ai condannati per delitti di corruzione**

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Su proposta del relatore ZACCAGNA, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole condizionato alla modifica dell'articolo 3, al fine di destinare i proventi delle confische al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

**(259) GIOVANNELLI: Disciplina della valutazione di impatto ambientale**

**(379) RONCHI ed altri: Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale**

(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore COPERCINI facendo presente che si tratta di due disegni di legge recanti disciplina della valutazione della compatibilità con l'ambiente dei piani, dei progetti e delle opere pubbliche o private. Data la natura parlamentare dell'iniziativa, i testi non sono corredate di relazione tecnica; quello n. 259 non prevede una clausola di copertura finanziaria, mentre quello n. 379 prevede un onere di 3,6 miliardi a regime.

Circa il disegno di legge n. 259, perplessità destano talune disposizioni: l'articolo 7, comma 4, lettera *d*) potrebbe comportare oneri, non previsti nè quantificati, per ciò che concerne la predisposizione di iniziative per la realizzazione di un sistema informativo ambientale a livello nazionale; altresì non vengono preventivate le spese che le regioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *e*), potrebbero sostenere nell'avvalersi della collaborazione di enti, organismi e istituti specializzati con i quali è possibile stipulare convenzioni. Eguali considerazioni valgono per l'articolo 14, comma 2. Ulteriori chiarimenti merita il comma 6, sempre dell'articolo 14, che attribuisce al proponente dell'attivazione delle procedure di VIA, i costi dell'attività di informazione e di consultazione, entro lo 0,5 per cento del totale dell'intervento: non è specificato se, per la percentuale eccedente quella stabilita, l'ammontare dei costi sia a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e, in questo caso con quali fondi venga coperta. Diversi problemi di copertura sollevano l'articolo 20 che, presso le regioni e le province autonome, istituisce il servizio di impatto ambientale; l'articolo 21 che concerne la predisposizione di un servizio informativo finalizzato alla VIA; l'articolo 22 che istituisce i comitati scientifici costituiti dai responsabili dei servizi istituiti ai sensi dell'articolo 20. Non è specificato infatti se, e in che modo, si provvederà alle spese di funzionamento. Non è altresì chiaro quali oneri potrebbe comportare la promozione di ricerche, sperimentazioni e corsi di aggiornamento professionale, in materia di impatto ambientale, di cui all'articolo 23. Infine è da chiarire in quale misura incida sul gettito fiscale la detrazione, nel pagamento dell'IVA, delle spese documentate per l'effettuazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 25 e come si intenda provvedere agli oneri derivanti dall'assunzione

di personale necessario all'adempimento delle prescrizioni contenute nel disegno di legge, di cui all'articolo 26.

Il disegno di legge n. 379 dispone anch'esso spese, ma ne quantifica complessivamente l'onere, come detto sopra, in 3,6 miliardi a regime, coprendolo con il fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994. La finanziaria 1995 non reca tuttavia accantonamenti destinati a detto Ministero. Pertanto il provvedimento deve ritenersi non coperto.

Conclusivamente occorrerebbe probabilmente attendere la redazione di un testo unificato da parte della Commissione di merito, sul quale chiedere la relazione tecnica.

Il senatore CHERCHI concorda con la proposta del relatore, ricordando che il Senato aveva già approvato un testo in materia nella scorsa legislatura e che è urgente recepire le direttive comunitarie in argomento.

L'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,25.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente D'Alì, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(732) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 20 dicembre 1990**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

**(859) Ratifica ed esecuzione del quinto Protocollo addizionale all'Accordo sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 18 giugno 1990**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

*alla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento:*

**(220) BETTONI BRANDANI ed altri: Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico:** parere favorevole;

**(348) TORLONTANO ed altri: Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico:** parere favorevole;

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

**(988) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

**(1020) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

## LAVORO (11<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Smuraglia, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(777) Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica:** parere favorevole con osservazioni.

*alla 4<sup>a</sup> Commissione:*

**(360) Nuove norme in materia di obiezioni di coscienza:** parere favorevole.

**(369) Norme sul servizio civile alternativo:** parere favorevole.

**(497) Nuove norme in materia di obiezioni di coscienza:** parere favorevole.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Mercoledì 19 ottobre 1994, ore 18*

Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

- Seguito dell'esame del *Doc. IV-bis*, n. 5, nei confronti dei signori Ades ed altri.

---

### **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

**Seduta congiunta con la**

**V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati**

*Mercoledì 19 ottobre 1994, ore 14 e 21*

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 1995-1997: audizione dei rappresentanti CONFAPI, ISPE e ISCO; CER, PROMETEIA, IRS, Dipartimento di economia pubblica di Pavia e ABI.

---

**COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE**

**(7<sup>a</sup> - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)**  
**(10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo)**

*Mercoledì 19 ottobre 1994, ore 18,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (940)
- **PREVOSTO** ed altri. - Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo (182).

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 19 ottobre 1994, ore 15,30*

*In sede consultiva*

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (1021) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (1024) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica (777).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**. - **CORRAO**. - Modifica dell'articolo 3 dello statuto della Regione siciliana (330).

- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (410).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto di interessi (278).
- PASSIGLI. - Norme in materia di conflitto di interesse (758).

IV. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego (905).

*In sede consultiva*

I. Esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (101).
- BRAMBILLA ed altri. - Norme per la biodegradabilità delle sostanze tensioattive (401).
- LISI ed altri. - Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della giustizia penale (*Doc. XXII, n. 7*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (906).

- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

*Mercoledì 19 ottobre 1994, ore 9 e 15*

*In sede referente*

### I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile (975).
- PREIONI. - Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile (208).

### II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. - Nuove norme in materia di misure cautelari personali, di registrazione delle notizie di reato, di udienza preliminare di giudizio abbreviato, di patteggiamento (397).
- PELLEGRINO e SCOPELLITI. - Nuove norme in materia di corruzione e di abuso di ufficio (754).
- ELLERO ed altri. - Modifiche del codice penale e del codice di procedura penale in tema di reati contro la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario (887).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di applicazione della pena su richiesta (915).
- SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (942).

## III. Seguìto dell'esame del seguente documento:

- LISI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della giustizia penale (*Doc. XXII*, n. 7)

## IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- IMPOSIMATO ed altri. - Confisca dei beni e dei proventi dei delitti di corruzione, concussione, ricettazione, abuso per vantaggio patrimoniale e dal finanziamento illecito dei partiti. Loro destinazione per finalità sociali (141).
- SALVI ed altri. - Sequestro e confisca dei beni ai condannati per delitti di corruzione (164).
- LAFORGIA. - Integrazioni al decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati (871).

## V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI e DI BELLA. - Sospensione delle regole del trattamento penitenziario. Abolizione del termine di efficacia (870).
- GUALTIERI. - Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sulla sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario (924).
- MANCONI. - Proroga delle disposizioni previste dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario (964).

## VI. Esame dei disegni di legge:

- GUALTIERI. - Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l'utilizzazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara (923).
- SALVATO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (945).

## VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di prima istanza (844).
- MANCINO ed altri. - Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie (953).

## VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FABRIS ed altri. - Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (767).
- MANCINO e altri. - Nomina per meriti insigni a consigliere della Corte di cassazione e concorsi straordinari per la nomina ad uditore giudiziario (955).

*In sede consultiva*

## I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (193).

## II. Esame dei disegni di legge:

- BEDIN ed altri. - Norme a tutela della libertà dalle molestie sessuali nei luoghi di lavoro (759).
- Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (866).

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Mercoledì 19 ottobre 1994, ore 15

*In sede referente*

- Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con Allegati, Protocolli e relativo Atto finale, fatto a Bruxelles il 1° febbraio 1993, con Protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993; Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con Allegati, Protocolli e relativo Atto finale, firmato a Bruxelles il 9 marzo 1993, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993; Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993 (731).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 20 dicembre 1990 (732).
- Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 pro-

toccoli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfù il 24 giugno 1994 (799).

- Ratifica ed esecuzione del quinto Protocollo addizionale all'Accordo sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 18 giugno 1990 (859) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

## DIFESA (4<sup>a</sup>)

*Mercoledì 19 ottobre 1994, ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOSO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (237).
- DE NOTARIS ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (360).
- DELFINO. - Norme sul servizio civile alternativo (369).
- SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (373).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (497).

---

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

*Mercoledì 19 ottobre 1994, ore 9*

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (906).
-

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 19 ottobre 1994, ore 15,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 510, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università (782).
- Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 532, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale (813).

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 19 ottobre 1994, ore 14,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LONDEI. - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (248).
- FAGNI ed altri. - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (261).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Programma delle infrastrutture della Guardia di finanza.

*Comunicazioni del Governo*

Comunicazioni del Ministro dei trasporti e della navigazione in ordine al contratto di programma delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (906).
-

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Mercoledì 19 ottobre 1994, ore 15

*Procedure informative*

Interrogazione.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (900).
- BORRONI ed altri. - Istituzione dell'ente per gli interventi nel mercato agricolo (480).
- ROBUSTI. - Istituzione dell'Ente per gli interventi sul mercato agricolo EIMA (603).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MANIERI ed ALÒ. - Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, relativo alla razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi (515).
- COSTA ed altri. - Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi (726).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FERRARI Francesco e CAMO. - Norme sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie (48).
- BORRONI ed altri. - Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari (403).

IV. Esame del disegno di legge:

- ROBUSTI. - Gestione di ammasso dei prodotti agricoli (715).

*In sede consultiva*

Esame dei disegni di legge:

- GREGORELLI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (291).

- GARATTI e GEI. - Nuove norme sul riordinamento degli istituti zootecnici sperimentali (414).
- MOLTISANTI ed altri. - Rinvio della riscossione dei contributi agricoli unificati nel mezzogiorno d'Italia (920).
- Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego (905).

## INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)

Mercoledì 19 ottobre 1994, ore 9 e 15

### *In sede consultiva*

Esame congiunto dei disegni di legge:

- PREVOSTO ed altri. - Legge quadro in materia di cave e torbiere e norme per la tutela del paesaggio e dell'ambiente (338).
- PETRICCA. - Legge quadro in materia di cave e torbiere (567).
- TAMPONI ed altri. - Legge quadro in materia di cave e torbiere (680).

### *In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (359) (*Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIURICKOVIC ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (451).
- PERIN ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (698).

III. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (1020) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

### *In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- GIOVANELLI. - Norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose (253).

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del professor Alberto Predieri, commissario liquidatore dell'EFIM.

*Sui lavori della Commissione*

Proposta di indagine conoscitiva sugli incentivi finanziari per le imprese artigiane.

*Comunicazioni del Governo*

Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sugli indirizzi del Governo in materia di ricerca applicata.

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 19 ottobre 1994, ore 15,30*

*In sede referente*

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE. - Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (1).
  - SALVATO ed altri. - Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro (104).
  - SMURAGLIA ed altri. - Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale (328).
  - MULAS ed altri. - Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentatività sindacale (765).
  - MARCHINI ed altri. - Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali (847).
  - SPISANI ed altri. - Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività sindacale e di efficacia della contrattazione aziendale (909).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure intese a favorire nuova occupazione (781).

III. Esame dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (562).
- CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (642).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (260).
- GEI ed altri. - Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (514).
- PAINI e MARCHINI. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (582).

---

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 19 ottobre 1994, ore 15,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 540, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie (868).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (882).

---

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 19 ottobre 1994, ore 15 e 20,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (866).

- GIOVANELLI ed altri. - Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico (199).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (906).
- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (259).
- RONCHI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (379).

*Comunicazioni del Governo*

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per la protezione civile sui recenti eventi alluvionali nel bacino del Po e sull'attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi.

---

**COMITATO PARLAMENTARE  
per i servizi di informazione e sicurezza  
e per il segreto di Stato**

*Mercoledì 19 ottobre 1994, ore 15*

Audizione del Segretario generale del CESIS.